

Miscellanea Calabrone

SCHIAVI E COLONI TRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO

FRANCESCO DE MARTINO

1. Nella grande disputa storica, se vi sia stata continuità o rottura tra la società antica in genere e quella feudale, che ha diviso e divide gli storici, un tema di grandissima importanza riguarda la composizione sociale stessa, la schiavitù, il colonato, le forme nuove di asservimento che si rinvencono nell'alto Medioevo. Di fronte ai grandi sconvolgimenti del tardo impero, al turbine delle invasioni barbariche, alla profonda inquietudine che si manifesta con la diffusione del brigantaggio e nella lunga persistenza di movimenti di carattere rivoluzionario, come i *Bagaudae*, prima in Gallia, poi anche in Spagna, i *Circumcelliones* in Africa ed altresì sette ereticali¹, vien fatto di chiedersi con stupore, come mai storici

¹ Vedi su tali movimenti V. A. SIRAGO, *Galla Placidia e la trasformazione politica dell'occidente*, Louvain 1961, 369 ss; PARETI, *Storia di Roma* 6, 16, 137 etc.; MUSSET, *Les invasions. Les vagues germaniques*, Paris 1969, 226 ss.; THOMPSON, *The Settlement of the Barbarians in Southern Gaul*, JRS 46, 1956, 69 ss.; *Peasant Revolts in Late Roman Gaul and Spain* P e Pr, 1, 1952, 11 ss.; ora anche in traduzione tedesca in H. SCHNEIDER, (*brsg.*) *Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1981 29 ss. Vedi anche per quanto riguarda i sovietici SEYFARTH, *Nueve sowjetische Beiträge zu einigen Problemen der alten Geschichte. Das Problem der Bagaudae und die Frage der freien Lohnarbeit in neuen Lichte*, Berlin 1960; S. ENGELMANN, *Zur Bewegung der Bagaudae im römischen Gallien*, "Festschrift Spromberg", Berlin 1956, 273 ss.; D.P. DMITREV, *Il movimento dei Bagaudae*, VDI 4, 1940, 101 ss (in russo); A.R. KORSUNSKIJ, *Il movimento dei Bagaudae*, VDI 21, 1957, 71, ss. (in russo); sui *Circumcelliones*, oltre le storie sull'Africa cf. SAUMAGNE, *Ouvriers agricoles ou rôdeurs de celliers? Les circumcelliones d'Afrique*, *Annales (IHS)* 6, 1934, 331 ss.; Th. BUTTNER-E. WERNER, *Circumcelliones und Adamiten*, Berlin 1959; S. CALDERONE, *Circumcelliones*, PP, 22, 1967, 194 ss.; A. H. M. JONES, *Were ancient Heresies National*

del livello di un Pirenne abbiano potuto asserire che fino all'età carolingia tutto sia rimasto sostanzialmente immutato con la semplice sostituzione degli invasori ai vecchi proprietari e soltanto in parte². Anche quei movimenti così estesi ed intensi che scossero fiorenti province e che gli storici sono inclini a considerare di carattere rivoluzionario, come i *Bagaudae*, non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla struttura sociale, pur essendo in larga misura costituiti da contadini poveri insorti contro le ingiustizie dei giudici e l'intollerabile pressione del fisco³. L'entità del movimento era tale, che per battere le bande armate, veri e propri corpi militari, che essi avevano formato già nel corso della prima insurrezione fu necessario inviare un esercito imperiale al comando di Massimiano⁴ e più tardi sotto il governo di Aetius spingere i Goti a battersi contro di loro, ma bisognò attendere fino al 454 allorchè Frederico fratello del re Teodorico, potette avere ragione⁵ di loro. Purtroppo i *Bagaudae* ed i loro capi, come Eliano ed Amando

or Social Movements in Disguise *The Roman Economy* Oxford 1974, 324, studio dedicato principalmente ai Donatisti. Nega per la Spagna il carattere sociale ai *Bagaudae* il SÁNCHEZ ALBORNOZ, in "Il passaggio dall'antichità al Medioevo in Occidente", Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1962, 437; diversamente N. PASTOR, *Consideraciones sobre el caracter social del movimiento bagaudico en la Galia y Hispania a fines del Imperio Romano*, MHA. 2, 1978. Per ultimo D. LASSANDRO, *Le rivolte bagaudiche nelle fonti tardo romane e medievali: Aspetti e problemi* Inv Luc. 3-4, 1981-82, 57 ss. (con Appendice di testi presentati diversamente dalla raccolta del B. KZUTH, ivi citata); L. CRACCO RUGGINI, *Bagaudi e Santi Innocenti: un'avventura fra demonizzazione e martirio*, Tria Corda, Scritti in onore di A. MOMIGLIANO, Como 1983, 121 ss. Sui movimenti antiromani R. MAC MULLEN, *Enemies of Roman Order, Treason Unrest and Alienation in the Empire*, Harvard. Mass. 1966.

² Ad es. *Maometto e Carlo Magno* (trad. it.), Bari, 1980, 61 ss.

³ Salv. gub. 6, 24-26.

⁴ Paneg., 10 (2), 4, 3: 11 (3), 5, 3: 7 (6), 8, 3.

⁵ Hydat. chron. in MGH AA. Chron. Min., 2, 27, 158.

— Colzive

1 €"

Eudossio o Tibattone non hanno avuto storici, come quelli che hanno tramandato la guerra servile di Spartaco, ma non per questo si può sottovalutare l'entità del fenomeno ed i riflessi che esso dovette avere sulla società provinciale delle regioni interessate⁶. È degno però di nota che la scomparsa di questi moti contadini coincide con il consolidarsi del dominio dei barbari e con il costituirsi dei primi regni, quello visigotico in Spagna e vandalico in Africa.

Che i movimenti dei quali si è parlato avessero carattere sociale non vi è dubbio. I *Bugaudae* sorsero come moti di contadini in Gallia: il Panegirico, forse di Mamertino, a Massimiano Augusto li descrive come *agricolae ignari militaris habitus*, tra i quali gli *aratores* imitavano i *pedites*, i *pastores* gli *equites*. Egli parla del *rusticus vastator* che operava come il nemico barbaro⁷. Eutropio li chiama *rusticani*⁸ e l'*Epitome de Caesaribus* *manus agrestium et latronum*⁹. Ma il movimento non rimase circoscritto alle campagne, ben presto si estese alle città che divennero il teatro delle loro azioni sovversive contro i signori¹⁰. Oltre che da Salviano il carattere sociale è attestato dalla *Vita S. Germani*¹¹ e per la rivolta dell'Armorica dal *Querolus*, che pone in luce il carattere contadino e la partecipazione degli schiavi. Le cause della prima rivolta, secondo i Panegiristi andavano ricercate nelle *iniuriae* del secolo precedente, una vera e propria *labes*, che aveva esacerbato le province¹².

⁶ Sulla tendenziosità delle fonti e sui loro silenzi acute osservazioni in THOMPSON, *art. cit.*, n. 1, in SCHNEIDER, 30 s.

⁷ Paneg. 10 (2), 4, 3.

⁸ 9, 20, 3.

⁹ 39, 17, e 19; cfr. Zonar. 12, 31.

¹⁰ Paul. Pell. 333 ss.

¹¹ Const. v. Germ. (éd. Borius), Paris 1965. Sul *Querolus* MAZZARINO, *Note di storia economica tardoromana*, Economia e Storia, 13, 1966, 461 ss.

¹² Paneg. 11 (3), 5, 3-10 (11), 4, 2.

Che la disgregazione del potere, le invasioni, i movimenti sociali di rivolta durati tanto a lungo avessero lasciato tutto come prima nei rapporti sociali, proprietà della terra, forza di lavoro subordinato, immutate le due grandi categorie di servi e coloni ed il loro diverso ordinamento, è idea inverosimile in sè e senza base nelle fonti. La stessa servitù della gleba, della quale ci occuperemo più avanti, non si può considerare come una pura e semplice prosecuzione o sviluppo del colonato tardo imperiale.

Il problema che intendiamo affrontare in questo studio è quello delle trasformazioni delle forze di lavoro dipendente in agricoltura, che ebbero luogo alla fine dell'epoca antica, non senza avvertire che questa è un'espressione convenzionale usata per comodità di linguaggio e non implica l'accettazione di una data come ad esempio la caduta dell'impero d'occidente.

2. L'idea che la società del tardo impero non fosse più una società schiavistica è diffusa tra studiosi marxisti e non marxisti, ma come tutti sanno essa non significa che la schiavitù avesse finito di esistere fra il III ed il V secolo della nostra era. Non soltanto vi sono tracce copiose del persistere di un numero più o meno alto di schiavi, a seconda delle vicende che alimentano il loro rifornimento, ma vi è un dato importante che merita un'attenzione maggiore di come fino ad ora non sia avvenuto, e cioè l'altissimo numero di testi accolti nella compilazione giustiniana ed in particolare nel Digesto. In un recente libro il Morabito¹³ ha potuto stabilire che i testi del Digesto concernenti gli schiavi sono 5185, quasi il 25% del totale! Un numero grandissimo, che non si può certo spiegare con le tendenze antiquarie di Giustiniano e dei compilatori, ma che dimostra l'attualità del regime schiavistico nel VI se-

colo; esso è presente del resto anche nelle fonti giuridiche dell'età postclassica, le varie compilazioni private, soprattutto le *Sententiae* di Paolo con l'*Interpretatio visigothica* ed i cosiddetti *Tituli ex corpore Ulpiani*, nonché nel Codice Theodosiano con l'*Interpretatio* e le leggi romano barbariche, l'*Edictum Theodorici* e la *lex Romana Burgundionum*. In queste fonti si possono talvolta cogliere principi ed idee in contrasto con quelli dell'età classica o addirittura fra tendenze dello stesso periodo, come ad esempio l'*Epitome Gai* e le *Sententiae* di Paolo a proposito dello stato giuridico del nato da una donna, libera al momento del concepimento, schiava in quello della nascita, contrasto avvertito dagli studiosi e molto bene lumeggiato da G. G. Archi¹⁴, che tende ad attribuire il *favor libertatis* che ispira le *Sententiae* ad una corrente di pensiero influenzata da idee cristiane. Del pari a proposito del *ius vitae ac necis* sui servi, in qualche misura ancora chiaramente presente nella legislazione di Costantino¹⁵, ma temperata già nell'*Interpretatio*. In particolare nei rapporti di famiglia si avverte una tendenza ad un riconoscimento di essi, come se la legislazione ed i giuristi fossero spinti da esigenze economiche e sociali, oltre che da nuove idee morali, ad una certa legalizzazione, per dir così, delle unioni coniugali di persone di condizione servile. Ma questo non avrebbe alcun senso, se gli schiavi avessero continuato a vivere in una sorta di "caserma", come

1 nt

¹⁴ L'*Epitome Gai*, Milano 1937, 135 ss.

¹⁵ *CTh* 9, 12, 1 (319), che ritiene non punibile la morte del servo provocata da correzioni corporali, mentre punisce quella voluta; 9, 12, 2 (326), in cui si afferma lo stesso principio, ma si vieta la ricerca della volontà omicida. Al contrario l'*Interpretatio* (*Brev.* 9, 9, 1) afferma che vi è omicidio *si occidere voluisse convincitur*. Più esattamente l'*Epitome Gai* 3, 1 vieta al *dominus* il diritto di uccidere il servo e giustifica la morte solo se essa sia avvenuta fortuitamente (*casu*) nel corso di correzioni. Il servo colpevole di un delitto capitale deve essere condannato dai giudici pubblici competenti.

A 2.

- Bondi

orta di "caserma", come riteneva il Weber¹⁶, il quale peraltro aveva avvertito che nell'età tarda vi fu una trasformazione nel modo di vita e dall'accasermamento si passò alle *lassite*, il che permise di abitare in alloggi privati, sia pure modesti e poveri.

L'interesse maggiore delle fonti postclassiche continua a rivolgersi agli schiavi maschi, i quali costituivano pur sempre una parte notevole delle forze di lavoro, mentre per le donne l'attenzione è minore. Del resto dal lato statistico par di comprendere che il numero degli schiavi maschi superava quello delle donne, il che farebbe pensare che queste ultime erano poco richieste sul mercato e non è da escludere che nella procreazione nelle case dei signori le bambine fossero lasciate morire o che si facesse ricorso da parte dei genitori alla triste pratica dell'esposizione, vietata dal diritto, ma diffusa nella società. Senza esagerare l'entità delle unioni di matrimoni servili, il fenomeno tuttavia va tenuto in considerazione.

Anche per il *peculium* vi furono, com'è noto, alcune innovazioni, sebbene non si ponessero in dubbio i principi fondamentali dell'istituto, che derivavano dalla sostanziale appartenenza dei beni del *peculium* al *dominus*. Vennero invece ampliati i poteri di disposizione da parte del servo, il che non era senza importanza dal punto di vista dell'interesse economico.

Questi rapidi e sommarî accenni bastano per dire che la condizione giuridica degli schiavi nel tardo impero venne migliorando rispetto al periodo classico, ma non induce alla conclusione che fosse del pari generalmente migliorata la condizione economica e sociale.

¹⁶ *Die sozialen Gründe des Unterganges der antiken Kultur* Die Wahrheit, 1896, ss., ora in *Storia economica e sociale dell'antichità* (trad. it. Roma 1981, 381 ss.). Pur muovendo dalle considerazioni del Weber giunge a conclusioni diverse Mazzarino *La fine del mondo antico*, Milano 1959, 146 ss. Sulle *lassite* cfr. anche WEBER, *Agrargeschichte*, 275 (trad. it. 698).

Nei grandi moti e nelle rivolte, che si sviluppano in questo periodo, gli schiavi sono tra i protagonisti. Le bande di *latrones* li hanno nelle loro file e senza dubbio essi accorrono a dare man forte ai rivoltosi¹⁷. Nel diffuso disordine provocato dalle invasioni, dalle tendenze autonomistiche delle province in Occidente, dalle rivolte la disciplina degli schiavi di fatto si venne allentando. Ma la disciplina era una necessità assoluta per il funzionamento dell'azienda condotta con l'impiego di schiavi. Nonostante la crisi delle fonti di rifornimento degli schiavi, la creazione di nuove forme di lavoro subordinato dipendeva da cause di ordine economico-sociale più che dalla scarsità del numero, visto che di schiavi ve ne erano ancora molti nell'età postclassica e nell'impero romano bizantino. Una figura caratteristica era emersa alla fine dell'età repubblicana; essa nacque dall'esigenza di rendere più produttivo il lavoro degli schiavi mediante una partecipazione al prodotto, un incentivo più efficace del *peculium*, quello cioè del *servus quasi colonus*.

3. Ai suoi tempi il Rodbertus aveva supposto che il colonato fosse sorto da una trasformazione di servi in coloni, allorché si passò dall'agricoltura di tipo estensivo a quella di piccoli lotti¹⁸. Questa ricostruzione non è accettabile, sia perché suppone una trasformazione dell'agricoltura che non si adatta ai dati storici pervenuti, sia perché essa forza il senso delle fonti, in particolare Columella e Plinio, per trarne la dimostrazione che dove essi parlavano

¹⁷ Chron. Gall. in Chronica Min. 1, 660, 117 ...omnia paene Galliarum servitia in Bacaudam conspiravere, con riferimento alle vicende del 435 ed all'opera di Tibattone: SIRAGO, Galla Placidia, cit., 362.

¹⁸ Zur Geschichte der agrarischen Entwicklung Roms unter den Kaisern, oder die Adscripticii, Inquilinen und Colonen, Jahrbuch. Nat. Oekon. 1864, 206 ss. (tr. it. in Bibl. St. Ec. 2, 470 ss.).

di coloni in realtà si riferivano a servi coloni¹⁹. Senza generalizzare, però, e senza far violenza alle fonti, non vi è dubbio che il *servus quasi colonus* è oggetto di attenzione da parte dei giuristi e che di esso vi sono prove epigrafiche. La sua esistenza dimostra che fin dalla tarda repubblica cominciò a sorgere il problema delle forme migliori di utilizzazione del lavoro servile ed allorchè si disponeva di schiavi dei quali ci si poteva fidare, il proprietario che non amava sovrintendere direttamente alla coltivazione del fondo o non era in grado di farlo, come era necessario per la villa, concedeva in fitto la terra ad un servo, come se questi fosse una persona libera. Due testi di Alfeno Varo provano in modo certo l'esistenza di questa pratica²⁰. Poichè lo schiavo non poteva essere titolare di diritti la locazione del fondo si intrecciava con la concessione del *peculium*, presupposto necessario per la gestione di un'attività economica da parte del servo. Il servo non diveniva un vero affittuario, ma ad esso era equiparato, donde la nozione del *quasi colonus*. I problemi giuridici che nascevano da questo tipo singolare di locazione sono stati poco approfonditi fino ai tempi nostri, poi sono stati esaminati con profondità dal Giliberti e su di essi non è il caso di tornare. Viceversa al fine della nostra ricerca, è utile chiedersi quale potesse essere la consistenza del fenomeno. Abbiamo già rilevato come l'ipotesi del Rodbertus manchi di base nelle fonti, ma ciò non dice molto intorno all'entità del fenomeno. Nel rilevare la scarsità delle fonti giuridiche classiche

¹⁹ Colum 1, 7; Plin, ep. 3, 19; 9, 37. Sui testi giuridici v. n. seg. Critiche all'interpretazione del Rodbertus in CLAUSING, *The Roman Colonate*, New York 1925, rist. Roma 1965, 114 ss. etc., vedi ora G. GILIBERTI, *Servus quasi colonus*, Napoli 1981, 23.

²⁰ D. 15, 3, 16, (Alf. 2 dig.); 40, 7, 14, pr. (Alf. 4 dig.); 33, 7, 12, 3 (Ulp. 20 ad Sab.); 33, 7, 20, 1 (Scaev. 3 resp.); 33, 7, 18, 4 (Paul. 2 ad Vit.); Cl. 4, 14, 5 (Gord. 243); CI 7, 16, 18 (Diocl. et Max. 293). Testimonianze epigrafiche: Inscr. It. VI 592; II C 745, 7455, 7455a; CII X 7957; IX, 3675; 7674; VI 19276; V, 8190.

il Giliberti ha spiegato il fatto con lo scarso interesse dei compilatori dopo che la condizione dei fittavoli si era trasformata in servitù della gleba, in quanto il servo rurale era stato legato al fondo. La scarsità di riferimenti al *quasi colonus* non dipendeva dunque dalla scarsa diffusione del fenomeno, ma dal fatto che nel tardo impero la locazione dei fondi rustici allo schiavo aveva cessato di essere un problema. Ma allora anche la locazione a liberi fittavoli non avrebbe dovuto suscitare un grande interesse dei compilatori, dal momento che da tempo il colonato, l'*adscriptio terrae*, era un'istituzione molto estesa nell'agricoltura tardo romana. Viceversa la locazione appare come un negozio in piena vitalità, mentre l'interesse per il servo *quasi colonus* è non più di una "curiosa reliquia storica", come giustamente nota lo stesso Giliberti. La ragione di questo stava invece proprio nel fatto che anche durante l'età classica non doveva essere usuale che il *dominus* affittasse il fondo ad un servo. Di tale pratica non si trovano tracce negli scrittori di cose agrarie, se i passi relativi alla locazione di terre in Columella e Plinio si interpretano senza le forzature del Rodbertus e del Fustel de Coulanges. Per quanto il silenzio delle fonti non si possa assumere come una prova è tuttavia degno di nota che scrittori, i quali si occupavano specificamente di questioni agrarie e Plinio in ispecie, allorchè descrive le innovazioni da lui introdotte nella gestione delle sue proprietà, fossero così straordinariamente muti su di una forma di impiego degli schiavi, che implicava un mutamento tanto profondo. La ragione del silenzio stava dunque nella mancanza di interesse per un tipo di gestione poco diffuso, il che tuttavia non dipendeva da cause di ordine economico, ma probabilmente dalle complicazioni giuridiche cui il rapporto poteva dar luogo dato il necessario intreccio con il peculio. Dal lato economico questa figura era un tentativo di uscire dal consueto impiego degli schiavi come merce o strumento, vale a dire l'inizio del superamento dell'economia schiavistica in senso stretto. Ma il passo doveva apparire però troppo ardito; considerare il servo al pari di un libero colono era come sconvolgere il rigido sistema imperante

nelle campagne. Ma la particolarità di un soggetto, che era ad un tempo sottoposto alla *potestas* del *dominus* e quindi senza alcuna personalità giuridica e titolare di rapporti con il *dominus* stesso e con terzi può essere considerato un precedente del colonato del tardo impero, sebbene non si possa dire che questo sia nato come una derivazione dall'antica schiavitù.

4. Il processo che si sviluppò lentamente nelle campagne durante il tardo impero e nell'età delle invasioni non fu quello dell'estensione degli affitti a servi, bensì della formazione del colonato con vincolo alla terra in un primo tempo, poi dell'assimilazione tra servi e coloni. Questo induce già i compilatori di raccolte post-classiche ad inserire nel testo originario la menzione del *colonus*²¹ e più tardi nelle leggi romano-barbariche a considerare come uguali servi e coloni, donde la frequenza dell'espressione *servus aut colonus*²². Questo non dipendeva infatti dall'insufficienza culturale e tecnica dei compilatori di leggi, che non erano in grado di comprendere le formulazioni della giurisprudenza romana, bensì da cause sostanziali. Per comprendere le quali converrà fermarsi sul corso di questo sviluppo per porne in risalto le linee essenziali.

Già nella Costituzione di Costantino del 332, la prima che in modo esplicito sancisce il vincolo del colono, il fuggitivo può

²¹ Così in Paul. *Sent.* 3, 6, 48, dove le parole *vel colonus* sono probabilmente un'aggiunta postclassica: da ult. GILIBERTI, *Servus quasi colonus*, 146 ss. Diversamente G. SEGRÉ, *Studio sull'origine e sullo sviluppo del colonato romano*, ora in *Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica*, Torino 1974, 369, il quale respinge la tesi critica per ragioni di ordine generale, ma intende il *vel* come un *velut* o quasi, dunque un *actor quasi colonus*.

²² Ed. *Theod.*, 21; 84; 97; 98; 104; 109; 121; 122; 148. *Lex Rom Burg.* 6, 1; 12, 2; 14, 4; 37, 6; 46, 2.

essere ridotto in catene dal proprietario *in servilem condicionem*²³. In modo ancor più netto il *Breviarium* commenta *in servitium redigatur*, quasi a stabilire che il colono fuggitivo deve essere ridotto in condizione di servo. Successivamente con la costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano del 371, diretta a vincolare alla terra i coloni dell'Ilirico e regioni vicine, e nella quale vi è un'interessante distinzione tra il vincolo fiscale - *tributario nexu* - e lo stato di colono, si minacciano pene e vincoli contro coloro che abbandonavano la loro terra²⁴. Nei loro confronti non vi era però solo il divieto di lasciare il fondo e trasferirsi presso altro proprietario, ma numerosi altri limiti alla loro libertà, che sostanzialmente riecheggiano quelli degli schiavi. L'ordinamento della famiglia offre prove significative del processo di livellamento. I coloni erano *ingenui* e quindi potevano contrarre matrimonio, ma già in qualche testo questo è chiamato *contubernium*²⁵, cioè con il nome che designava l'unione degli schiavi.

Nel corso di un'evoluzione non lineare si stabilì che se i genitori erano di stato diverso, liberi, coloni, servi, i figli seguivano la condizione della madre, come per quelli nati da liberi e schiavi²⁶. Sembra che il processo storico abbia avuto inizio con la disciplina dello stato di persone, che appartenevano all'amministrazione imperiale. Una costituzione di Valentiniano e Valente del 365 stabilisce che i figli delle *inquilinae nostrae domus* e di un padre decurione debbano seguire la condizione della madre²⁷. Una

²³ CTb. 5, 17, 1 (Brev. 5, 9, 1). Un'esatta interpretazione di *fugam meditantur*, nel senso di attuazione o tentativo di fuga e non di semplice intenzione è in A. SANTILLI, *Sull'origine del colonato*, Studi Senesi, 87, 1975, 145.

²⁴ CI, 11, 53, 1, 1. Pene corporali: CI 7, 24, 1, 1, (530-534); 11, 48, 24, 1; Nov. 22, 17.

²⁵ Fonti in F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1979, 2, 415; M. KASER, *Das Römische Privatrecht* 2, München 1975, 101.

²⁶ Nov. Val. 31, 6. *Interpr.*; CI. 11, 69, 1 (Zenon).

disposizione analoga riguarda *ancillae* e *colonae* della *res privata*²⁸. Anche un'altra costituzione diretta al *prepositus sacri cubiculi* decide che i figli nati da coloni e tamiaci, cioè appartenenti al fisco, seguano la condizione di *coloni dominici*; viceversa se l'unione avvenga tra *adscripticii* e *servi* da un lato e *colonae* o *ancillae dominicae* dall'altro, vale lo *ius veterum legum* vale a dire che i figli seguono la condizione della madre²⁹. Un accentuato sfavore per i matrimoni misti si ha nella Novella di Valentiniano III del 451³⁰, nella quale oltre al divieto per le donne libere che si siano unite con coloni o servi di lasciarli, si sancisce che i figli nati prima della denuncia da parte del *dominus* rimangono nella condizione di colono di colui, sotto il cui potere essi erano al momento della procreazione³¹; nati dopo tale denuncia cadono in condizione servile. Del pari un accentuato sfavore alle unioni di *colonae originariae* con liberi si ha nella probabile interpolazione di C. 11, 48 16 del 386, nel quale si sostituisce al termine *originem* del corrispondente C.Th. 4, 18, 14 quello di *sobolem*. In modo deciso Giustiniano afferma³² infine il principio che i figli seguono la condizione della madre, ma egli sembra reagire a tendenze opposte esistenti nella società o nei circoli della corte, perchè sente il bisogno di rafforzare la sua decisione con una retorica esclamazione: "quale mai distinzione si può intendere tra i *servi* e gli *adscripticii*, dal momento che gli uni e gli altri sono nel potere di un padrone, il quale può manomettere il servo con il *peculio* ed espellere dal suo dominio con la terra l'*adscripticius*?" Il pensiero è contorto e poco felice, perchè lo schiavo non viene manomesso in quanto riceve un

per
11.

²⁸ CI, 11, 68, 4 (367?).

²⁹ CI, 11, 1, pr - 1.

³⁰ Nov. Val. 31, 6 (451)

³¹ *creati sunt vel creantur* nel testo; si potrebbero anche intendere nel senso di nati, ma nello stesso testo si usa il termine *editi*, cioè partoriti.

A 11, 68

alio, mentre il colono viene liberato se diviene proprietario della terra per mezzo di donazione, come si dovrebbe intendere il testo dargli una qualche razionalità.

Se viceversa lo si intende nel senso che esso implichi un semplice trasferimento della terra, allora non ne avrebbe alcuna, perché in tal caso il colono assieme alla terra cadrebbe sotto il potere del nuovo proprietario. In una Novella successiva³³ l'imperatore ribadisce il principio confutando i dubbi che erano stati sollevati e pone in risalto la diversità con il diritto precedente, in nome del *favor libertatis*. Ma in realtà la sua legislazione non favoriva in ogni caso la libertà del figlio nato da un matrimonio misto, bensì quella di chi era nato da madre libera, mentre se questa era colona o serva ed il padre libero i figli seguivano la condizione della madre. Tuttavia l'affermazione di Giustiniano di essere amante della libertà ha un valore, se essa viene riferita ad uno stato del diritto nel quale in ogni caso il figlio nato da matrimoni tra coloni e liberi prendeva lo stato di colono. Abbiamo già visto come la legislazione di Valentiniano avesse peggiorato la condizione dei figli, in modo da vincolarli in ogni caso. Lo stesso Giustiniano in una seconda Novella³⁴ riconferma il principio che i figli di madre libera erano liberi, ma sancisce che essi erano vincolati alla terra. Più tardi infine, in seguito ad un reclamo dei proprietari della *Lugdunense* Giustiniano modificò la precedente legge e stabilì che i figli degli *adscripticii* o dei coloni seguivano la condizione del padre anche se la madre fosse stata libera.

La frequenza degli interventi legislativi dimostra che negli usi sociali i matrimoni tra persone di stato diverso, liberi, coloni e servi erano frequenti e quindi un certo livellamento fra le classi. Questo in particolare valeva per i servi-coloni; talvolta la condizione

³³ Nov. Iust. 54, pr. - 1.

³⁴ Nov. Iust. 162, 2, del 1 539.

dei coloni era peggiore, come nel caso della divisione dei figli tra i proprietari di più fondi a differenza di quanto si venne stabilendo per gli schiavi, per i quali già Costantino tutelava l'unità della famiglia³⁶.

Nel campo patrimoniale furono introdotti limiti alla libertà di alienazione del colono il quale non poteva trasferire ad altri la proprietà di cose del suo patrimonio, che le fonti chiamano *peculium*, con una evidente equiparazione alla condizione del servo, senza il consenso del *dominus*³⁷; in linea generale il legame con la terra viene considerato come subordinazione al potere del *dominus* del fondo, il quale ha appunto una *domini potestas* sulla persona del colono³⁸. Come nelle fonti giuridiche così anche in quelle letterarie lo stato del colono si avvicina a quello del servo³⁹.

Per quanto riguarda il potere del proprietario, esso si accosta, come si è detto, a quello del *dominus*. Ma la legislazione vieta di lasciar libero il colono senza la terra, sebbene da un testo di Sidonio Apollinare si tragga che il padrone poteva liberare il colono dalla sua condizione conferendogli però lo stato di plebeo e trasformandolo in cliente⁴⁰.

5. Se dal lato giuridico il processo è incontestabile e del resto sempre rilevato dagli studiosi, meno chiaro per scarsità di prove

³⁶ Fonti in KASER, *Röm. Privatrecht* cit., 2, 101 n. 36, il quale pensa ad una distinzione fra Ovest ed Est seguendo la tesi del PALLASSE. Quanto alla c. di Costantino sugli schiavi, CTh, 2, 25, 1 del 325, cfr. A. PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcune costituzioni di Costantino*, Labeo 23, 1977, 306 ss.

³⁷ Fonti in O. SEECK, *Colonatus*, RE, 4, (1900), 507; KASER, *Röm. Privatrecht*, 2, 100, n. 42.

³⁸ Cfr. ad es. Cl. 11, 48, 11 (*Arc. et Hon.*); CTh. 5, 18, 1, 2, del 419 etc.

³⁹ Più marcatamente Salv. 5, 8, 9, 38-45; meno Aug. civ. 10, 1, 2, e Isid. 11, 48, 12 e 14.

⁴⁰ Ep. 5, 19, 2: *mox cliens factus e tributario plebeiam potius incipiat habere personam quam colonariam.*

è lo stato economico del colono. Le testimonianze dei grandi predicatori cristiani sullo stato di miseria dei contadini sono impressionanti⁴¹. Può darsi che esse non si debbano generalizzare e che le appassionate e frementi orazioni, piene di pietà e di sdegno rispecchino ambienti e momenti determinati.

Ma tutto posto nel conto, è difficile giungere alla conclusione che nel tardo impero vi fosse una ripresa della produttività dell'agricoltura, nemmeno in Italia, e che il lavoro dei coloni fosse più produttivo di quello degli schiavi⁴². Nel diritto, nella considerazione sociale, nello stato economico il colono vincolato alla terra era tutto sommato più vicino al servo che al libero. Del resto, quel fenomeno così diffuso e costante della fuga dei coloni, che provocava continui interventi imperiali è una prova difficilmente superabile dell'inquietudine esistente nelle campagne, donde il tentativo disperato di cercare terre e padroni migliori. È vero che si registra anche un fenomeno opposto, già deprecato da Salviano ed attestato dalle fonti giuridiche, quello della volontaria sottoposizione dei contadini al vincolo del colonato o dell'acquisto di tale stato per mezzo dell'usucapione. Ma questi non si possono considerare indizi di una condizione buona dei coloni, bensì dell'estrema precarietà delle condizioni di vita di un certo numero di contadini liberi in periodi di crisi generale del sistema.

Certo lo storico di quell'epoca non è in grado di tracciare una ricostruzione sicura, nè dispone di prove tanto copiose, come quelle relative all'agricoltura dei primi secoli dell'impero.

Quelle che ci sono pervenute sono importanti⁴³, ma pur sempre episodiche, nè i documenti si possono assumere come testimo-

⁴¹ Salv., cit. a n. 39 e Chrys. hom. in Mt., 61, 3.

⁴² Vedi la discussione su questo problema in *Storia economica*, 2, 398 ss.

⁴³ Vedile esposte in A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, trad. it., Milano 1981 (dalla quale cit.), 3, 1193 ss.; in sintesi la mia *Storia economica*, 2, 397 ss.

nianze di carattere generale. Che vi fossero pratiche di affitto parcellari per fondi di non grandi dimensioni⁴⁴ in casi determinati non significa che dovunque fosse così e le generalizzazioni non sarebbero buon metodo storiografico. D'altra parte non mancano prove del permanere di importanti ville, anche se la tendenza era di trasformarle in castelli fortificati per esigenze di sicurezza in tempi nei quali invasioni e brigantaggio oltre che ribellioni di contadini poveri rendevano la vita nelle campagne insicura e turbata⁴⁵. Qualunque statistica è allo stato delle cose impossibile, nè la storia del paesaggio agrario che giustamente ha attratto l'interesse di storici come Bloch è tanto avanzata da consentirci di avere per questa via un'idea più chiara dello stato dell'agricoltura. Il bel libro del Sereni dedicato a questo argomento⁴⁶ è una sintesi redatta sulla base di ricerche intorno alle quali l'autore afferma di avere raccolto copiose prove di cui non dà alcuna informazione, mentre sarebbe stato assai utile conoscere qualcosa di più. Le raffigurazioni del paesaggio agrario possono fornirci un'idea in particolare se poste a confronto con scene relative ad altre epoche ma bisogna fare i conti con la fantasia dell'artista, con il variare degli stili, con i gusti di coloro che ordinavano quei motivi decorativi. Si tratta comunque di indizi che vanno tenuti in considerazione ed essi ci mostrano un sistema agrario in decadimento e disgregato.

Dalle prove disponibili non è comunque lecito trarre la conclusione che nel tardo impero sia divenuta predominante la parcellizzazione in piccoli lotti assegnati a fittavoli. Se si tien conto dell'entità dei possedimenti dell'aristocrazia, intorno alla quale abbiamo una ampia documentazione⁴⁷, si può immaginare che dove

⁴⁴ Prove in IONES, *op. cit.*, 2, 1236 ss.

⁴⁵ Esempi di tali trasformazioni in *Storia economica*, cit., 2, 514 ss.

⁴⁶ *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961; rist. 1979.

⁴⁷ Prove in M. T. W., ARNHEIM, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, 144 ss.; JONES, *op. cit.*, 3, 1209 ss.

esistevano le opportunità era possibile la grande fattoria, nella quale si usava la conduzione diretta del proprietario o per mezzo di un *actor* o *procurator*, alla cui dipendenza vi erano schiavi. Non si può escludere che anche coloni, cui si concedeva in affitto un piccolo appezzamento, fossero poi prevalentemente occupati come coltivatori della grande tenuta, ma questo è ben altro da un ipotetico sistema generalizzato di una grande tenuta coltivata da una miriade di coloni fittavoli.

6. Tuttavia le forme della gestione meritano qualche riflessione, perchè non tutto risulta chiaro. L'idea che le grandi tenute si dividessero tra un fondo coltivato direttamente dal proprietario ed altri minori mediante coloni, ha avuto una fortuna eccessiva. Il Fustel l'ha formulata con decisione, influenzando fortemente la storiografia successiva. Ma anche il Weber, in modo indipendente l'ha sostenuta con vigore. Egli fu sicuramente influenzato dal Rodbertus, che è citato più di una volta. È raro che una tesi storica incontri tanta fortuna da divenire quasi un luogo comune. La si ritrova nei manuali e negli scritti di specialisti di storia giuridica ed economica. Basterà ricordare tra i più recenti la Ruggini, il Jones, la Doehaerd⁴⁸. Eppure le prove addotte sono deboli ed appartengono ad altre epoche storiche, testi di giuristi classici e la

⁴⁸ N. D. FUSTEL DE COULANGES, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1885, 45 ss.; *Il podere presso i Romani* (1886), Bibl. St. Ec., 2, 1, 717, ss.; M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891, rist. Amsterdam 1962, 195 ss., trad. it. Bibl. St. Ec. 2, 644 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1961, 406 ss.; *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano* in Nuove questioni di storia antica, Milano 1969, 781; JONES, *op. cit.*, 3, 1228; R. DOEHAERD, *Le Haut Moyen Age occidental: économies et sociétés*, Paris 1971; tr. it. col titolo *Economia e società dell'alto medioevo*, Bari 1981, 78, e 311 n. 3.

famosa iscrizione africana del *Saltus Burunitanus*, i coloni del quale erano tenuti a fornire sei giornate di lavoro l'anno, ripartite in tre momenti di maggiore fatica. Non riesco a comprendere come si potesse assicurare una razionale coltivazione mediante un simile apporto di mano d'opera saltuaria e da parte di coloni impegnati nella coltivazione dei fondi loro assegnati. Per stare all'esempio citato, anche se i coloni fossero stati un centinaio essi avrebbero assicurato duecento giornate per volta. Se si sommano i dati di Columella⁴⁹ occorre per la sola aratura quattro giornate e mezza ad iugero, quindi le duecento giornate sarebbero state consumate per un'estensione di 44 iugeri, certamente di gran lunga minore di quella del fondo principale del *saltus*. Questo spiega anche perchè il *conductor* si lasciasse andare a vere e proprie persecuzioni per costringere i coloni a prestazioni maggiori. Ma secondo le norme della *lex locationis* non vi è dubbio che si tratti di mano d'opera del tutto complementare per far fronte ai bisogni del fondo nei periodi di maggior lavoro. Come si può trarre da questo regime una prova che il dominio signorile era coltivato da piccoli coloni mi rimane incomprensibile. Non più convincenti sono gli argomenti tratti dalle fonti dei giuristi classici, che si interpretano come se fossero un tutto unico e provassero l'esistenza di un tipo di rapporto tra il proprietario e coloni subordinati alla sua pote-

⁴⁹ Colum. 2, 12, 1. Il calcolo sarebbe diverso e le giornate raddoppierebbero, se si prendesse come riferimento l'iscrizione di Gars Mezuar, proveniente da località vicina, con un reclamo analogo di coloni. In essa si ha la cifra IIII invece di binas. Il testo è molto lacunoso e perciò non riportato in varie edizioni delle fonti. Su di esso da ult. I. KOLENDO, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris 1976, 69 s.; *Le problème du développement du colonat en Afrique romaine sous le Haut-Empire*, in *Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques*, Colloque international de Besançon 1974, Paris 1979, 406, 408. Si limita a una breve menzione D. FLACH, *Inschriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika*, Chiron, 8, 1978, 441.

1 é
L pe

stà, mentre esse si riferiscono ai tradizionali contratti di locazione dei fondi rustici. Si assumono così formule di stile dei giuristi per trarre la prova della coesistenza sullo stesso podere di coloni e schiavi ovvero si adducono fonti concernenti vendite di fondi per i quali vi sono coloni in atto, come prova della pertinenza di essi al fondo⁵⁰. Forzature non meno visibili si fanno per i testi di Plinio e di Columella analoghe a quelle del Rodbertus di cui abbiamo parlato. La tendenza finisce con l'essere quella di anticipare all'impero classico forme di gestione che sono, se mai, tipiche dell'economia curtense del Medioevo.

⁵⁰ D. 19, 1, 49 pr. Che in D. 19, 2, 9, 3 si parli di una *lex locationis* non prova l'esistenza del regime predetto. Il termine *colonia* in D 19, 2, 24, 4 non significa, come vuole il Weber, una comunità, ma un podere condotto da coloni. Il fatto che vi sia un *conductor* con la sua famiglia di schiavi, D 19, 2, 11 pr. ovvero un *procurator* il quale fa un contratto con il colono, D 20, 1, 21, non prova assolutamente nulla. La deduzione che al colono è concessa solo una parte del fondo è arbitraria. Il caso di D. 20, 1, 32 prova esattamente il contrario e cioè che una parte dei fondi - *praedia* al plurale - del debitore era gestita *sine colonis* mediante un *actor* con servi assegnatigli, i quali rientravano nel pegno se erano tati addetti in modo permanente. In D 32, 78, 3 vi è una formula di stile, come confermato dal ritrovarla in 101, 1: (l'ipotesi è quella di un legato di debiti i coloni e di servi che si trovino eventualmente sul fondo al momento della morte, ma questo non implica che coloni e schiavi coesistessero nella stessa forma di coltivazione. In D 33, 2, 91 pr. effettivamente si parla di *reliqua actorum et colorum* assieme, ma non risulta che il legato concernesse un unico fondo, anzi il testo parla di *praedia* al plurale. D. 7, 8, 4, può intendersi nel senso che la *famili-* sia portata sul fondo dal colono o come ipotesi alternativa di gestione diretta a parte del *dominus*. Vari altri testi citati dal Weber provano l'esistenza di fittavoli liberi; più importanti sono quelli relativi alle obbligazioni dei coloni, sul che torneremo più oltre. Il passo di Columella 1, 7 non significa che le opere riguardano il fondo gestito direttamente, ma che il proprietario deve esigerle con la cura delle mercedi sempre per i fondi dati in fitto, essendo maggiore il suo interesse alla buona coltivazione. Che questo si ponesse tra gli obblighi principali del fittavolo è provato dalle fonti, che lo stesso Weber cita e che esamineremo più avanti.

Diversamente il Jones ha cercato le prove della divisione dei fondi tra proprietario e coloni in documenti dell'età tarda ed ha indicato nel contratto di fitto dell'inizio del VI secolo di fondi nel territorio di Patavium⁵¹ un esempio di questo genere. Ma i documenti non danno ragione alla sua tesi, perchè anche il podere maggiore, che dovrebbe essere quello coltivato dal proprietario, è tenuto in fitto da coloni ed il canone è di 13 solidi e 13 siliquae, quindi non tanto alto da far pensare ad una grande fattoria. Certo sarebbe arrischiato trarre dall'entità dell'affitto una deduzione sicura sull'ampiezza del podere, perchè abbiamo notizie scarse sui canoni⁵², dalle quali risulta che essi erano non uniformi, il che si spiega anche per la differente qualità delle terre.

7. Il Fustel aveva addotto alcuni esempi, a cominciare da Orazio, per dimostrare che i proprietari dividevano il loro podere in una villa con schiavi ed in una molteplicità di fondi minori affittati a coloni. Ma sono prove le quali dimostrano soltanto l'esistenza di proprietà agrarie più o meno estese, nelle quali vi era una gestione diretta ed una mediante l'affitto, non già che in una stessa tenuta vi fosse una villa circondata da fittavoli, che erano ad un tempo anche coltivatori della prima. Che l'affitto potesse essere più conveniente della gestione mediante schiavi era stato già compreso da proprietari come Plinio fin dal II secolo, ma non sappiamo gran che sui risultati dell'esperienza pliniana e sulla sua diffusione. Che in teoria il libero colono fosse più conveniente dello schiavo è indubbio. Non si doveva sborsare un prezzo per acquistarlo, non lo si doveva alimentare tutti i giorni, non si era esposti

H poi

⁵¹ P. Ital. 3.

⁵² Per l'Egitto, da cui abbiamo la maggior parte dei documenti, JONES, *op. cit.*, 3, 1240 n. 90; per l'Italia CRACCO RUGGINI, *Italia annonaria*, 248 ss.; sui prezzi delle terre 497 ss.

al danno derivante dal suo invecchiamento e della sua morte. Inoltre il colono aveva più interesse dello schiavo ad una buona coltivazione del fondo per trarne il massimo rendimento, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà della condizione dell'affittuario. Il *pauper colonus* è una figura consueta delle fonti letterarie, le fonti giuridiche sono piene dei casi di controversie con i padroni per il mancato pagamento, lo stesso Plinio ci dice quanto fosse difficile ricevere il fitto pattuito, il che lo aveva indotto a quella forma particolare di contratto con divisione dei frutti. Era comunque difficile trovare dei buoni contadini già allora. Nel tardo impero la preoccupazione maggiore delle autorità era di prevenire e reprimere la fuga dei coloni mediante sanzioni dirette a garantire il rispetto del vincolo alla terra.

Senza tener conto della complessità del problema, uno schema corrente considera il colonato del tardo impero come sostitutivo dell'economia a schiavi. Vien fatto di chiedersi se si tratti di una vera e propria schematizzazione didattica e perfino ideologica⁵³ per distinguere l'età antica ed il medioevo, che finisce per oscurare la realtà storica. A noi pare che si debba pensare ad una società più complessa, nella quale vi erano le ville come un tempo, gestite direttamente dal proprietario o per mezzo di procuratori, coloni vincolati alla terra, proprietari coltivatori diretti, liberi affittuari.

Per la prestazione di giornate di lavoro da parte dei coloni, le prove di cui disponiamo riguardano i *saltus* africani ed appartengono al II secolo. Non ne abbiamo invece per l'età tarda, nè possiamo estendere ad essa quelle provenienti dall'alto Medioevo, di cui ci occuperemo tra breve. È degno di nota che ancora in Gre-

⁵³ Questo è il caso della posizione di STALIN, sul carattere rivoluzionario del passaggio dalla schiavitù al colonato, che influenzò a suo tempo la storiografia sovietica.

gorio Magno, come ha rilevato il Mommsen, non se ne parli, mentre vi sono abbondanti testimonianze sui coloni⁵⁴.

8. Le considerazioni che precedono, rispecchiano il quadro offertoci dalle fonti, senza alcuna forzatura o fantasia. Esse ci inducono a qualche approfondimento ulteriore sul colonato.

È noto che le fonti ci danno varie categorie: *adscripticii*, *tributarii*, *originales*, *inquilini*, *casarii*. La diversità terminologica implica una diversità sostanziale, almeno per quanto riguarda le modalità del vincolo. Qualche testo rivela la distinzione, ma tende a considerarla senza valore sostanziale, perchè tutto viene ricondotto alla nozione di colono⁵⁵.

Gli *adscripticii* sono gli iscritti alle liste del censo per il pagamento delle imposte introdotte con la riforma di Diocleziano, che aveva come base l'unità fiscale determinata, *iugum* e *caput*. Il Jones ha affermato che la cancelleria imperiale in oriente preferiva accentuare il fatto dell'iscrizione al censo ed essa avrebbe coniato il termine *adscripticius*, mai usato in occidente. Ma vi è una costituzione di Valentiniano in cui il termine ricorre⁵⁶. La legge non ha indicazione del luogo in cui fu emanata, nè contiene la data. Ma poichè essa era diretta a *Germanianus*, *praefectus praetorio Galliarum* e questo personaggio si trova in altri testi del 366 è giuoco-forza attribuirlo allo stesso anno. Il luogo di emissione è probabilmente Remis (Reims), che in quel tempo era la sede abituale di Valentiniano in Gallia. Abbiamo quindi una prova certa che il ter-

⁵⁴ Th. MOMMSEN, *Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I*, Gesamm. Schriften, 3, 182 s.

⁵⁵ *CI*, 11, 48, 13 pr., (400).

⁵⁶ *CI*, 11, 48, 6.

mine venne usato per la prima volta in Occidente, nel 366, e non dall'imperatore Marciano⁵⁷.

All'onere dell'iscrizione erano soggetti i proprietari della terra, i quali rispondevano anche delle persone dei loro dipendenti e di quelle che facevano parte della famiglia del coltivatore. Se lo scopo del vincolo alla terra fosse stato di ordine fiscale non si comprende perchè esso avrebbe dovuto limitarsi ai coloni e non toccare i proprietari, che erano molto più tenuti al pagamento dell'imposta. Per essi invece non è previsto il legame perpetuo con il fondo, dal quale potevano allontanarsi, anche senza venderlo. Del pari non vi è un vincolo analogo per i liberi fittavoli, i quali erano direttamente tenuti alle imposte e si sa che essi esistevano sicuramente⁵⁸.

Per di più vi è differenza tra *adscripticii* in genere ed *adscrip-*

⁵⁷ Così invece JONES, *op. cit.*, 3, 1230; per Marciano *Acta Conc. Oec.*, 2, 1, 353 17 con il termine greco; nel Codice prima menzione in 12, 6, 9 (Leo a. 466). Germanianus ricorre come pp. Galliarum in *CI*, 10, 32, 29 (Ott. 365); *CTh.* 8, 7, 9, (apr. 366 a Reims). Vi è anche un *Germanianus comes sacr. larg.* per la prima volta in *CTh.* 5, 20 (19 maggio 366), ma il SEECK, *RE.* 7, 1251 dubita dell'esattezza della data, perchè il suo predecessore Florentius è ancora in carica nel XV kal. oct. (secondo edd. 17 sett.). In ogni caso non si può trattare della stessa persona, perchè la carica di *praefectus praetorio* era più elevata e non poteva precedere quella di *comes sacr. larg.*, sebbene non vi sia una rigida gerarchia della carriera.

Il testo è però ritenuto interpolato da EIBACH, citato a n. 65 perchè *adscripticius* sarebbe un termine coniato dai compilatori i quali avrebbero così tradotto il termine greco usato nella costituzione di Anastasio, mentre nel Teodosiano esso non ricorre. Anche M. DE DOMINICIS, *I coloni 'adscripticii' nella legislazione di Giustiniano* ora in *Scritti romanistici*. Padova 1970, 12 n. 4 ritiene il testo interpolato, perchè in altri documenti dello stesso imperatore si trova *colonos vel inquilinos*. Non si comprende perchè i compilatori avessero allora interpolato solo questo testo.

⁵⁸ Fonti in JONES, *op. cit.*, 3, 1234 e nella mia *Storia economica*, 414 s. La maggior parte dei documenti proviene dall'Egitto.

1 862

ticci coloni, come del resto tra i tributari ed i coloni, esplicitamente documentata in un'altra costituzione di Valentiniano del 371⁵⁹. Quanto a Sidonio, egli considera il vincolo tributario inerente alla persona del colono, cui si contrappone una *condicio plebeia*; il proprietario può trasformare l'una nell'altra⁶⁰.

L'*adscriptio* al censo stabilita da Diocleziano non implicava il carattere perpetuo del vincolo, perchè le operazioni si ripetevano ciascun lustro e nulla impediva che si procedesse agli aggiornamenti necessari⁶¹. Se la categoria degli *adscripti coloni* era la più importante, il carattere del vincolo ad un fondo determinato non era una necessaria conseguenza del regime fiscale, ma dello stato di colono. Tale vincolo deve essere stato introdotto nel periodo tra la riforma fiscale e la costituzione di Costantino del 332, nella quale si presuppone l'esistenza di un *colonus iuris alieni*. Il vincolo fiscale si trasformò dunque ben presto in un vincolo di dipendenza dal proprietario della terra nella quale il colono era stato censito e conseguentemente in un vincolo con la terra. Con ragione il Seeck ha scritto che i coloni erano *adscripti censu* non alla terra, ma poi ha tratto la conclusione che nella sostanza era la medesima cosa, perchè l'*adscriptio censu* era relativa alle persone che stavano sulla terra. Ma non si tien conto in tal modo del fatto che il censo veniva ripetuto ogni cinque anni e quindi il vincolo per sua natura

⁵⁹ *CI.*, 11, 53, 1, 1.

⁶⁰ Sopra n. 20. Il FUSTEL, *Podere*, cit., 712 n. 1 svaluta il testo di Sidonio.

⁶¹ Il JONES, *op. cit.*, 3, 1228; 2, 669 sostiene che di fatto il censimento non veniva ripetuto e si mantenevano i dati precedenti. Ma le prove addotte non confermano in realtà tale opinione, bensì la prassi del fisco di modificare il meno possibile l'entità dell'imposizione e la valutazione delle terre e dei beni imponibili. Sui metodi del fisco e sulle modalità della riscossione, vedi la mia *Storia della costituzione romana*, 5, 438 ss. Per un'ampio esame dei dati risultanti dalle registrazioni del censo vedi lo stesso JONES, *Census records of the Later Roman Empire*, JRS 43, 1953, 49 ss.; ora *The Roman Economy*, 238 ss.

non poteva essere perpetuo. Se lo divenne fu perchè ragioni diverse da quelle fiscali indussero a questa sostanziale modifica del rapporto. Tali ragioni consistevano nell'interesse ad assicurare la coltivazione delle terre mediante il vincolo obbligatorio dei coloni con esse. Perciò si poteva essere *adscriptus tributario nomine*, ma anche semplicemente vincolato *nomine colonorum*, come dice la costituzione di Valentiniano, la quale dunque dimostra che esisteva la figura del *colonus iuris alieni*, come già risultava dalla costituzione di Costantino. Vi era una *lex a maioribus constituta* e la logica, oltre che le espressioni del testo in cui è menzionata, indurrebbero a ritenere che essa fosse diversa da quella del 332. Rimane peraltro un dubbio, perchè non si riesce a comprendere il motivo della mancanza nelle fonti, nei codici in ispecie, che hanno tante leggi sui coloni, proprio di quella fondamentale⁶²

Il regime del colonato dipendeva da decisioni delle autorità imperiali come è dimostrato dalla sua estensione in talune province, Palestina, Illirico, Tracia, Egitto. Dove tale regime esisteva vi era anche un potere dei privati, i quali nel contrarre un affitto potevano stabilire che il fittavolo divenisse un colono vincolato. Per questo, trattandosi di un mutamento nello stato delle persone, le leggi imponevano una qualche forma di solennità e pubblicità dell'atto⁶³. La ragione dell'istituzione è chiara. Il proprietario terriero era posto in grado di procurarsi un sottoposto, la cui condi-

⁶² *Cl.* 11, 51, 1 di Teodosio. Senza dubbio le parole della costituzione fanno pensare ad una legge generale, che ha disciplinato la condizione del colono. Vedi in tal senso C. St. TUMULESCU, *Über die lex a maioribus constituta*, RIDA, 3, 14, 1967, 429 ss.

⁶³ In *Nov. Theod.* 31, 5 è prescritta una dichiarazione di residenza da parte del sottoposto: *advenae plerumque tenues abiectaeque fortunae*. La sola scrittura privata non è sufficiente per dar vita allo stato di colono, ma occorre l'*adscriptio* al censo o un altro modo legittimo per *Cl.* 11, 48, 22 pr. (Just. a. 531). Nel §2 si parla della *depositio inter acta*.

zione era analoga a quella del servo, senza doverlo acquistare sul mercato e senza sopportare il danno del suo logoramento fisico, ma anzi ricevendo come corrispettivo della terra un affitto. Per di più il proprietario non era costretto a mantenere quella vigilanza indispensabile per il buon funzionamento del lavoro schiavistico. Egli doveva solo assicurarsi che il colono restasse sul fondo e per tale scopo non di rado sarà ricorso anche a garanzie di terzi, come dimostrano largamente i documenti del VI secolo per l'Egitto⁶⁴.

La tendenza della legislazione rivolta a tutelare l'interesse del fisco, quello della produzione agricola e dei proprietari fu quindi nel senso di equiparare nello stesso stato di coloni vincolati alla terra, le diverse categorie che si erano formate, delle quali vi è una eloquente prova nella diversità della terminologia⁶⁵. Così, ad esempio, a proposito degli inquilini una costituzione di Arcadio ed Onorio del 400 diretta al *pp. Galliarum* afferma che sebbene

⁶⁴ Un esempio è in *P. Oxy.*, 1, 135 = *FIRA*, 3, 29 n. 13; in questo contratto tuttavia non sembra che si possa individuare un atto di riduzione in colono di un libero, ma della concessione di un fondo ad un contadino già *adscriptus* ἐναπόγραφος nel territorio appartenente allo stesso proprietario.

⁶⁵ Sulla varietà della terminologia D. EIBACH, *Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Terminologie*, Bonn 1977. Questa dissertazione presenta alcune forzature delle fonti già rilevate da LO CASCIO, *Athenaeum*, 67, 1979, 496 ss., ma non si limita come il titolo farebbe intendere, ad una semplice indagine sulla terminologia, bensì affronta i temi di sostanza della storia del colonato.

È da segnalare anche lo studio del POLARA, *Inquilini qui praediis adhaerent ed aestimatio di un legato nullo*, *BIDR*, 72, 1969, 139 ss., dedicato all'esame dei problemi nascenti dal testo di Marciano in D. 30, 112, pr. con la ragionevole tesi che le parole *sine praediis quibus adhaerent* siano un glossema post-classico (partic. p. 161 s). Non tutti sono d'accordo nel riferire il testo ai coloni, vari studiosi pensano che si tratti di servi; da ult. B. LAPICKI, *La transformation de la nature juridique du colonat romain*, in *Studi Volterra*, 3 Milano 1971, 370.

vi sia distinzione nel nome non vi è quasi - *paene* - diversità nello stato giuridico tra essi ed i coloni *originales*⁶⁶. E dove non vi era una diretta responsabilità del contadino per l'imposta, in quanto l'obbligo di pagarla ricadeva sul proprietario, si ricorreva alla figura dell'*origo*, che un tempo serviva a stabilire il luogo di origine di una persona per gli obblighi municipali⁶⁷. Le finalità economico-sociali inducevano la legislazione ad uniformare il regime giuridico, in modo da avere una crescente diffusione del colonato, come vincolo alla terra, senza peraltro renderlo obbligatorio dovunque e per qualsiasi contratto di fitto, in modo da lasciare una qualche autonomia alla contrattazione libera.

9. Le considerazioni che precedono ci autorizzano ad una conclusione. Il colonato non era un'istituzione universale per l'agricoltura, nè possiamo dire con certezza quale fosse la sua consistenza. Ma esso era derivato da una necessità; senza un vincolo permanente sarebbe stato difficile assicurare la coltivazione in molti luoghi e per conseguenza non solo i necessari rifornimenti alimentari, ma anche il gettito delle imposte. Taluni aspetti rimangono oscuri e lo saranno ancora finchè non si potrà disporre di nuovi documenti. Tra di essi colpisce il fatto che nelle fonti imperiali non si parli mai di una rescissione del contratto, se il colono non adempiva ai suoi obblighi, non pagava il canone pattuito o fissato dalla legge, non coltivava bene la terra, invecchiava e non aveva figli o discendenti per sostituirlo. È difficile credere che in tali eventualità od

⁶⁶ CI. 11, 48, 13.

⁶⁷ Fonti e bibl. in DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1973, 3, 290 s. Per il tardo impero Ch. SAUMAGNE, *Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain*, Byzantion, 14, 1937, 487 ss. Responsabilità del proprietario CI, 11, 1, 14.

in altre, che si possono immaginare, il proprietario non avesse alcun mezzo per liberarsi di un colono inadempiente o negligente o malato ed inutile. Ma se si suppone che tali mezzi esistessero, allora il vincolo cessava di essere perpetuo ed il sistema ne risultava profondamente alterato. Dall'altra parte se la produttività della terra diminuiva o per cattiva cultura o per esaurimento naturale o per continue annate cattive o per altro, come si poteva pensare di tenere il colono legato ad una terra, che non gli dava il necessario per vivere? La stessa esistenza di larghe zone di *agri deserti* dimostra che parecchie terre dovevano essere abbandonate. Ma anche da un altro lato il regime appare, se lo si assume in modo rigido, come impraticabile. Poichè il vincolo era ereditario e si è già visto quanta attenzione viene dedicata allo stato dei figli, allora esso funziona solo in casi di stagnazione o decadenza demografica, vale a dire se il numero dei figli basta appena a sostituire i morti od i vecchi.

Ma dove le nascite superano i vuoti e quindi la famiglia cresce nella sua consistenza, che senso aveva legare al fondo forze di lavoro in eccedenza? Non si poteva costringere una famiglia divenuta più numerosa a continuare a vivere su di una terra divenuta del tutto insufficiente. La legislazione imperiale, come la conosciamo dai Codici teodosiano e giustiniano, sembra insensibile a questi problemi. Ma il contrasto con le fonti dei giuristi classici raccolte nel Digesto appare stridente. Non solo il colonato vi è del tutto ignorato, anche sotto forma di interpolazione nei testi, ma tutta la disciplina dei rapporti interni fra proprietario e conduttore, più volte chiamato colono, sta in primo piano. Gli obblighi reciproci sono disciplinati con cura e questo non si può spiegare con una sorta di inerzia mentale dei compilatori, i quali avrebbero trascurato lo stato delle cose del loro tempo. Il Weber pensa che la mancanza di trattazione del tema deriva dal carattere amministrativo del colonato e da una probabile oscillazione della pratica⁶⁸. Ma

⁶⁸ *Agrargeschichte*, 259; trad. it. 687.

ituto concorrevano norme amministrative e rapporti di diritto privato. Alcuni degli obblighi previsti dalle fonti per l'affitto era l'altro molto pertinenti alla struttura del colonato, come concernenti l'obbligo della buona coltivazione del fondo con pene in caso di inadempimento, che giungevano fino alla rescissione del contratto ed all'espulsione del fittuario⁶⁹. Così anche erano previsti i danni derivanti da forza maggiore⁷⁰ ed il problema di un'epoca di invasioni e disordine doveva essere un tema di attualità. Tutto questo scompare nella disciplina del colonato mentre nel titolo del Codice giustiniano concernente la locazione la disciplina è frammentaria, sebbene sia previsto il caso di forza maggiore e di incursioni di briganti⁷¹. Per la sola costituzione di età tarda concernente i fondi rustici è il Codice di Teodorico⁷²; le successive non si occupano di questo. Senza dubbio le fonti classiche del Digesto presuppongono l'esistenza di contratti di locazione, nella quale le parti erano libere, potevano rinnovare il contratto alla scadenza o rescinderlo prima in caso di inadempimento degli obblighi. Questo era il contrario di un contratto permanente come nel colonato.

Ma se le norme della *locatio-conductio* non erano applicabili al colonato, questo vuol dire che i casi più inquietanti da noi riletti non avevano alcuna possibilità giuridica di soluzione. Rimane ancora il grande interrogativo; come si stabiliva se un contratto dava luogo ad una conduzione libera o ad un rapporto di locazione? E quale era il valore economico sociale di una legislazione che prevedeva tipi tanto diversi di conduzione della terra?

D. 19, 2, 54, 1; cfr. 24, 2, 3; obbligo fondamentale in D. 19, 2, 3; 25, 1, 1. Da ult. B. W. FRIER, *Landlords and Tenants in imperial Rome*, Princeton 1980, 75; il libro è dedicato alla locazione dei fondi urbani.

D. 19, 2, 15, 2.

Cl. 4, 65, 8 e 12.

Cl. 4, 65, 27.

Tutto questo rimane dubbio ed oscuro, nè possiamo avventurare ipotesi, tuttavia a me appare plausibile che il vincolo dei coloni non fosse considerato tanto rigido da impedire qualsiasi mutamento, anche se giustificato da esigenze della produzione agricola.

In fin dei conti il vero interessato alla conservazione del vincolo era il proprietario, mentre lo Stato poteva in molti modi assicurare l'esazione dell'imposta. Era perciò il proprietario che prendeva l'iniziativa di ricercare il colono fuggitivo e lo avrà fatto solo se gli conveniva. D'altra parte egli avrà espulso il colono dalla terra, se non era soddisfatto del suo comportamento o se questi non adempiva ai suoi obblighi. È vero che leggi sembrano vietare l'espulsione del colono, ma nella pratica chi avrebbe intrapreso un giudizio per farsi riassumere? Così bisogna supporre che la vita reale fosse diversa da come appare dalla legislazione. Le descrizioni idilliache del colonato, come ancora una volta quelle del Fustel de Coulanges e di tanti altri, secondo le quali il vincolo era addirittura una garanzia di stabilità per il colono, non tengono alcun conto della disuguaglianza sociale delle parti e perciò delle conseguenze che da essa inevitabilmente derivavano. Era certo più facile al proprietario riacciuffare il colono allontanatosi dal fondo, anzichè a quest'ultimo di farsi riprendere.

10. In contrasto con le descrizioni idilliache dei moderni stanno i dati delle fonti storiche dalle quali risulta uno stato permanente di inquietudine nelle campagne, che si accentuava in periodi di maggiori difficoltà. Abbiamo già detto come il brigantaggio si diffondesse e ricordato le rivolte in Gallia ed altrove. Qui anzi esse risalivano alla fine del III secolo ed anche prima, se si accetta la tesi del Thompson e di altri, che considerano movimenti agrari anche i casi del disertore Materno e di Bulla, quindi come precursori dei *Bacaudae*.

Allorchè si aggiunsero alle condizioni economiche già precarie le invasioni e l'insediamento dei barbari, i quali pretesero la

FRANCESCO DE MARTINO

zione delle proprietà maggiori nelle province occidentali ed in Asia⁷³, allora tutto divenne più difficile.

e prima il reddito della terra non bastava per il canone del proprietario e la sopravvivenza del colono, nel quadro nascente di un reddito globale, cosa sarà avvenuto allorchè esso a essere diviso anche con i nuovi padroni? Quei fenomeni di spopolamento e di carestie tipici dell'alto medioevo non possono ricondursi allo stato delle campagne in questi secoli della transizione dal mondo antico al feudalesimo.

Per questo è difficile immaginare una continuità tra un'epoca e l'altra. Se la schiavitù sopravvive e perfino in taluni momenti ad accrescersi e se le forme di lavoro vincolato alla terra si rinnovano nel IX-X secolo, tutto però era ora diverso ed il moto non era nel senso di confondere in un indistinto stato di servitù le varie forme di dipendenza ereditate dal mondo romano. Il colonato, come vincolo del colono alla terra, era fisso non poteva sopravvivere in mancanza di un'autorità, quella imperiale, che fosse in grado di far rispettare la legge. L'indebolimento del potere ed il disordine sociale, oltre che ragioni economiche, lo rendevano anacronistico. Ma quali erano le forme di dipendenza? Lo stato delle fonti, l'imprecisione terminologica, la varietà della terminologia rendono questo tema ancora più oscuro di come non sia la storia del colonato nell'età romana. Così tra gli storici contemporanei si trovano opinioni di-

1. G. H. A. *Chron. min.*, 1, 660 (a. 442), *Alani, quibus terrae Galliae cum incolis dividendis a patricio Aetio traditae fuerant, resistentes armis et expulsis dominis terrae possessionem vi adipiscuntur; ibid.* a. 440 *desertinae urbis rura Alanis quibus Sambida praecerat, partienda traduntur*; 2, 232 *eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque cum Gallis divisaverunt*. Il modo consueto era quello dell'*hospitalitas*. Su questo e sulle condizioni che avrebbero indotto ad accettare l'insediamento dei barbari e cioè sulle *Bacaudae* v. THOMPSON, art. cit., JRS 1956, 69 s.

verse sul carattere e sulla cronologia della servitù, fino alla tesi del Bloch, che nega l'esistenza della servitù della gleba, sia per la sostanza che per la terminologia nell'alto Medioevo. Si aggiunga che l'ordinamento non era uniforme per tutte le province occidentali; nella stessa Gallia si distinguono tipi diversi nel Nord e nel Sud e non si può generalizzare alcun tipo di dipendenza. Tuttavia un'idea mi sembra indubbia. Senza l'esistenza di un'autorità, che fosse in grado di perseguire il colono fuggitivo, colui che aveva abbandonato la terra di origine è difficile immaginare un vincolo con un fondo determinato. Perciò il vincolo personale, quello del *servus de corpore* sembra più intonato della servitù della gleba con lo stato generale della società e del potere politico. Tuttavia la tesi della continuità del colonato romano, con un successivo ampliamento ha sostenitori autorevoli⁷⁴.

Caratteristico delle difficoltà di una ricostruzione è il fatto

⁷⁴ Il più illustre sostenitore di questa tesi è il FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain*, in *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1894 rist., Bruxelles 1964 1 ss. In quest'opera fondamentale, come del resto in altri scritti del FUSTEL, spesso l'immaginazione sostituisce le prove. Ai nostri giorni P. COLINET, *Le colonat dans l'empire romain*, in *Le Servage*, Recueil de la Société J. BODIN, 1959, 116 ss. ridimensiona la tesi del Fustel de Coulanges e sostiene che i servi della gleba derivavano dagli schiavi, non dai coloni. Aderisce M. PALLASSE, ivi 128 con altre citazioni. Per l'allentamento del vincolo con la terra vedi già F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*. I, Città di Castello 1907, 68 ed i documenti ivi citati; ancor meno il vincolo esiste in Spagna nell'alto Medioevo, secondo le mie opinioni nello scritto che appare negli "Studi in onore di A. JORS".

Per una critica all'idea di una società immobile già A. H. M. JONES, *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century* (ed. A. MOMIGLIANO, London-Oxford 1963, 34 s.). Principalmente R. MAC-MULLEN, *Social Mobility and Theodosian Code*, JRS. 54, 1964, 49 ss. (tr. tedesca in H. SCHNEIDER, *Sozial und Wirtschaftsgeschichte* cit., 155 ss. Il rilievo che la ripetizione delle leggi prova la loro inosservanza è indubbio e fatto da molti, compreso chi scrive.

che un autore dell'autorità del Salvioli⁷⁵ ha modificato nel corso del tempo le sue opinioni, ha alquanto sfumato la determinazione della data in cui il processo ebbe a compiersi, sostituendo al X secolo un indistinto riferimento al periodo successivo alle invasioni e soprattutto ha omesso le parole "una classe che noi diciamo servi di gleba", rivelatrici del fatto che le fonti dell'epoca non conoscevano l'uso di tale terminologia. Per quanto riguarda la Francia il Bloch ha fornito una esauriente documentazione sull'inesistenza della categoria nei documenti dell'epoca ed ha attribuito la paternità della denominazione ad Irnerio⁷⁶ dal quale sarebbe poi trasmigrata in altri autori. Per quanto riguarda l'Italia la stessa grande varietà delle denominazioni dimostra l'inesistenza di una categoria unitaria. Il legame con la terra non era stato cancellato ancora alla fine del VI secolo.

Gregorio Magno nella sua opera di riordinamento delle proprietà della Chiesa riafferma la norma della legislazione imperiale, che vincolava i figli dei coloni al fondo e vieta il loro matrimonio fuori della massa, *cui legē et conditione ligati sunt*⁷⁷. Vediamo che era già sorto l'uso, tipicamente medievale, di subordinare il permesso per i matrimoni al pagamento di una tassa alla Chiesa, che appunto Gregorio limita a non più di un solido⁷⁸. Anche nei secoli successivi si rilevano tracce dell'antica condizione, come risulta dai numerosi documenti nei quali si trasferiscono fondi talvolta assieme ai coloni altre senza di essi⁷⁹. Una sistemazione giu-

⁷⁵ *Storia del diritto italiano*, Torino 1928, 308 e 319, diversamente in altre edizioni, ad es. la 3a (1899), 278 e 292.

⁷⁶ *Servo della gleba* (1921) in *La servitù nella società medievale*, part. 278.

⁷⁷ *Ep.*, 10, 28.

⁷⁸ *Ibid.*, 1, 42.

⁷⁹ Fonti citate in PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1894, 3, 36 ss., 40 ss.; un'ampia raccolta di fonti in CRACCO RUGGINI, cit., indice p. 657 sotto la voce coloni; un'esposizione aggiornata in DOEHAERD, *Economia e società*, cit., 101 ss.; inoltre R. BOUTRUCHE, *Seigneurie et féodalité*, 1968², trad. it. Bologna 1971, 2, 316 ss. Va anche ricordato il libro di G. LUZZATTO, citato alla n. 85.

ridica è peraltro pressochè impossibile, perchè i termini sono molto vari e non disponiamo di fonti che abbiano un minimo di quella precisione tipica della giurisprudenza romana o anche della più ridondante, enfatica e meno rigorosa e limpida sistematica delle scuole tarde e della cancelleria imperiale romano-bizantina. Comunque nemmeno nei documenti italiani dell'epoca si trova l'espressione di servitù della gleba, almeno per quel che ci è dato di conoscere, nè l'espressione è ancora molto diffusa dopo che Irnerio l'aveva usata. Infatti la stessa Glossa accursiana nel commento alla legge 1 D 1, 5 ripete la critica all'insufficienza della *summa divisio* tra liberi e servi, adduce fra gli esempi il caso degli *adscripticii*, ma per essi dice semplicemente *non differunt a servis in eo, quod possunt vendi, ut servi cum gleba tantum*.

Ma non è nostro intento di ricostruire qui per l'Italia la storia dell'espressione, come ha fatto il Bloch. Importante è invece ai nostri fini la questione di sostanza, se cioè si possa configurare lo stesso sviluppo, che il Bloch ha affermato per la Francia, vale a dire una netta distinzione fra la servitù antica e quella dell'alto Medioevo, tra il legame con la terra ed il vincolo puramente personale con il signore, il servo cioè *de terra* e quello *de corpore*. A me non sembra di fronte ai documenti pervenuti, che la distinzione rigida si possa sostenere. Dove esisteva un potere qualsiasi, come ad esempio quello della Chiesa, l'antico vincolo romano del colonato poteva essere sopravvissuto e così ci spieghiamo perchè vi siano testimonianze di esso in documenti relativi a proprietà della Chiesa. Dove invece il potere si era dissolto ed in suo luogo si era venuta formando un'istituzione di tipo signorile il vincolo con la terra aveva ceduto di fronte a quello tipico della signoria. È dunque improprio parlare sia di continuità, sia di una rigida distinzione.

11. Anche per altri versi la continuità è difficile da provare. Essi concernono l'organizzazione produttiva della grande tenuta e la prestazione di giornate di lavoro da parte dei contadini, colo-

ni o servi, cui veniva affittato un podere nell'ambito della stessa⁸⁰. Le nostre fonti di informazione sono ora abbondanti, anche se la maggior parte riguarda beni della Chiesa o del regno. La Doehaerd ha affermato che nessun testo permette di precisare l'entità delle prestazioni di lavoro prima dell'VIII secolo⁸¹. In realtà il primo documento è quello relativo ai beni della Chiesa ravennate intorno alla metà del VI secolo, nel quale si attestano opere settimanali⁸². Questa è la prima apparizione di consistenti opere prestate da coloni e villici, ben diverse da quelle del tutto complementari dei *saltus* africani del II secolo. Che il sistema fosse in uno stadio originario è dimostrato dal fatto, che non per tutti i beni della stessa Chiesa si impiegano opere dei coloni⁸³.

Diversamente appare lo stato delle cose nell'VIII-X secolo.

Qui le leggi ed i documenti provano la diffusa esistenza di un regime agrario, nel quale era abbastanza consueta l'esistenza di tenute con una parte dominicale e molti mansi con servi o coloni, tenuti a prestazioni di lavoro in essa⁸⁴.

⁸⁰ CI, 9, 49, 7, pr. - 1 (369) addotto per dimostrare che un *praedium* era considerato un tutto unico e quindi comprensivo di parti affidate a coloni, non può assolutamente essere interpretato in questo modo. La norma si riferisce ad un caso di *proscriptio bonorum*, cioè di confisca dei beni per effetto di delitto, e non ad un singolo fondo; esso dice testualmente *bonorum eius indago diligentissime celebretur*.

⁸¹ *Economia e società*, 314 n. 119.

⁸² *P. Ital.*, 3.

⁸³ Vedi l'elenco dei canoni nella seconda parte del documento cit.

⁸⁴ *Lex Baiuw.* (MGH, 6), 1, 13: *andecenas legitimas, hoc est pertica 10 pedes habentem, 4 perticas in transverso, 40 in longo arare seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. A' tremisse unusquisque accola ad duo modia sationis excollegere seminare colligere et recondere debent et vineas plantare, fodere, propaginare, praecidere, vindemiare. Reddant fasces de lino, de apibus 10 vasa, pullos 4, ova 15 reddant. Paraforestos donent, aut ipsi vadant ubi eis iniunctum fuerit. Angarias cum carra faciant, usque 50 lewas amplius non minentur.* - L'esemplare B 5 aggiunge

È vero che per lo più i documenti riguardano beni della Chiesa e quindi appartengono ad un'organizzazione probabilmente diversa da quella dei signori privati, ma non vi è dubbio che il regime agrario di tali beni costituiva uno sviluppo di quello rivelato dai documenti ravennati. È chiaro che si era compiuto un grande mutamento di ordine qualitativo. In luogo della tenuta razionale modellata sull'esempio della villa romana nacque un regime agrario, nel quale le stesse persone, fossero liberi o servi, coltivavano il fondo ad esse concesso ed insieme quello del padrone, spesso diviso anch'esso in parti limitate, per consentirne la coltivazione da parte di un solo colono.

Poichè non era possibile che questi attendesse contemporaneamente alla coltivazione del proprio fondo e di quello del padrone, soprattutto nei periodi di maggior lavoro, come aratura e raccolto, allora bisognava creare le premesse per la duplice cura e queste consistevano in un rapporto più o meno equilibrato tra il manso del signore e quelli dei contadini. Le soluzioni non erano uniformi e talvolta accadeva che il manso o i mansi del contadino

Hoci

debet prato arpentum uno claudere secare collegere et trahere; il B' ha *fenum* invece di *uno*. La maggior parte dei documenti provengono dagli inventari dei monasteri, fra i quali sono famosi quelli dei Polittici di S. Germano e S. Remi, degli ultimi anni del regno di Carlo Magno il primo, non anteriore a Carlo il Calvo il secondo, sotto l'episcopato di Hincmar. Si possono ricordare altri, come quello di S. Bertin; vari documenti per la Lorena sono pubblicati nell'ampia e bella ricerca di Ch. E. PERRIN, *Recherches sur la Seigneurie Rurale en Lorraine*, Paris 1935, ristampa Genève; per la Borgogna A. DÉLÉAGE, *La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du onzième siècle* Mâcon 1941. Altre cit., in B.H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale*, trad. it. Torino 1972, 57 ss., DOEHAERD, *op. cit.*, 121 ss. etc. CRACCO RUGGINI, *Economia e società cit.* a n. 76. Vanno anche ricordati testamenti e formulari. In tutta questa ampia documentazione vi sono scarsissime prove del vincolo del colono alla terra. V. ad esempio nei Capitolari: *capit. missor.* a 803, C. 10. I, p. 115 *Karoli M. cap.* (803-813) c. 4, I, p. 143. Per una descrizione della tenuta signorile v. fra tutti M. BLOCH, *I caratteri originali della storia rurale francese*, trad. it., Torino 1973, 77 ss.

fossero molto estesi e limitati gli obblighi di lavoro per il fondo del proprietario⁸⁵. Caratteristica la divisione tra mansi servili e mansi ingenuili, la cui diversità non consiste nella persona del titolare della concessione, ma nella quantità delle opere dovute, maggiore nei primi, un chiaro residuo dell'economia a schiavi. Interessante è il fatto che molte volte nei documenti non appare nemmeno il termine *colonus*, come ad esempio nei numerosi inventari lorenesi studiati dal Perrin, nei quali le obbligazioni dei dipendenti sono chiamate con il termine *servitium servire* etc. Quel che emerge è un regime agrario, nel quale il rapporto tra signore e dipendente si configurava più come di tipo demaniale, donde anche il nome di *census*, che di legame con la terra.

La prestazione delle opere poteva quindi divenire una parte integrante del corrispettivo dovuto dal contadino, se non addirittura l'intero corrispettivo, il che allentava il vincolo con la terra, tipico del colonato romano. La diversità del regime politico ed economico del Medioevo rispetto all'età romana non giova alla tesi della continuità.

Pensare che l'antico colonato sia risorto intorno al mille in una indistinta servitù della gleba, nella quale, a giudizio di molti, sarebbero confluite le varie categorie di dipendenti, è idea molto ardita. Chi scrive non ha la competenza necessaria per affrontare il problema, ma non può non rilevare la varietà persistente della terminologia sulle forme di servaggio e la confusione esistente nelle fonti.

⁸⁵ Prove in FUSTEL DE COULANGES, *Recherches* cit., 171 e 177. Una grande quantità di giornate di lavoro, 60.000 all'anno, è stata calcolata da G. LUZZATTO, *Mutamenti nell'economia agraria italiana dalla caduta dei Carolingi al principio del secolo XI*, in "I problemi comuni dell'Europa postcarolingia", Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2, 1955, 21Z7; per l'Abbazia di Brescia nel 906 e già *I servi delle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX-X*, Pisa 1910, 28 e 71.

Questa uniforme categoria, di servitù della gleba è piuttosto il prodotto di una storiografia influenzata dalle idee di Voltaire, di Montesquieu, dell'Enciclopedia e delle *doléances* della rivoluzione, come aveva già visto il Bloch. Così si è in qualche modo oscurata la complessità del processo storico e la diversità delle forme dipendenti rispetto all'antico colonato⁸⁶.

⁸⁶ Questo studio era in stampa allorché è stato pubblicato il libro del
BOSSIER, *Enfance de l'Eu*, delle cui tesi ci occupiamo altrove.

1) Per le citazioni di libri e articoli da riviste, sia nel testo che nelle note, si seguano, rispettivamente, questi due esempi: F.PASCHOUD, Cinq études sur Zosime, Paris 1975, 25.- P.BROWN, The rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, JRS 61, 1971, 80-101.

E' preferibile non indicare le Case editrici. Il luogo di edizione, da citarsi di norma, va indicato nella forma linguistica originaria.

Sono ammesse abbreviazioni note di opere moderne; ad es. PSC (= Il pensiero storico classico) di S.MAZZARINO; LPE (= The Later Roman Empire) di A.H.M.JONES.

2) Dizionari, enciclopedie, collezioni di testi, ecc. vanno in maiuscolo corsivo ed in sigle. Es.: LSJ; RE; PG; CSEL; CAF; TGF; MGH; CIL; ThLL, ecc.

3) Libri, capitoli, paragrafi vanno indicati con numeri arabi.

4) Per le sigle delle riviste si seguano rigorosamente quelle dell' Année Philologique, in carattere tondo, senza virgolette. Le riviste ivi non comprese vanno citate per esteso.

5) I nomi degli autori antichi e i titoli delle opere vanno abbreviati secondo il Lexicon di LIDDELL-SCOTT-JONES (per i Greci); il Thes.L.L. (per i Latini) e il dizionario di LAMPE (per i Greci cristiani). I titoli delle opere latine e greche, abbreviati secondo i lessici suddetti, vanno sottolineati ed avranno iniziale minuscola se si tratta di nomi comuni, maiuscola se si tratta di nomi propri. Es.: Pl.Grg. 507 c; Ov.fast. 6, 812; Eus.h.e. 3, 31, 3.

6) Per "seguinte" e "seguinti", vanno usate, rispettivamente, le abbreviazioni s. e ss., staccate dal numero che le precede (es. 73 s.).

7) Le pagine vanno indicate per esteso (es. 105-109 e non 105-9).

8) Per gli Studi in onore, Scritti minori, Miscellanee, Atti dei congressi, ed opere simili, va usato il tondo tra virgolette; l'opera va indicata per esteso, preceduta da: in. Es.: H.KARPP, Viva vox, in "Mullus. Festschr.Th.Klauser", Münster 1964, 190-198.

9) Ibidem va abbreviato ibid.

10) I brani latini, sia nel testo che nelle note, vanno sottolineati.

11) Le citazioni letterali di frasi, nonché i termini isolati, in lingua straniera vanno in tondo tra virgolette.

12) Le edizioni di un testo o di un saggio successive alla prima vanno segnate in maniera esponenziale sulla data di pubblicazione del volume. Es. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana 5, Napoli 1975²

13) I rinvii vanno segnalati con: cfr.

AVVERTENZE PER IL CORRETTORE

Per motivi tecnici la prima bozza viene prodotta in stampante, in quanto essa serve solamente per individuare eventuali errori di battuta, pertanto non risulteranno né il corsivo, né il neretto, né eventuali parole in greco; inoltre sono presenti errori che costantemente si ripetono ma essi non vanno considerati tali né vanno corretti.

Esempio:

EMEM = Capoverso

"u = ü

pi'u = più

'i = i

'E = È

Tali inconvenienti non si verificheranno nelle successive bozze, che saranno impaginate in modo definitivo.

A proposito dei criteri di citazione, i Sigg. Autori potranno rilevare qualche piccola discordanza rispetto alle norme a suo tempo fissate, dovuta alla necessità di uniformare ulteriormente i suddetti criteri.

Si avvisa che, nel caso in cui le presenti bozze non saranno corrette e restituite entro il termine massimo di un mese, la Redazione provvederà direttamente alla loro correzione.

Per accelerare i tempi di stampa, non è previsto l'invio di seconde bozze, la cui correzione, come delle successive, sarà curata direttamente dalla Redazione.

Si prega di spedire le bozze a:

Istituto di Storia antica - Fac. di Lettere
Università degli Studi
98100 - MESSINA

N.B. I numeri di rinvio alle note e i numeri di edizione saranno realizzati in superino.

Z l'Interpretatio (Brev. 9.9.1)

afferma che vi è omicidio si occidere voluisse
convincitur. Più esattamente

2 Ad es. Maometto e Carlo Magno (trad. it.), Bari, 1980, 61 ss.

3 Salv. gub. 6, 24-26.

4 Paneg., 10 (2), 4, 3: 11 (3), 5, 3: 7 (6), 8, 3.

5 Hydat. chron. in MGH AA. Chron. Min., 2, 27, 158.

6 Sulla tendenziosità delle fonti e sui loro silenzi acute osservazioni in THOMPSON, art. cit., n. 1, in SCHNEIDER, 30 s.

7 Paneg. 10 (2), 4, 3.

8 9, 20, 3, ~~13, 3~~

9 39, 17, e 19; cfr. Zonar. 12, 31.

10 Paul. Pell. 333 ss.

11 Const. (Germ. Ed. Borius), Paris, 1965. Sul Querolus MAZZARINO, Note di storia economica tardoromana, Economia e Storia, 13, 1966, 461 ss.

12 Paneg. 11 (3), 10 (11), 4, 2.

13 Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste, Paris, 1981.

14 L'Epitome Gai, Milano, 1937, 135 ss.

15 CTh 9, 12, 1 (319), che ritiene non punibile la morte del servo provocata da correzioni corporali, mentre punisce quella voluta; 9, 12, 2 (326), in cui si afferma lo stesso principio, ma si vieta la ricerca della volontà omicida. Al contrario l'Epitome Gai 3, 1 vieta al dominus il diritto di uccidere il servo e giustifica la morte solo se essa sia avvenuta fortuitamente (casu) nel corso di correzioni. Il servo colpevole di un delitto capitale deve essere condannato dai giudici pubblici competenti.

16 Die sozialen Gründe des Unterganges der antiken Kultur Die Wahrheit, 1896, 59 ss., ora in Storia economica e sociale dell'antichità (trad. it. Roma 1981-381 ss.). Pur movendo dalle considerazioni del Weber giunge a conclusioni diverse il Mazzarino La fine del mondo antico, Milano, 1959, 146 ss. Sulle lassite cfr. in-v-m Weber, Agrargeschichte, 275 (Trad. it. 698).

17 Chron. Gall. in Chronica Min. 1, 660, 117 ...omnia paene Galliarum servitia in Baccaudam conspiravere, con riferimento alle vicende del 435 ed all'opera di Tibattone: SIRAGO, Galla Placidia, cit., 362.

T é p v.

P 5, 31

h +

- servitudo

+

+

18 *Zur Geschichte der agrarischen Entwicklung Roms unter den Kaisern, oder die Adscripticii, Inquilinen und Colonen*, Jahrbüch. Nat. Oekon. 1864, 206 ss. (tr. it. in *Bibl. Ec.* 2, 470 ss. L)

19 *Colum* 1, 7; *Plin*, ep. 3, 19; 9, 37. Sui testi giuridici v. n. seg. Critiche all'interpretazione del *Rodbertus* in *CLAUSING*, *The Roman Colonate*, New York, 1925, rist. Roma, 1965, 114 ss. etc., vedi ora G. GILIBERTI, *Servus quasi colonus*, Napoli, 1981, 23.

20 *D.* 15, 3, 16, (Alf. 2 dig.); 40, 7, 14, pr. (Alf. 4 dig.); 33, 7, 12, 3 (Ulp. 20 *ad Sab.*); 33, 7, 20, 1 (Scaev. 3 *resp.*); 33, 7, 18, 4 (Paul. 2 *ad Vit.*); *Cl.* 4, 14, 5 (Gord. 243); *Cl.* 16, 18 (Diocl. et Max. 293). Testimonianze epigrafiche: *Inscr. It.* 592; *ILS* 745, 7455, 7455a; *CIL*, 7957; IX, 3675; 7674; VI 19276; V, 8190.

21 Così in *Paul. Sent.* 3, 6, 48, dove le parole *vel colonus* sono probabilmente un'aggiunta postclassica: da ult. GILIBERTI, *Servus quasi colonus*, 146 ss. Diversamente *SEGRE*, *Studio sull'origine e sullo sviluppo del colonato romano*, ora in *Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica*, Torino 1974, 369, il quale respinge la tesi critica per ragioni di ordine generale, ma intende il *vel* come un *velut* o quasi, dunque un *actor quasi colonus*.

22 *Ed. Theod.*, 21, 84: 97: 98: 104: 109: 121: 122: 148. *Lex Rom Burg*, 6, 2, 12, 2; 14, 37, 6; 46, 2.

23 *Cl.* 5, 17, 1 (Brev. 5, 9, 1). Un'esatta interpretazione di *fugam meditantur*, nel senso di attuazione o tentativo di fuga e non di semplice intenzione è in A. SANTILLI, *Origine del colonato*, Studi Senesi, 87, 1967, 145.

24 *Cl.* 11, 53, 1, 1. Pene corporali: *Cl.* 7, 24, 1, 1, (530-534); 11, 48, 24, 1; *NA* 22, 17.

25 Fonti in F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1979, 2, 415; M. KASER, *Das Römische Privatrecht* 2, München, 1915, 101.

26 *Nov. Val.* 31, 6. *Interpr.*; *Cl.* 11, 69, 1 (Zeno).

27 *Cl.* 10, 32, 29.

28 *Cl.* 11, 68, 4 (367?).

29 *Cl.* 68, 1, pr - 1.

30 *Nov. Val.* 31, 6 (451)

31 *creati sunt vel creantur* nel testo; si potrebbero anche intendere nel senso di nati, ma nello stesso testo si usa il termine *editi*, cioè partoriti.

32 *Cl.* 11, 68, 21 del 530; anche 24 pr.

33 *Nov. Iust.* 54, pr. - 1.

34 *Nov. Iust.* 162, 2, del 1 539.

35 *Edictum de adscripticiis et colonis* del 540.

36 Fonti in KASER, *Röm. Privatrecht* cit., 2, 101 n. 36, il quale pensa ad una distinzione fra Ovest ed Est seguendo la tesi del PALLASSE. Quanto alla c. di Costantino sugli schiavi, *CTh*, 2, 25, 1 del 325; PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcune costituzioni di Costantino*, Labeo 1977, 306 ss.

³⁷ Fonti in O. SEECK, *Colonatus*, RE, 4, (1900), 507; KASER, *Röm. Privat-recht*, 2, 100, n. 42.

³⁸ Cfr. ad es. ~~et~~ 11, 48, 11 del 396 e 5, 18, 1, 2, del 419 etc.

³⁹ Più marcatamente Salv. 5, 8, 9, 38-45; meno Aug. civ. 10, 1, 2, e Isid. 11, 48, 12 e 14.

⁴⁰ Ep. 5, 19, 2: tributario plebeiam potius incipiat habere personam quam colonariam.

⁴¹ Salv., cit. a n. 39 e Chrys. hom. in Mt., 61, 3.

⁴² Vedi la discussione su questo problema in *Storia economica*, 2, 398 ss.

⁴³ Vedile esposte in A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, trad. it., Milano 1981 (dalla quale cit.), 3, 1193 ss.; in sintesi la mia *Storia economica*, 2, 397 ss.

⁴⁴ Prove in ~~Jones~~, op. cit., 2, 1236 ss.

⁴⁵ Esempi di tali trasformazioni in *Storia economica*, cit., 2, 514 ss.

⁴⁶ *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961; rist. 1979.

⁴⁷ Prove in M. T. W., ARNHEIM, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, 144 ss.; JONES, op. cit., 3, 1209 ss.

⁴⁸ N. D. FUSTEL DE COULANGES, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1885, 45 ss.; *Il potere presso i Romani* (1886), Bibl. St. Ec., 2, 1, 717, ss.; M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891, rist. Amsterdam 1962, 195 ss., trad. it. Bibl. St. Ec. 2, 644 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1961, 406 ss.; *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano* in Nuove questioni di storia antica, Milano 1969, 781; JONES, op. cit., 3, 1228; DOEHAERD, *Le Haut Moyen Occidental: économies et sociétés*, Paris 1971; tr. it. col titolo *Economia e società dell'alto medioevo*, Bari 1981, 78, e 311 n. 3.

⁴⁹ Colum. 2, 12, 1. Il calcolo sarebbe diverso e le giornate raddoppierebbero, se si prendesse come riferimento l'iscrizione di Gars Mezuar, proveniente da località vicina, con un reclamo analogo di coloni. In essa si ha la cifra III invece di binas. Il testo è molto lacunoso e perciò non riportato in varie edizioni di fonti. Su di esso da ult. I. KOLENDO, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris 1976, 69 s.; *Le problème du développement du colonat en Afrique romaine sous le Haut-Empire*, in *Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques*, Colloque international de Besançon 1974, Paris 1979, 406, 408. Si limita ad una breve menzione D. FLACH, *Inscriptionenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika*, Chiron, 8, 1978, 441.

CJ.

L fondo

L C)

H JONES

S =
H +e
T Age

L R.

H III

I 2.

⁵⁰ D. 19, 1, 49 pr. Che in D. 19, 2, 9, 3 si parli di una *lex locationis* non prova l'esistenza del regime predetto. Il termine *colonia* in D 19, 2, 24, 4 non significa, come vuole il Weber, una comunità, ma un podere condotto da coloni. Il fatto che vi sia un *conductor* con la sua famiglia di schiavi, D 19, 2, 11 pr. ovvero un *procurator* il quale fa un contratto con il colono, D 20, 1, 21, non prova assolutamente nulla. La deduzione che al colono è concessa solo una parte del fondo è arbitraria. Il caso di D. 20, 1, 32 prova esattamente il contrario e cioè che una parte dei fonsdi - *praedia* al plurale - del debitore era gestita *sine colonis* mediante un *actor* con servi assegnatigli, i quali rientravano nel pegno se erano stati addetti in modo permanente. In D 32, 78, 3 vi è una formula di stile, come è confermato dal ritrovarla in 101, 1: (l'ipotesi è quella di un legato di debiti di coloni e di servi che si trovino eventualmente sul fondo al momento della morte, ma questo non implica che coloni e schiavi coesistessero nella stessa forma di coltivazione. In D 33, 2, 91 pr. effettivamente si parla di *reliqua actorum et colonorum* assieme, ma non risulta che il legato concernesse un unico fondo, anzi il testo parla di *praedia* al plurale. D. 7, 8, 4, può intendersi nel senso che la *familia* sia portata sul fondo dal colono o come ipotesi alternativa di gestione diretta da parte del *dominus*. Vari altri testi citati dal Weber provano l'esistenza di fittavoli liberi; più importanti sono quelli relativi alle obbligazioni dei coloni, sul che torneremo più oltre. Il passo di Columella 1, 7 non significa che le opere riguardano il fondo gestito direttamente, ma che il proprietario deve esigerle con più cura delle mercedi sempre per i fondi dati in fitto, essendo maggiore il suo interesse alla buona coltivazione. Ciò posto si ponesse tra gli obblighi principali del fittavolo è provato dalle fonti, come lo stesso Weber cita e che esamineremo innanzi

⁵¹ P. Ital. 3.

⁵² Per l'Egitto, da cui abbiamo la maggior parte dei documenti, JONES, *op. cit.*, 3, 1240 n. 90; per l'Italia CRACCO RUGGINI, *Italia annonaria*, 248 ss.; sui prezzi delle terre 497 ss.

⁵³ Questo è il caso della posizione di STALIN, sul carattere rivoluzionario del passaggio dalla schiavitù al colonato, che influenzò a suo tempo la storiografia sovietica.

⁵⁴ Th. MOMMSEN, *Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I*, *Gesamm. Schriften*, 3, 182 s.

⁵⁵ *CI*, 11, 48, 13 pr., (400).

⁵⁶ *CI*, 11, 48, 6.

⁵⁷ Così invece JONES, *op. cit.*, 3, 1230; per Marciano *Acta Conc. Oec.*, 2, 1, 353 17 con il termine greco; nel Codice prima menzione in 12, 6, 9 (Leo a. 466), Germanianus ricorre come pp. Galliarum in CI, 10, 32, 29 (Ott. 365); Ch. 8, 7, 9, (apr. 366 a Reims). Vi è anche un *Germanianus comes sacr. larg.* per la prima volta in ~~Ch. 11~~, 20 (19 maggio 366), ma il SEECK, RE. 7, 1251 dubita dell'esattezza della data, perchè il suo predecessore Florentius è ancora in carica nel XV kal. oct. (secondo ed. 17 sett.) [In ogni caso non si può trattare della stessa persona, perchè la carica di *praefectus praetorio* era più elevata e non poteva precedere quella di *comes sacr. larg.*, sebbene non vi sia una rigida gerarchia della carriera.

Il testo è però ritenuto interpolato da EIBACH, citato a n. 65 perchè *adscripticius* sarebbe un termine coniato dai compilatori i quali avrebbero così tradotto il termine greco usato nella costituzione di Anastasio, mentre nel Teodosiano esso non ricorre. Anche M. DE DOMINICIS, *I coloni 'adscripticii' nella legislazione di Giustiniano* ora in *Scritti romanistici*. Padova 1970, 12 n. 4 ritiene il testo interpolato, perchè in altri documenti dello stesso imperatore si trova *colonos vel inquilinos*. Non si comprende perchè i compilatori avessero allora interpolato solo questo testo.

⁵⁸ Fonti in JONES, *op. cit.*, 3, 1234 e nella mia *Storia economica*, 114 s. La maggior parte dei documenti proviene dall'Egitto.

⁵⁹ CI, 11, 53, 1, 1.

⁶⁰ Sopra n. 20. Il FUSTEL, *Potere*, cit., 712 n. 1 svaluta il testo di Sidonio.

⁶¹ Il JONES, *op. cit.*, 3, 1228; 2, 669 sostiene che di fatto il censimento non veniva ripetuto e si mantenevano i dati precedenti. Ma le prove addotte non confermano in realtà tale opinione, bensì la prassi del fisco di modificare il meno possibile l'entità dell'imposizione e la valutazione delle terre e dei beni imponibili. Sui metodi del fisco e sulle modalità della riscossione, vedi la mia *Storia della costituzione romana*. Per un'ampio esame dei dati risultanti dalle registrazioni del censo vedi lo stesso JONES, *Census records of the Later Roman Empire*, JRS 43, 1953, 49 ss.; ora *The Roman Economy*, 238 ss.

⁶² CI, 11, 51, 1 di Teodosio. Senza dubbio le parole della costituzione fanno pensare ad una legge generale, che ha disciplinato la condizione del colono. Vedi in tal senso C. St. TUMULESCU, *Über die lex a maioribus constituta*, RIDA, 1967, 429 ss.

⁶³ In *Nov. Theod.*, 31, 5 è prescritta una dichiarazione di residenza da parte del sottoposto: *advenae plerumque tenues abiectaeque fortunae*. La sola scrittura privata non è sufficiente per dar vita allo stato di colono, ma occorre l'*adscriptio* al censo o un altro modo legittimo per CI, 48, 22 pr. (Just. a. 531). Nel §2 si parla della *depositio inter acta*.

Λ).
LT
1.
H CTh. 5,
15

+edd.

L.

7 ut. 2,

1;

7 5,438 s.

1 +

Λ 5.3, 14,

δ H,

¹ Vedi su tali movimenti V. A. SIRAGO, *Galla Placidia e la trasformazione politica dell'occidente*, Louvain 1961, 369 ss.; PARETI, *Storia di Roma* 6, 16, 137 etc.; MUSSET, *Les invasions. Les vagues germaniques*, Paris 1969, 226 ss.; THOMPSON, *The Settlement of the Barbarians in Southern Gaul*, JRS 46 1956, 69 ss.; *Peasant Revolts in Late Roman Gaul and Spain* P & R, 1952, 11 ss.; ora anche in traduzione tedesca in H. SCHNEIDER, (Hrsg.) *Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1981 29 ss. Vedi anche per quanto riguarda i sovietici SEYFARTH, *Neue sowjetische Beiträge zu einigen Problemen der alten Geschichte. Das Problem der Bagaudae und die Frage der freien Lohnarbeit in neuen Lichte*, Berlin 1960; ENGELMANN, *Zur Bewegung der Bagaudae im römischen Gallien*, "Festschrift Spremberg", Berlin 1956, 273 ss.; DMITREV, *Il movimento dei Bagaudae*, VDI 4, 1940, 101 ss. (in russo); KORSUNSKIJ, *Il movimento dei Bagaudae*, VDI 1957, 71, ss. (in russo); sui *Circumcelliones*, oltre le storie sull'Africa cf. SAUMAGNE, *Ouvriers agricoles ou rôdeurs de celliers? Les circumcelliones d'Afrique*, Annales (HES) 6, 1934, 331 ss.; Th. BUTTNER-E. WERNER, *Circumcelliones und Adamiten*, Berlin 1959; S. CALDERONE, *Circumcelliones*, PP. 22 1967, 194 ss.; A. H. M. JONES, *Were ancient Heresies National or Social Movements in Disguise? The Roman Economy* Oxford 1974, 324, studio dedicato principalmente ai Donatisti. Nega per la Spagna il carattere sociale ai Bagaudae il SANCHEZ ALBORNOZ, in "Il passaggio dall'antichità al Medioevo in Occidente, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo Spoleto 1962 437; diversamente N. PASTOR, *Consideraciones sobre el caracter social del movimiento bagaudico en la Galia e Hispania a fines del Imperio Romano* 1978. Per ultimo D. LASSANDRO, *Le rivolte bagaudiche nelle fonti tardo romane e medievali: Aspetti e problemi* Inv. Loc. 3-4, 1981-82, 57 ss. (con Appendice di testi presentati diversamente dalla raccolta del B. KZUTH, ivi citata); L. CRACCO RUGGINI, *Bagaudi e Santi Innocenti: un'avventura fra demonizzazione e martirio*, Tria Corda, Scritti in onore di A. MOMIGLIANO, Como, 1983 121 ss. Sui movimenti antiromani R. MAC MULLEN, *Enemies of Roman Order, Treason Unrest and Alienation in the Empire*, Harvard. Mass. 1966.

Λ R₂, 1,
T.

1 < 7

T; S.

P.D.P.

+ A.R.

2 21,

9 in 110

Λ;

7 +

+ 4

I, MHA.

2,

DE20—DISCO41

2 l'Interpretatio (Brev. 9.9.1)

afferma che in è omicidio si occidere voluisse
conveneretur. Più esattamente

- ² Ad es. Maometto e Carlo Magno (trad. it.), Bari, 1980, 61 ss.
³ Salv. gub. 6, 24-26.
⁴ Paneg. 10 (2), 4, 3: 11 (3), 5, 3: 7 (6), 8, 3.
⁵ Hydat. chron. in MGH AA. Chron. Min., 2, 27, 158.
⁶ Sulla tendenziosità delle fonti e sui loro silenzi acute osservazioni in THOMPSON; art. cit., n. 1, in SCHNEIDER, 30 s.
⁷ Paneg. 10 (2), 4, 3.
⁸ 9, 20, 3, 13, 3.
⁹ 39, 17, e 19; cfr. Zonar. 12, 31.
¹⁰ Paul. Pell. 333 ss.
¹¹ Const. Germ. (Ed. Borius), Paris, 1965. Sul Querolus MAZZARINO, *Note di storia economica tardoromana*, Economia e Storia, 13, 1966, 461 ss.
¹² Paneg. 11 (3), 10 (11), 4, 2.
¹³ *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris, 1981.
¹⁴ *L'Épître Gai*, Milano 1937, 135 ss.
¹⁵ CTh 9, 12, 1 (319), che ritiene non punibile la morte del servo provocata da correzioni corporali, mentre punisce quella voluta; 9, 12, 2 (326), in cui si afferma lo stesso principio, ma si vieta la ricerca della volontà omicida. Al contrario l'*Épître Gai* 3, 1 vieta al dominus il diritto di uccidere il servo e giustifica la morte solo se essa sia avvenuta fortuitamente (casu) nel corso di correzioni. Il servo colpevole di un delitto capitale deve essere condannato dai giudici pubblici competenti.
¹⁶ *Die sozialen Gründe des Unterganges der antiken Kultur Die Wahrheit*, 1896, 59 ss., ora in *Storia economica e sociale dell'antichità* (trad. it. Roma 1981-381 ss.). Pur muovendo dalle considerazioni del Weber giunge a conclusioni diverse il Mazzarino *La fine del mondo antico*, Milano, 1959, 146 ss. Sulle lassite cfr. *Antike Weber, Agrargeschichte*, 275 (Trad. it. 1988).
¹⁷ Chron. Gall. in *Chronica Min.* 1, 660, 117 ...omnia paene Galliarum servitia in Bacaudam conspirare, con riferimento alle vicende del 435 ed all'opera di Tibattone: SIRAGO, *Galla Placidia*, cit., 362.

T e P v.

P 5, 31

Λ +

- 202140

+

1 +

18 *Zur Geschichte der agrarischen Entwicklung Roms unter den Kaisern, oder die Adscripticii, Inquilinen und Colonen*, Jahrbuch. Nat. Oekon. 1864, 206 ss. (tr. it. in Bibl.) Ec. 2, 470 ss.

19 Colum I, 7; Plin, ep. 3, 19; 9, 37. Sui testi giuridici v. n. seg. Critiche all'interpretazione del Rodbertus in CLAUSING, *The Roman Colonate*, New York, 1925, rist. Roma, 1965, 114 ss. etc., vedi ora G. GILBERTI, *Servus quasi colonus*, Napoli, 1981, 23.

20 D. 15, 3, 16, (Alf. 2 dig.); 40, 7, 14, pr. (Alf. 4 dig.); 33, 7, 12, 3 (Ulp. 20 ad Sab. 33, 7, 20, 1 (Scaev. 3 resp.); 33, 7, 18, 4 (Paul. 2 ad Vit.); CI. 4, 14, 5 (Gord. 243); CIL 16, 18 (Diocl. et Max. 293). Testimonianze epigrafiche: Inscr. It 592; ILS 745, 7455, 7455a; CIL 7957; IX, 3675; 7674; VI 19276; V, 8190.

21 Così in Paul. Sent. 3, 6, 48, dove le parole *vel colonus* sono probabilmente un'aggiunta postclassica: da ult. GILBERTI, *Servus quasi colonus*, 146 ss. Diversamente di SEGRE, *Studio sull'origine e sullo sviluppo del colonato romano*, ora in *Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica*, Torino 1974, 369, il quale respinge la tesi critica per ragioni di ordine generale, ma intende il *vel* come un *velut* o quasi, dunque un *actor quasi colonus*.

22 Ed. Theod., 21, 84: 97: 98: 104: 109: 121: 122: 148. Lex Rom Burg, 6, 2, 12, 2; 14: 37, 6; 46, 2.

23 A. 5, 17, 1 (Brev. 5, 9, 1). Un'esatta interpretazione di *fugam meditantur*, nel senso di attuazione o tentativo di fuga e non di semplice intenzione è in A. SANTILLI, *Origine del colonato*, Studi Senesi, 87; 1967, 145.

24 CI, 11, 53, 1, 1. Pene corporali: CI 7, 24, 1, 1, (530-534); 11, 48, 24, 1; NA 22, 17.

25 Fonti in F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1979, 2, 415; M. KASER, *Das Römische Privatrecht* 2, München, 1975, 101.

26 Nov. Val. 31, 6. Interpr.: CI. 11, 69, 1 (Zeno).

27 CI, 10, 32, 29.

28 CI, 11, 68, 4 (367?).

29 CI, 68, 1, pr. 1.

30 Nov. Val. 31, 6 (451).

31 *creati sunt vel creantur* nel testo; si potrebbero anche intendere nel senso di nati, ma nello stesso testo si usa il termine *editi*, cioè partoriti.

32 CI, 11, 68, 21 del 530; anche 24 pr.

33 Nov. Iust. 54, pr. 1.

34 Nov. Iust. 162, 2, del 1 539.

35 *Edictum de adscripticiis et colonis* del 540.

36 Fonti in KASER, *Röm. Privatrecht* cit., 2, 101 n. 36, il quale pensa ad una distinzione fra Ovest ed Est seguendo la tesi del PALLASSE. Quanto alla c. di Costantino sugli schiavi, CTh, 2, 25, 1 del 325; PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcune costituzioni di Costantino*, Labeo 1977, 306 ss.

23,

1 st. 47

1 ich

L)

- consivo

T)

2 7,

6 X,

1 + G.

T E

- consivo

ACTh.

6 ;

- consivo

1 ov.

1 7

2 ht

- (consivo)

L ()

cf. A.

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

23,

note 48
2° bozza

37 Fonti in O. SEECK, *Colonatus*, RE, 4, (1900), 507; KASER, *Röm. Privat-recht*, 2, 100, n. 42.

38 Cfr. ad es. *et* 11, 48, 11 del 396 e 5, 18, 1, 2, del 419 etc.

39 Più marcatamente Salv. 5, 8, 9, 38-45; meno Aug. civ. 10, 1, 2, e Isid. 11, 48, 12 e 14.

40 Ep. 5, 19, 2: *tributario plebeiani potius incipiat habere personam quam colonariam.*

41 Salv., cit. a n. 39 e *Chrys. hom. in Mt.*, 61, 3.

42 Vedi la discussione su questo problema in *Storia economica*, 2, 398 ss.

43 Vedile esposte in A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, trad. it., Milano 1981 (dalla quale cit.), 3, 1193 ss.; in sintesi la mia *Storia economica*, 2, 397 ss.

44 Prove in *bonet*, op. cit., 2, 1236 ss.

45 Esempi di tali trasformazioni in *Storia economica*, cit., 2, 514 ss.

46 *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961; rist. 1979.

47 Prove in M. T. W. ARNHEIM, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, 144 ss.; JONES, op. cit., 3, 1209 ss.

48 N. D. FUSTEL DE COULANGES, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1885, 45 ss.; *Il potere presso i Romani* (1886), Bibl. St. Ec., 2, 1, 717, ss.; M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891, rist. Amsterdam 1962, 195 ss., trad. it. Bibl. St. Ec. 2, 644 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1961, 406 ss.; *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano* in Nuove questioni di storia antica, Milano 1969, 781; JONES, op. cit., 3, 1228; DOEHAERD, *Le Haut Moyen occidental: économies et sociétés*, Paris 1971; tr. it. col titolo *Economia e società dell'alto medioevo*, Bari 1981, 78, e 311 n. 3.

49 Colum. 2, 12, 1. Il calcolo sarebbe diverso e le giornate raddoppierebbero, se si prendesse come riferimento l'iscrizione di Gars Mezuar, proveniente da località vicina, con un reclamo analogo di coloni. In essa si ha la cifra *III* invece di *binas*. Il testo è molto lacunoso e perciò non riportato in varie edizioni di fonti. Su di esso da ult. I. KOLENDO, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris 1976, 69 s.; *Le problème du développement du colonat en Afrique romaine sous le Haut-Empire*, in *Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques*, Colloque international de Besançon 1974, Paris 1979, 406, 408. Si limita ad una breve menzione D. FLACH, *Inscriptionsuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika*, Chiron, 8, 1978, 441.

50 D. 19, 1, 49 pr. Che in D. 19, 2, 9, 3 si parli di una *lex locationis* non prova l'esistenza del regime predetto. Il termine *colonia* in D 19, 2, 24, 4 non significa, come vuole il Weber, una comunità, ma un podere condotto da coloni. Il fatto che vi sia un *conductor* con la sua famiglia di schiavi, D 19, 2, 11 pr. ovvero un *procurator* il quale fa un contratto con il colono, D 20, 1, 21, non prova assolutamente nulla. La deduzione che al colono è concessa solo una parte del fondo è arbitraria. Il caso di D. 20, 1, 32 prova esattamente il contrario e cioè che una parte dei fondi - *praedia* al plurale - del debitore era gestita *sine colonis* mediante un *actor* con servi assegnatigli, i quali rientravano nel pegno se erano stati addetti in modo permanente. In D 32, 78, 3 vi è una formula di stile, come è confermato dal ritrovarla in 101, 1: (l'ipotesi è quella di un legato di debiti di coloni e di servi che si trovino eventualmente sul fondo al momento della morte, ma questo non implica che coloni e schiavi coesistessero nella stessa forma di coltivazione. In D 33, 2, 91 pr. effettivamente si parla di *reliqua actorum et colonorum* assieme, ma non risulta che il legato concernesse un unico fondo, anzi il testo parla di *praedia* al plurale. D. 7, 8, 4, può intendersi nel senso che la *familia* sia portata sul fondo dal colono o come ipotesi alternativa di gestione diretta da parte del *dominus*. Vari altri testi citati dal Weber provano l'esistenza di fittavoli liberi; più importanti sono quelli relativi alle obbligazioni dei coloni, sul che torneremo più oltre. Il passo di Columella 1, 7 non significa che le opere riguardano il fondo gestito direttamente, ma che il proprietario deve esigerle con più cura delle mercedi sempre per i fondi dati in fitto, essendo maggiore il suo interesse alla buona coltivazione. Che questo si ponesse tra gli obblighi principali del fittavolo è provato dalle fonti, che lo stesso Weber cita e che esamineremo innanzi.

51 P. Ital. 3.

52 Per l'Egitto, da cui abbiamo la maggior parte dei documenti, JONES, op. cit., 3, 1240 n. 90; per l'Italia CRACCO RUGGINI, *Italia annonaria*, 248 ss.; sui prezzi delle terre 497 ss.

53 Questo è il caso della posizione di STALIN, sul carattere rivoluzionario del passaggio dalla schiavitù al colonato, che influenzò a suo tempo la storiografia sovietica.

L fondo

L JONES

S =
+ +E
T Age

L R.

H III

I 2.

conservo

⁵⁷ Così invece JONES, *op. cit.*, 3, 1230; per Marciano *Acta Conc. Oec.*, 2, 1, 353 17 con il termine greco; nel Codice prima menzione in 12, 6, 9 (Leo a. 466). Germanianus ricorre come pp. Galliarum in *CI*, 10, 32, 29 (Ott. 365); *Ch.* 8, 7, 9, (apr. 366 a Reims). Vi è anche un *Germanianus comes sacr. larg.* per la prima volta in *Ch.* 1, 20 (19 maggio 366), ma il SEECK, *RE.* 7, 1251 dubita dell'esattezza della data, perchè il suo predecessore Florentius è ancora in carica nel XV kal. oct. (secondo ed. 17 sett.). In ogni caso non si può trattare della stessa persona, perchè la carica di *praefectus praetorio* era più elevata e non poteva precedere quella di *comes sacr. larg.*, sebbene non vi sia una rigida gerarchia della carriera.

Il testo è però ritenuto interpolato da EIBACH, citato a n. 65 perchè *adscripticius* sarebbe un termine coniato dai compilatori i quali avrebbero così tradotto il termine greco usato nella costituzione di Anastasio, mentre nel Teodosiano esso non ricorre. Anche M. DE DOMINICIS, *I coloni 'adscripticii' nella legislazione di Giustiniano* ora in *Scritti romanistici*. Padova 1970, 12 n. 4 ritiene il testo interpolato, perchè in altri documenti dello stesso imperatore si trova *colonus vel inquilinos*. Non si comprende perchè i compilatori avessero allora interpolato solo questo testo.

⁵⁸ Fonti in JONES, *op. cit.*, 3, 1234 e nella mia *Storia economica*, 414 s. La maggior parte dei documenti proviene dall'Egitto.

⁵⁹ *CI*, 11, 53, 1, 1.

⁶⁰ Sopra n. 20. Il FUSTEL, *Podere*, cit., 712 n. 1 svaluta il testo di Sidonio.

⁶¹ Il JONES, *op. cit.*, 3, 1228; 2, 669 sostiene che di fatto il censimento non veniva ripetuto e si mantenevano i dati precedenti. Ma le prove addotte non confermano in realtà tale opinione, bensì la prassi del fisco di modificare il meno possibile l'entità dell'imposizione e la valutazione delle terre e dei beni imponibili. Sui metodi del fisco e sulle modalità della riscossione, vedi la mia *Storia della costituzione romana*. Per un'ampio esame dei dati risultanti dalle registrazioni del censo vedi lo stesso JONES, *Census records of the Later Roman Empire*, *JRS* 43, 1953, 49 ss.; ora *The Roman Economy*, 238 ss.

⁶² *CI*, 11, 51, 1 di Teodosio. Senza dubbio le parole della costituzione fanno pensare ad una legge generale, che ha disciplinato la condizione del colono. Vedi in tal senso C. St. TUMULESCU, *Über die lex a maioribus constituta*, *RIDA*, 1967, 429 ss.

⁶³ In *Nov. Theod.* 31, 5 è prescritta una dichiarazione di residenza da parte del sottoposto: *advenae plerumque tentes abiectaeque fortunae*. La sola scrittura privata non è sufficiente per dar vita allo stato di colono, ma occorre l'*adscriptio* al censo o un altro modo legittimo per *CI*, 48, 22 pr. (Just. a. 531). Nel §2 si parla della *depositio inter acta*.

Λ).

1. 17

H cTh. 5,

15

+ eda.

L.

7 al. 2,

1;

7 5,438 ss

1 +

Λ 5,3, 14,

5 H,

⁶⁴ Un esempio è in P. Oxy. 1, 135 = FIRA, 3, 29 n. 13; in questo contratto tuttavia non sembra che si possa individuare un atto di riduzione in colono di un libero, ma della concessione di un fondo ad un contadino già *adscriptus* *terrapos* nel territorio appartenente allo stesso proprietario.

⁶⁵ Sulla varietà della terminologia D. EIBACH, *Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Terminologie*, Bonn 1977. Questa dissertazione presenta alcune forzature delle fonti già rilevate da LO CASCIO, *Albenacum*, 67, 1979, 496 ss., ma non si limita come il titolo farebbe intendere, ad una semplice indagine sulla terminologia, bensì affronta i temi di sostanza della storia del colonato.

È da segnalare anche lo studio del POLARA, *Inquilini qui praediis adhaerent ad aestimatio di un legato nullo*, BIDR, 72, 1969, 139 ss., dedicato all'esame dei problemi nascenti dal testo di Marciano in D. 30, 112, pr. con la ragionevole tesi che le parole *sine praediis quibus adhaerent* siano un glossema post-classico (partic. p. 161 s.). Non tutti sono d'accordo nel riferire il testo ai coloni, vari studiosi pensano che si tratti di servi; da ult. B. LAPICKI, *La transformation de la nature juridique du colonat romain*, in Studi Volterra, 3 Milano 1977, 370, Napoli 1973.

⁶⁶ CI. 11, 48, 119.

⁶⁷ Fonti e bibl. in DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 290 s. Per il tardo impero Ch. SAUMAGNE, *Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain*, Byzantion, 14, 1937, 487 ss. Responsabilità del proprietario CI. 11, 1, 14.

⁶⁸ *Agrargeschichte*, 259; trad. it. 687.

⁶⁹ *Id.*, 2, 34, 1; cfr. 24, 2, 3; obbligo fondamentale in D. 2, 2, 3, 25, 3, Paul. sent., 18, 1. Da ult. B. W. FRIER, *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, Princeton 1980, 75; il libro è dedicato alla locazione dei fondi urbani.

⁷⁰ D. 19, 2, 15, 2.

⁷¹ CI. 4, 65, 8 e 12.

⁷² CI. 4, 65, 27.

⁷³ M. G. H. Chron. min., 660 (a. 442), *Alani, quibus terrae Galliae ulterioris cum incolis dividendis a patricio Aetio traditae fuerant, resistentes armis subiungunt et expulsis dominis terrae possessionem vi adipiscuntur*; ibid. a. 440 *deserta Valentinae urbis rura Alanis quibus Sambida praeerat, partienda traduntur*; 2, 232 (a. 456) *pro anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque cum Gallis senatoribus diviserunt*. Il modo consueto era quello dell'*hospitalitas*. Su questo e sulle ragioni che avrebbero indotto ad accettare l'insediamento dei barbari e cioè il terrore dei *Bacaudae* v. THOMSON, art. cit., JRS 1956, 69 s.

⁷⁴ Il più illustre sostenitore di questa tesi è il FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain*, in *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1894 rist., Bruxelles 1964 1 ss. In quest'opera fondamentale, come del resto in altri scritti del FUSTEL, spesso l'immaginazione sostituisce le prove. Ai nostri giorni P. COLINET, *Le colonat dans l'empire romain*, in *Le Servage*, Recueil de la Société J. BODIN, 1959, 116 ss. ridimensiona la tesi del Fustel de Coulanges e sostiene che i servi della gleba derivavano dagli schiavi, non dai coloni. Aderisce M. PALLASSE, ivi 128 con altre citazioni. Per l'allentamento del vincolo con la terra vedi già F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*, I, Città di Castello 1907, 68 ed i documenti ivi citati; ancor meno il vincolo esiste in Spagna nell'alto Medioevo, secondo le mie opinioni nello scritto che appare negli "Studi in onore di A. ORS."

Per una critica all'idea di una società immobile già A. H. M. JONES, *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century* (ed. A. MOMIGLIANO, London-Oxford 1963, 34 s.). Principalmente R. MAC-MULLEN, *Social Mobility and Theodosian Code*, JRS. 54, 1964, 49 ss. (tr. tedesca in H. SCHNEIDER, *Sozial und Wirtschaftsgeschichte* cit., 155 ss. Il rilievo che la ripetizione delle leggi prova la loro inosservanza è indubbio e fatto da molti, compreso chi scrive.

Poichè non era possibile che questi attendesse contemporaneamente alla coltivazione del proprio fondo e di quello del padrone, soprattutto nei periodi di maggior lavoro, come aratura e raccolto, allora bisognava creare le premesse per la duplice cura e queste consistevano in un rapporto più o meno equilibrato tra il manso del signore e quelli dei contadini. Le soluzioni non erano uniformi e talvolta accadeva che il manso o i mansi del contadino fossero molto estesi e limitati gli obblighi di lavoro per il fondo del proprietario⁸⁵. Caratteristica la divisione tra mansi servili e mansi ingenuili, la cui diversità non consiste nella persona del titolare della concessione, ma nella quantità delle opere dovute, maggiore nei primi, un chiaro residuo dell'economia a schiavi. Interessante è il fatto che molte volte nei documenti non appare nemmeno il termine *colonus*, come ad esempio nei numerosi inventari lorenesi studiati dal Perrin, nei quali le obbligazioni dei dipendenti sono chiamate con il termine *servitium servire* etc. Quel che emerge è un regime agrario, nel quale il rapporto tra signore e dipendente si configurava più come di tipo demaniale, donde anche il nome di *census*, che di legame con la terra.

La prestazione delle opere poteva quindi divenire una parte integrante del corrispettivo dovuto dal contadino, se non addirittura l'intero corrispettivo, il che allentava il vincolo con la terra, tipico del colonato romano. La diversità del regime politico ed economico del Medioevo rispetto all'età romana non giova alla tesi della continuità.

Pensare che l'antico colonato sia risorto intorno al mille in una indistinta servitù della gleba, nella quale, a giudizio di molti, sarebbero confluite le varie categorie di dipendenti, è idea molto ardita. Chi scrive non ha la competenza necessaria per affrontare il problema, ma non può non rilevare la varietà persistente della terminologia sulle forme di servaggio e la confusione esistente nelle fonti.

Questa uniforme categoria, di servitù della gleba è piuttosto il prodotto di una storiografia influenzata dalle idee di Voltaire, di Montesquieu, dell'Enciclopedia e delle *doléances* della rivoluzione, come aveva già visto il Bloch. Così si è in qualche modo oscurata la complessità del processo storico e la diversità delle forme dipendenti rispetto all'antico colonato.

A 86.

⁷⁵ *Storia del diritto italiano*, Torino 1921, 308 e 319, diversamente in altre edizioni, ad es. la 3a (1899), 278 e 292.

⁷⁶ *Servo della gleba* (1921) in *La servitù nella società medievale*, part. 278.

⁷⁷ *Ep.*, 10, 28.

⁷⁸ *Ibid.*, 1, 42.

⁷⁹ Fonti citate in PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1894, 3, 36 ss., 40 ss.; un'ampia raccolta di fonti in CRACCO RUGGINI, cit., indice p. 657 sotto la voce coloni; un'esposizione aggiornata in DOEHAERD, *Economia e società*, 101 ss.; inoltre R. BOUTRUCHE, *Seigneurie et féodalité*, 1968², trad. it. Bologna 1971, 33 ss. anche ricordato il libro di G. LUZZATTO, citato alla n. 85.

⁸⁰ *CI*, 9, 49, 7, pr. - 1 (369) addotto per dimostrare che un *praedium* era considerato un tutto unico e quindi comprensivo di parti affidate a coloni, non può assolutamente essere interpretato in questo modo. La norma si riferisce ad un caso di *proscriptio bonorum*, cioè di confisca dei beni per effetto di delitto, non ad un singolo fondo; esso dice testualmente *bonorum eius indago diligentissime celebretur*

⁸¹ *Economia e società*, 314 n. 119.

⁸² *P. Ital.*, 3.

⁸³ Vedi l'elenco dei canoni nella seconda parte del documento cit.

⁸⁴ *Lex Baiu.* (MGH, 6), 1, 13: *andecenas legitimas, hoc est pertica 10 pedes habentem, 4 perticas in transverso, 40 in longo arare seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. A' tremisse unusquisque accola ad duo modia rationis excollegere seminare colligere et recondere debent et vineas plantare, fodere, propaginare, praecidere, vindemiare. Reddant fasces de lino, de apibus 10 vasa, pullos 4, ova 15 reddant. Parafretos donent, aut ipsi vadant ubi eis iniunctum fuerit. Angarias cum carra faciant, usque 50 leuas amplius non minentur.* - L'esemplare B. 5 aggiunge *debet prato arpentum uno claudere secare collegere et trahere*; il B' ha *sextum* invece di *uno*. La maggior parte dei documenti provengono dagli inventari dei monasteri, fra i quali sono famosi quelli dei Polittici di S. Germano e S. Remi, degli ultimi anni del regno di Carlo Magno il primo, non anteriore a Carlo il Calvo il secondo, sotto l'episcopato di Hincmar. Si possono ricordare altri, come quello di S. Bertin, vari documenti per la Lorena sono pubblicati nell'ampia e bella ricerca di Ch. E. PERRIN, *Recherches sur la Seigneurie Rurale en Lorraine*, Paris 1935, ristampa Genève; per la Borgogna A. DÉLÉAGE, *La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du onzième siècle* Maçon 1941. Altre cit. in *Storia agraria dell'Europa occidentale*, trad. it. Torino 1972, 57 ss., DOEHAERD, *op. cit.*, 121 ss. etc. CRACCO RUGGINI, *Economia e società cit.* a n. 76. Vanno anche ricordati testamenti e formulari. In tutta questa ampia documentazione vi sono ~~scarse~~ prove del vincolo del colono alla terra. V. ad esempio nei Capitolari: *capit. missor.* a 803, C. 10. I, p. 115 *Karoli M. cap.* (803-813) c. 41, p. 143. Per una descrizione della tenuta signorile v. fra tutti BLOCH, *I caratteri originali della storia rurale francese*, trad. it., Torino 1973, 77 ss.

⁸⁵ Prove in FUSTEL DE COULANGES, *Recherches cit.*, 171 e 177. Una grande quantità di giornate di lavoro, 60.000 all'anno, è stata calcolata da G. LUZZATTO, *Mutamenti nell'economia agraria italiana dalla caduta dei Carolingi al principio del secolo XI*, *Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo*, Spoleto 2, 1955, 2127; per l'Abbazia di Brescia nel 906 e già i servi delle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX-X, Pisa 1910, 28 e 71.

P B.H.SLICHER VAN BATH

I in "I problemi comuni dell'Europa postcarolingia",

→ 86) Questo studio era già in stampa allorché è stato pubblicato il libro del FOSSIER, *Enfance de l'Europe*, delle cui tesi ci occupiamo altrove.



Mod. 22-0 (ricalco) (1985) - C. 007503

AMMINISTRAZIONE

P.T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere
a macchina o in stampatello)Destinatario IST. di STORIA ANTICA FAC. LETTERE

Via

Località MESSINA 98100 (Prov.)
(C.A.P.)Mittente FRANCESCO DE MARTINOVia A. FALCONE n. 258Località NAPOLIServizi accessori richiesti
☐ Espresso ☐ Via aerea ☐ A. R.Contrassegnare con ☒ Assegno L.È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate:
l'Amministrazione non ne risponde.

1760 13-5.86 3.002 * 4800 11/20/146

Bollo
(per l'accett.
manuale)Senato della Repubblica - Archivio Storico
N. Racc. Tasse

Prima Doffe vest. tutte
11 giugno

1. Nella grande disputa storica, se vi sia stata continuità o rottura tra la società antica in genere e quella feudale, che ha diviso e divide gli storici, un tema di grandissima importanza riguarda la composizione sociale stessa, la schiavitù, il colonato, le forme nuove di asservimento che si rinvennero nell'alto Medioevo. Di fronte ai grandi sconvolgimenti del tardo impero, al turbine delle invasioni barbariche, alla profonda inquietudine che si manifesta ^{con} nella diffusione del brigantaggio e nella lunga persistenza di movimenti di carattere rivoluzionario, come i Bagaudae, prima in Gallia, poi anche in Spagna, i Circumcelliones in Africa ed altre sette ereticali(1), vien fatto di chiedersi con stupore, come mai storici del livello di un Pirenne abbiano potuto asserire che fino all'età carolingia tutto sia rimasto sostanzialmente immutato con la semplice sostituzione degli invasori ai vecchi proprietari e soltanto in parte(2). Anche quei movimenti così estesi ed intensi che scossero fiorenti province e che gli storici sono inclini a considerare di carattere rivoluzionario, come i Bagaudae, non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla struttura sociale, pur essendo in larga misura costituiti da contadini poveri insorti contro le ingiustizie dei giudici e l'intollerabile pressione del fisco(3). ^{L'entità del movimento era tale, che} ~~Contro~~ per battere le bande armate, veri e propri corpi militari, che essi avevano formato già nel corso della prima insurrezione fu necessario inviare un esercito imperiale al comando di Massimiano(4) e più tardi sotto il governo di Aetius spingere i Goti a battersi contro di loro(5), ma bisognò attendere fino al 454 allorché Federico, fratello del re Teodorico, potette avere ragione di loro. Purtroppo i Bagaudae ed i loro capi, come ^{Elia ed Amando,} ~~Eudossio~~ o Tibattone non hanno avuto storici, come quelli che hanno tramandato la guerra servile di Sparta-co, ma non per questo si può sottovalutare l'entità del fenomeno ed i riflessi che esso dovette avere sulla società provinciale delle regioni interessate. ^{(6) (5)} E' degno però di nota che la scomparsa di questi moti contadini coincide con il consolidarsi del dominio dei barbari e con il costituirsi dei primi regni, quello visigotico in Spagna e vandalico in Africa.

Che i movimenti dei quali si è parlato avessero carattere sociale non vi è dubbio. I Bagaudae sorsero come moti di contadini in Gallia: il Panegirico, forse di Mamertino, a Massimiano Augusto li descrive come agricolae ignari militaris habitus, tra i quali gli aratores imitavano i pedites, i pastores gli equites. Egli parla del rusticus vastator che operava come il nemico barbaro⁽⁷⁾. Eutropio li chiama rusticani⁽⁸⁾ e l'Epitome de Caesaribus manus agrestium et latronum⁽⁹⁾. Ma il movimento non rimase circoscritto alle campagne, ben presto si estese alle città che divennero il teatro delle loro azioni sovversive contro i signori⁽¹⁰⁾. Oltre che da Salviano il carattere sociale è attestato dalla Vita S. Germani⁽¹¹⁾. Le cause della⁹ rivolta, secondo i Panegiristi andavano ricercate nelle iniuriae del secolo precedente, una vera e propria labes, che aveva esacerbato le provincie⁽¹²⁾.

9 prima

Che la disgregazione del potere, le invasioni, i movimenti sociali di rivolta durati tanto a lungo avessero lasciato tutto come prima nei rapporti sociali, proprietà della terra, forze di lavoro subordinato, immutate le due grandi categorie di servi e coloni ed il loro diverso ordinamento, è idea inverosimile in sé e senza base nelle fonti. La stessa servitù della gleba, della quale ci occuperemo più avanti, non si può considerare come una pura e semplice prosecuzione o sviluppo del colonato tardo imperiale.

7 e per la rivolta dell'Arborea dal Querolus, che pone in luce il carattere contadino e la partecipazione degli schiavi (10).

Il problema che intendiamo affrontare in questo studio è quello delle trasformazioni delle forze di lavoro dipendente in agricoltura, che ebbero luogo alla fine ^{dell'epoca} del mondo antico, non senza avvertire che questa è un'espressione convenzionale usata per comodità di linguaggio e non implica l'accettazione di una data come ad esempio la caduta dell'impero d'occidente.

2

2. L'idea che la società del tardo impero non fosse più una società schiavistica è diffusa tra studiosi marxisti e non marxisti, ma come tutti sanno essa non significa che la schiavitù avesse finito di esistere fra il III ed il V secolo della nostra era. Non soltanto ^{VI secolo} ~~esistono~~ tracce copiose del persistere di un numero più o meno alto di schiavi, a seconda delle vicende che alimentavano il loro rifornimento, ma vi è un dato importante che merita un'attenzione maggiore di come fino ad ora non sia avvenuto, e cioè l'altissimo numero di testi accolti nella compilazione giustiniana ed in particolare nel Digesto. In un recente libro il Morabito ¹³ ha potuto stabilire che i testi del Digesto concernenti gli schiavi sono 5185, quasi il 25% del totale! Un numero grandissimo, che non si può certo spiegare con le tendenze antiquarie di Giustiniano e dei compilatori, ma che dimostra l'attualità del regime schiavistico nel VI secolo, ^{esse} presente del resto anche nelle fonti giuridiche dell'età postclassica, le varie compilazioni private, soprattutto le Sententiae di Paolo con l'Interpretatio visigothica ed i cosiddetti Tituli ex corpore Ulpiani, nonché nel Codice Theodosiano con l'Interpretatio e le leggi romano barbariche, l'Edictum Theodorici e la lex Romana Burgundionum. In queste fonti si possono talvolta cogliere principi ed idee in contrasto con quelli dell'età classica o addirittura ~~for~~ tendenze dell' ^{in uso tra loro} stesso periodo, come ad esempio tra l'Epitome Gai e le Sententiae di Paolo a proposito dello stato giuridico del nato da una donna libera al momento del concepimento, schiava in quello della nascita, contrasto avvertito dagli studiosi e molto bene lumeggiato da G.G. Archi ²⁴, che tende ad attribuire il favor libertatis che ispira le Sententiae ad una corrente di pensiero influenzata da idee cristiane. Del pari a proposito del iuvitae ac necis sui servi, ^{in qualche misura} affermata ancor

presente

nella legislazione di Costantino⁽¹⁴⁾, ma temperata già nell'In-
terpretatio. In particolare nei rapporti di famiglia e nel
~~regime del patrimonio~~ si avverte una tendenza ad un ~~maggiore~~ ri-
 conoscimento di essi, come se la legislazione ed i giuristi fos-
 sero spinti da esigenze economiche e sociali, oltre che da nuove
 idee morali, ad un certa legalizzazione, per dir così, delle uni-
 ni coniugali di persone di condizione servile. Ma questo non
 avrebbe alcun senso, se gli schiavi avessero continuato a vive-
 re in una sorta di "caserma", come riteneva il Weber⁽¹⁵⁾, e non
 quale peraltro aveva avvertito che nell'età tarda vi fu una
 trasformazione ~~nel~~ modo di vita e dall'accasermamento si pas-
 sò alle lassite, il che permise di abitare in alloggi privati,
 sia pure modesti e poveri. L'interesse maggiore delle fonti
 postclassiche continua a rivolgersi agli schiavi maschi, i qua-
 costituivano pur sempre una parte notevole delle forze di lavo-
 ro, mentre per le donne l'attenzione è minore. Del resto dal lato
 statistico par di comprendere che il numero degli schiavi ma-
 schi superava quello delle donne, il che farebbe pensare che
 queste ultime erano poco richieste sul mercato e non è da esclu-
 dere che nella procreazione nelle case dei signori le bambine
 fossero lasciate morire o che si facesse ricorso da parte dei
 genitori alla triste pratica dell'esposizione, vietata dal dirit-
 to, ma diffusa nella società. Senza esagerare l'entità ~~numerica~~
 delle unioni di matrimoni servili, il fenomeno tuttavia va te-
 nuto in considerazione.

Anche per il peculium vi furono, com'è noto, alcune innovazio-
 ni, sebbene non si ponessero in dubbio i principi fondamentali
 dell'istituto, che derivavano dalla sostanziale appartenenza dei
 beni del peculium al dominus. Vennero invece ampliati i poteri
 di disposizione da parte del servo, il che non era senza impor-
 tanza dal lato dell'interesse economico.

Questi rapidi e sommarî accenni bastano per dire che la condi-
 zione giuridica degli schiavi nel tardo impero venne miglioran-
 do rispetto al periodo classico, ma non inducono alla conclusione
 che fosse del pari ^{generalmente} migliorata la condizione economica e sociale.

Nei grandi moti e nelle rivolte, che si sviluppano in questo
 periodo, gli schiavi sono tra i protagonisti. Le bande di latro-
nes li hanno nelle loro file⁽¹⁶⁾ e senza dubbio essi accorro-

7 dell'età
repubblica
na;

no, a dare man forte ai rivoltosi. Nel diffuso disordine provocato dalle invasioni, dalle tendenze autonomistiche delle province in Occidente, dalle rivolte la disciplina degli schiavi di fatto si venne allentando. Ma la disciplina era una necessità assoluta per il funzionamento dell'azienda condotta con l'impiego di schiavi. Nonostante la crisi delle fonti di rifornimento degli schiavi, la creazione di nuove forme di lavoro subordinato dipendeva da cause di ordine economico-sociale più che dalla scarsità del numero, visto che di schiavi ve ne erano ancora molti nell'età postclassica e nell'impero romano-bizantino. Una figura caratteristica era già emersa alla fine della repubblica, quella che nacque dall'esigenza di rendere più produttivo il lavoro degli schiavi mediante una partecipazione al prodotto, un incentivo più efficace del peculium, quella cioè del servus quasi colonus.

4

3. Ai suoi tempi il Rodbertus aveva supposto che il colonato fosse sorto da una trasformazione dei servi in coloni, allorché si passò dall'agricoltura di tipo estensivo a quella di piccoli lotti⁽¹⁸⁾. Questa ricostruzione non è accettabile, sia perché suppone una trasformazione dell'agricoltura che non si adatta ai dati storici pervenutici, sia perché essa forza il senso delle fonti, in particolare Columella e Plinio, per trarne da esse la dimostrazione che dove parlano di coloni in realtà si riferivano a servi coloni⁽¹⁹⁾. Senza generalizzare, però, e senza far violenza alle fonti, non vi è dubbio che il servus quasi colonus è oggetto di attenzione da parte dei giuristi e che di esso esistono anche prove epigrafiche⁽²⁰⁾. La sua esistenza prova che fin dalla tarda repubblica cominciò a sorgere il problema delle forme migliori di utilizzazione del lavoro servile ed allorché si ~~potereva disporre~~^{disponeva} di schiavi dei quali ci si poteva fidare, il proprietario che non amava sovraintendere direttamente alla coltivazione del fondo, non era in grado di farlo, come era necessario per la villa, concedeva in fitto la terra ad un servo, come se questi fosse una persona libera. Due testi di Alfeno Varo provano in modo certo l'esistenza di questa pratica⁽²¹⁾. Poiché lo schiavo non poteva essere titolare

20

di diritti la locazione del fondo si intrecciava con quella del peculium, presupposto necessario per la gestione di un'attività economica da parte del servo. Ma il servo non diveniva ~~proprio~~ ^{vero} un affittuario, ma ad esso era equiparato, donde la nozione del quasi colonus. I problemi giuridici che nascevano da questo tipo singolare di locazione sono stati poco approfonditi fino ai tempi nostri, poi sono stati esaminati con profondità dal Giliberti e su di essi non è il caso di tornare. Viceversa la fine della nostra ricerca, è utile chiedersi quale potesse essere la consistenza del fenomeno. Abbiamo già rilevato come l'ipotesi del Rodbertus manchi di base nelle fonti, ma ciò non dice molto intorno all'entità del fenomeno. Nel rilevare la scarsità delle fonti giuridiche classiche il Giliberti ha spiegato il fatto con lo scarso interesse dei compilatori dopo che la condizione dei fittavoli si era trasformata in servitù della gleba, in quanto il servo rurale era stato legato al fondo. La scarsità di riferimenti al quasi colonus non dipendeva dunque dalla scarsa diffusione del fenomeno, ma dal fatto che nel tardo impero la locazione dei fondi rustici allo schiavo aveva cessato di essere un problema. Ma allora anche la locazione a liberi fittavoli non avrebbe dovuto suscitare un grande interesse dei compilatori, dal momento che da tempo il colonato, l'adscriptio terrae, era una istituzione molto estesa nell'agricoltura tardo-romana. Viceversa la locazione appare come un negozio in piena vitalità, mentre l'interesse per il servo quasi colonus ~~appare~~ non più di una "curiosa reliquia storica", come giustamente nota lo stesso Giliberti. La ragione di questo stava invece proprio nel fatto che anche durante l'età classica non doveva essere usuale che il dominus affittasse il fondo ad un servo. Di tale pratica non si trovano tracce negli scrittori di cose agrarie, se i passi relativi alla locazione di terre in Columella e Plinio si interpretano senza le forzature del Rodbertus. Per quanto il silenzio delle fonti non si possa assumere come una prova è tuttavia degno di nota che scrittori, i quali si occupavano specificamente di questioni agrarie e Plinio in ispecie, allorché descriveva le innovazioni da lui introdotte nella

h. e del Fustel
de Coulanges.

gestione delle sue proprietà, fossero così straordinariamente muti su di una forma di impiego degli schiavi, che implicava un mutamento tanto profondo. La ragione del silenzio stava dunque nella mancanza di interesse per un tipo di gestione ~~poco~~ poco diffuso, il che tuttavia non dipendeva da cause di ordine economico, ma probabilmente dalle complicazioni giuridiche cui il rapporto poteva dar luogo dato il necessario intreccio con il peculio. Dal lato economico questa figura era un tentativo di uscire dal consueto impiego degli schiavi come merce o strumento, vale a dire l'inizio del superamento dell'economia schiavistica in senso stretto. Ma il passo doveva apparire ^{per} troppo ardito; considerare il servo al pari di un libero colono era come sconvolgere il rigido sistema imperante nelle campagne. Ma la particolarità di un soggetto, che era ad un tempo sottoposto alla potestas del dominus e quindi senza alcuna personalità giuridica, e titolare di rapporti con il dominus stesso e con terzi ^{può} ~~potrebbe~~ essere considerato un precedente del colonato del tardo impero, sebbene non si possa dire che questo sia nato come una derivazione ~~della schiavitù~~ ^{della schiavitù} ~~preesistente~~ ^{preesistente} dell'en
fica schiavitù.

4. Il processo che si sviluppò lentamente nelle campagne durante il tardo impero e nell'età delle invasioni non fu quello dell'estensione degli affitti a servi, bensì della formazione del colonato ^{con} vincolo alla terra ^{in un primo tempo, poi} e dell'assimilazione tra servi e coloni. Questo induce già i compilatori di raccolte postclassiche ad inserire nel testo originario la menzione del colonus ⁽²¹⁾ e più tardi nelle leggi romano-barbariche a considerare come uguali servi e coloni, donde la frequenza dell'espressione servus aut colonus ⁽²²⁾. Questo non dipendeva infatti dall'insufficienza culturale e tecnica dei compilatori di ^{tali} ~~queste~~ leggi, che non erano in grado di comprendere le formulazioni della giurisprudenza romana, bensì da cause sostanziali. Per comprendere le quali converrà fermarsi sul corso di questo sviluppo per porne in risalto le linee essenziali.

Già nella Costituzione di Costantino del 332, la prima che in modo esplicito sancisce il vincolo del colono, il fuggitivo può essere ridotto in catene dal proprietario in servilem condicionem⁽²³⁾. In modo ancor più netto il Breviarium commenta in servitium redigatur, quasi a stabilire che il colono fuggitivo dovesse essere ridotto in condizione di servo. Successivamente con la costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano del 371, diretta a vincolare alla terra i coloni dell'Illirico e regioni vicine, e nella quale vi è un'interessante distinzione tra il vincolo fiscale- tributario nexu- e lo stato di colono, si minacciano pene e vincoli contro coloro che abbandonavano la loro terra⁽²⁴⁾. Nei loro confronti non vi era però solo il divieto di lasciare il fondo e trasferirsi presso altro proprietario, ma numerosi altri limiti alla loro libertà, che sostanzialmente riecheggiano quelli degli schiavi. L'ordinamento della famiglia offre prove significative del processo di livellamento. I coloni erano ingenui e quindi potevano contrarre matrimonio, ma già in qualche testo questo è chiamato contubernium⁽²⁵⁾, cioè con il nome che designava l'unione degli schiavi. *Se i genitori erano di stato diverso, liberi, coloni, servi, i figli seguivano la condizione della madre, come per quelli nati da liberi e schiavi*⁽²⁶⁾. Sembra che il processo storico abbia avuto inizio con la disciplina dello stato di persone, che appartenevano all'amministrazione imperiale. Una costituzione di Valentiniano e Valente del 365 stabilisce che i figli delle inquiline nostrae domus e di un padre decurione debbano seguire la condizione della madre⁽²⁷⁾. Anche un'altra costituzione diretta al praepositus sacri cubiculi decide che i figli nati da coloni e tamiaci, cioè appartenenti al fisco, seguano la condizione di coloni dominici; viceversa se l'unione avvenga tra adscripticii e servi da un lato e colone e ancillae dominicae dall'altro, vale lo ius veterum legum, vale a dire che i figli seguano la condizione della madre⁽²⁸⁾. Un accentuato sfavore per i matrimoni misti si ha nella Novella di Valentiniano III del 451⁽²⁹⁾, nella quale oltre al divieto per le donne libere che si siano unite con coloni e servi di lasciarli, si sancisce che i figli nati prima della denuncia da parte del dominus rimangono nella condizione di colono di colui, sotto il cui potere essi erano al momento della procreazione⁽³⁰⁾; nati dopo tale denuncia cadono in condizione servile. Del pari un accentuato sfavore per le unioni di coloniae originariae con liberi si ha nella probabile interpolazione di C. 4, 16 del 386, nella quale si sostituisce al termine originem del corrispondente C. Th. 4, 18, 14 quello di sobolem. In modo deciso Giustiniano afferma⁽³¹⁾ infine il principio che i figli seguono la condizione della madre, ma egli sembra reagire a tendenze opposte esistenti

9

u. u. u.

l. u. 27 = 28

ti nella società o nei circoli della corte, perché sente il bisogno di rafforzare la sua decisione con una retorica esclamazione: "quale mai distinzione si può intendere tra i servi e gli adscripticii, ^{dei momenti che} ~~in quanto~~ gli uni e gli altri sono nel potere di un padrone, il quale può manomettere il servo con il peculio ed espellere dal suo dominio con la terra l'adscripticius?" Il pensiero è contorto e poco felice, perché lo schiavo non viene manomesso in quanto riceve un peculio, mentre il colono viene liberato se diviene proprietario della terra per mezzo di donazione, come si dovrebbe intendere il testo per dargli una qualche razionalità. Se viceversa lo si intende nel senso che esso implichi un semplice trasferimento della terra, allora non ne avrebbe alcuna, perché in tal caso il colono assieme alla terra cadrebbe sotto il potere del nuovo proprietario. In una Novella successiva (33) l'imperatore ribadisce il principio confutando i dubbi che erano stati sollevati e pone in risalto la diversità con il diritto precedente, in nome del favor libertatis. Ma in realtà la sua legislazione non favoriva in ogni caso la libertà del figlio nato da un matrimonio misto, bensì quella di chi era nato da madre libera, mentre se questa era colona o serva ed il padre libero i figli seguivano la condizione della madre. Tuttavia l'affermazione di Giustiniano di essere amante della libertà ha un valore, se essa viene riferita ad uno stato del diritto nel quale in ogni caso il figlio nato da matrimoni tra coloni e liberi prendeva lo stato di colono. Abbiamo già visto come la legislazione di Valentiniano avesse peggiorato la condizione dei figli, in modo da vincolarli in ogni caso. ^{Lo stesso} ~~da~~ Anche Giustiniano ~~adde~~ ~~in~~ in una seconda Novella (34) riconferma il principio che i figli di madre libera erano liberi, ma sancisce che essi erano vincolati alla terra. Più tardi infine, in seguito ad un reclamo dei proprietari della Lugdunense Giustiniano modificò la precedente legge e stabilì che i figli degli adscripticii o dei coloni seguivano la condizione del padre anche se la madre fosse stata libera. La frequenza degli interventi legislativi dimostra che negli usi sociali i matrimoni tra persone di stato diverso, liberi, coloni e servi erano frequenti e quindi un certo livellamento fra le classi. Questo in particolare valeva per i servi-coloni; talvolta la condizione dei coloni era peggiore, come nel caso della divisione dei figli tra i proprietari di più fondi, a differenza di quanto si venne stabilendo per gli schiavi, per i quali già Costantino tutelava l'unità della famiglia (35).

una le u.
36 = 35

Nel campo patrimoniale furono introdotti limiti alla libertà di alienazione del colono, il quale non poteva trasferire ad altri la proprietà di cose del suo patrimonio, che le fonti chiamano peculium, con una evidente equiparazione alla condizione del servo, senza il consenso del dominus (37). In linea generale il legame con la terra viene considerato come subordinazione al potere del dominus del fondo, il quale ha appunto una domini potestas sulla persona del colono (38). Come nelle fonti giuridiche così anche in quelle letterarie lo stato del colono si avvicina a quello del servo (39).

Per quanto riguarda il potere del proprietario, esso si ^{accosta} ~~avvicina~~, come si è detto, a quello del dominus. Ma la legislazione vieta di lasciar libero il colono senza la terra, sebbene da un testo di Sidonio Apollinare si tragga che il padrone poteva liberare il colono dalla sua condizione conferendogli però lo stato di plebeo e trasformandolo in cliente (40).

5. Se dal lato giuridico il processo è incontestabile e del resto sempre rilevato dagli studiosi, meno chiaro per scarsità di prove è lo stato economico del colono. Le testimonianze dei grandi predicatori cristiani sullo stato di miseria dei contadini sono impressionanti (41). Può darsi che esse non si debbano generalizzare e che le appassionate e frementi orazioni, piene di pietà e di sdegno rispecchino ambienti e momenti determinati. Ma tutto posto nel conto, è difficile giungere alla conclusione che nel tardo impero vi fosse una ripresa della produttività dell'agricoltura, nemmeno in Italia, e che il lavoro dei coloni fosse più produttivo di quello degli schiavi (42). Nel diritto, nella considerazione sociale, nello stato economico il colono vincolato alla terra era tutto sommato più vicino al servo che al libero. Del resto, quel fenomeno così diffuso e costante della fuga dei coloni, che provocava continui interventi imperiali è una prova difficilmente superabile dell'inquietudine esistente nelle campagne, donde il tentativo disperato di cercare terre e padroni migliori. E' vero che si registra anche un fenomeno opposto, già deprecato da Salviano ed attestato dalle fonti giuridiche, quello della volontaria sottoposizione ad

Arrivano
i milioni
di fucili

contadini al vincolo del colonato o dell'acquisto di tale stato per mezzo dell'usucapione. Ma questi non si possono considerare indici di una condizione buona dei coloni, bensì dell'estrema precarietà delle condizioni di vita di un certo numero di contadini liberi in periodi di crisi generale del sistema. Certo lo storico di quell'epoca non è in grado di tracciare una ricostruzione sicura, né dispone di prove tanto copiose, come quelle relative all'agricoltura dei primi secoli dell'impero. Quelle che ci sono pervenute sono importanti⁽⁴³⁾, ma pur sempre episodiche, né i documenti si possono assumere come testimonianze di carattere generale. Che vi fossero pratiche di affitto parcellari per fondi di non grandi dimensioni⁽⁴⁴⁾ in casi determinati non significa che dovunque fosse così e le generalizzazioni^{non} sarebbero buon metodo storiografico. D'altra parte non mancano prove del permanere di importanti ville, anche se la tendenza era di trasformarle in castelli fortificati per esigenze di sicurezza in tempi nei quali invasioni e brigantaggio oltre che ribellioni di contadini poveri rendevano la vita nelle campagne insicura e turbata⁽⁴⁵⁾. Qualunque statistica è allo stato delle cose impossibile, né la storia del paesaggio agrario che giustamente ha attratto l'interesse di storici come Bloch è tanto avanzata da consentirci di avere per questa via un'idea più chiara dello stato dell'agricoltura. Il bel libro del Seren⁽⁴⁶⁾ dedicato a questo argomento⁽⁴⁶⁾ è una sintesi redatta sulla base di ricerche intorno alle quali l'autore^{afferma di avere raccolto} non dà alcuna informazione, mentre sarebbe stato assai utile conoscerne qualcosa di più. Le raffigurazioni del paesaggio agrario possono fornirci un'idea, in particolare se poste a confronto con scene relative ad altre epoche, ma bisogna fare i conti con la fantasia dell'artista, con il variare degli stili, con i gusti di coloro che ordinavano quei motivi decorativi. Si tratta comunque di indizi che vanno tenuti in considerazione ed essi ci mostrano un sistema agrario in decadimento e disgregato. Dalle prove disponibili non è ^{le mancano} però lecito trarre la conclusione che nel tardo impero sia divenuta predominante la parcellizzazione in piccoli lotti assegnati a fittavoli. Se si tien conto dell'entità dei possedimenti dell'aristocrazia, intorno alla quale ~~non c'è~~ una ampia documentazione⁽⁴⁷⁾, si può immaginare che dove esistevano le opportunità era possibile la grande fattoria, nella quale si usava la conduzione diretta del proprietario o per mezzo di un actor o procurator, alla cui dipendenza vi erano schiavi. Non si può escludere che anche coloni, cui si concedeva in affitto un piccolo appezzamento, fossero poi prevalentemente occupati come coltivatori della grande tenuta, ma questo è ben altro da un ipotetico sistema generalizzato di una grande tenuta coltivata da una miriade di coloni fittavoli.

copiose prove,
di cui non si
7 come se fosse
fedatamente indite,

L abbiamo

6. Tuttavia le forme della gestione meritano qualche riflessione, perché non tutto risulta chiaro. L'idea che le grandi tenute si dividessero tra un fondo coltivato direttamente dal proprietario ed altri minori mediante coloni, ha avuto una fortuna eccessiva. Il Fustel l'ha formulata con decisione, influenzando fortemente la storiografia successiva. Ma anche il Weber, in modo indipendente l'ha sostenuta con vigore. Egli fu sicuramente influenzato dal Rodbertus, che è citato più di una volta. È raro che una tesi storica incontri tanta fortuna da divenire quasi un luogo comune. La si ritrova nei manuali e negli scritti di specialisti di storia giuridica ed economica. Basterà ricordare tra i più recenti la Ruggini, il Jones, la Doehaerd (48). Eppure le prove addotte sono deboli ed appartengono ad altre epoche storiche, testi di giuristi classici e la famosa iscrizione africana del Saltus Burunitanus, i coloni del quale erano tenuti a fornire sei giornate di lavoro l'anno, ripartite in tre momenti di maggiore fatica. Non riesco a comprendere come si potesse assicurare una razionale coltivazione mediante un simile apporto di mano d'opera saltuaria e da parte di coloni impegnati nella coltivazione dei fondi loro assegnati. Per stare all'esempio citato, anche se i coloni fossero stati un centinaio essi avrebbero assicurato duecento giornate per volta. Se si assumono i dati di Columella (49) occorre per la sola aratura quattro giornate e mezza ad iugero, quindi le duecento giornate sarebbero state consumate per un'estensione di 44 iugeri, certamente di gran lunga minore di quella del fondo principale del saltus. Questo spiega anche perché il conductor si lasciasse andare a vere e proprie persecuzioni per costringere i coloni a prestazioni maggiori. Ma secondo le norme della lex locationis non vi è dubbio che si trattasse di mano d'opera del tutto complementare per far fronte ai bisogni del fondo nei periodi di maggior lavoro. Come si può trarre da questo regime una prova che il dominio signorile era coltivato da piccoli coloni mi rimane incomprensibile. Non più convincenti sono

gli argomenti tratti dalle fonti dei giuristi classici, che si interpretano come se fossero un tutto unico e provassero l'esistenza di un tipo di rapporto tra il proprietario e coloni subordinati alla sua potestà, mentre esse si riferiscono ai tradizionali contratti di locazione dei fondi rustici. Si assumono mosi formule di stile dei giuristi per trarne la prova della coesistenza sullo stesso podere di coloni e schiavi ovvero si adducono fonti concernenti vendite di fondi per i quali vi sono coloni in atto, come prova della pertinenza di essi al fondo⁽³⁰⁾. Forzature non meno visibili si fanno per i testi di Plinio e di Columella, analoghe a quelle del Rodbertus di cui abbiamo parlato. La tendenza finisce con l'essere quella di anticipare all'impero classico forme di gestione che sono, se mai, tipiche dell'economia curtense del Medioevo. Diversamente il Jones ha cercato le prove della divisione dei fondi tra proprietario e coloni in documenti dell'età tarda ed ha indicato nel contratto di fitto dell'inizio del VI secolo di fondi nel territorio di Patavium ⁽³¹⁾ un esempio di questo genere. Ma i documenti non danno ragione alla sua tesi, perché anche il podere maggiore, che dovrebbe essere quello coltivato dal proprietario, è tenuto in fitto da coloni ed il canone è di 13 solidi e 13 siliquae, quindi non tanto alto da far pensare

ad una grande fattoria. Certo sarebbe arrischiato trarre dall'entità dell'affitto una deduzione sicura sull'ampiezza del podere, perché abbiamo notizie scarse sui canoni⁵² (~~51~~), dalle quali risulta che essi erano non uniformi, il che si spiega anche per la differente qualità delle terre.

IV ... 97. Il Fustel aveva addotto alcuni esempi, a cominciare da Orazio, per dimostrare che i proprietari dividevano il loro podere in una villa conschiavi ed in una molteplicità di fondi minori affittati a coloni. Ma sono prove le quali dimostrano soltanto l'esistenza di proprietà agrarie più o meno estese, nelle quali vi era una gestione diretta ed una mediante l'affitto, non già che in una stessa tenuta vi fosse una villa circondata da fittavoli, che erano ad un tempo anche coltivatori della prima. ~~Ma~~ che l'affitto potesse essere più conveniente della gestione mediante schiavi ^{sia} era già compreso da proprietari come Plinio fin dal II secolo, ma non sappiamo gran che sui risultati dell'esperienza pliniana e sulla sua diffusione. Che in teoria il libero colono fosse più conveniente dello schiavo è indubbio. Non si doveva sborsare un prezzo per acquistarlo, non lo si doveva alimentare tutti i giorni, non si era esposti al danno derivante dal suo invecchiamento e dalla sua morte. Inoltre il colono aveva più interesse del servo ad una buona coltivazione del fondo per trarne il massimo rendimento. Ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà della condizione dell'affittuario. Il pauper colonus è una figura consueta delle fonti letterarie, le fonti giuridiche sono piene dei casi di controversie con i padroni per il mancato pagamento, lo stesso Plinio ci dice quanto fosse difficile ricevere il fitto pattuito, il che lo aveva indotto a quella forma particolare di contratto con divisione dei frutti. Era comunque difficile trovare dei buoni contadini già allora. Nel tardo impero la preoccupazione maggiore delle autorità era di prevenire e reprimere la fuga dei coloni mediante sanzioni dirette a garantire il rispetto del vincolo alla terra. Senza tener conto della complessità del problema, uno schema corrente considera il colonato del tardo impero come sostituito

514

vo dell'economia a schiavi. Vien fatto di chiedersi se si tratti di una vera e propria schematizzazione didattica e perfino ideologica, per distinguere l'età antica ed il medioevo, che finisce per oscurare la realtà storica. A noi pare che si debba pensare più ad una società ^{più} complessa, nella quale vi erano le ville come un tempo, gestite direttamente dal proprietario e per mezzo di procuratori, coloni vincolati alla terra, proprietari coltivatori diretti, liberi affittuari. Per ~~qualche~~ ~~riuscita~~ la prestazione di giornate di lavoro da parte dei coloni, le prove di cui disponiamo riguardano i sal-tus africani ed appartengono al II secolo. Non ne abbiamo invece per l'età tarda, né possiamo estendere ad essa quelle provenienti dall'alto Medioevo, di cui ci occuperemo tra breve. È degno di nota che ancora in Gregorio Magno, come ha rilevato il MOMMSEN, non se ne parli, mentre vi sono abbondanti testimonianze sui coloni (514).

10

8. Le considerazioni che precedono, rispecchiano il quadro offertoci dalle fonti, senza alcuna forzatura o fantasia. Esse

ci inducono a qualche approfondimento ulteriore sul colonato. E' noto che le fonti ci danno varie categorie: adscripticii, tributarii, originales, inquilini, casarii. La diversità terminologica implica una diversità sostanziale, almeno per quanto riguarda le modalità del vincolo. Qualche testo rileva la distinzione, ma tende a considerarla senza valore sostanziale, perché tutto viene ricondotto alla nozione di colono (50). 55

Gli adscripticii sono gli iscritti alle liste del censo per il pagamento delle imposte introdotte con la riforma di Diocleziano, che aveva come base l'unità fiscale determinata, iugum e caput. Il Jones ha affermato che la cancelleria imperiale in oriente preferiva accentuare il fatto dell'iscrizione al censo ed essa avrebbe coniato il termine adscripticius, mai usato in occidente. Ma vi è una costituzione di Valentiniano in cui il termine ricorre (51). La legge non ha indicazione del luogo in cui fu emanata, né contiene la data. Ma poiché essa era diretta a Germanianus, praefectus praetorio Galliarum e questo personaggio si trova in altri testi del 366 è giuoco forza attribuirlo allo stesso anno. Il luogo di emissione è probabilmente Remis (Reims), che in quel tempo era la sede abituale di Valentiniano in Gallia. Abbiamo quindi una prova certa che il termine venne usato per la prima volta in Occidente, nel 366, e non dall'imperatore Marciano (52). 56

All'onere dell'iscrizione erano soggetti i proprietari della terra, i quali rispondevano anche delle persone dei loro dipendenti e di quelle che facevano parte della famiglia del coltivatore. Se lo scopo del vincolo alla terra fosse stato di ordine fiscale non si comprende perché esso avrebbe dovuto limitarsi ai coloni e non anche i proprietari, che erano molto più tenuti al pagamento dell'imposta. Per essi invece non è previsto il legame perpetuo con il fondo, dal quale potevano allontanarsi, anche senza venderlo. Del pari non vi è un vincolo analogo per i liberi fittavoli, i quali erano direttamente tenuti alle imposte e si sa che essi esistevano sicuramente (53). 58

Per di più vi è differenza tra adscripticii in genere ed adscripticii coloni, come del resto tra i tributari ed i coloni, esplicitamente documentata in un'altra costituzione di Valentiniano del 371 (54). Quanto a Sidonio, egli considera il vincolo tributario inerente alla persona del colono, cui si contrappone una condicio plebeia; il proprietario può trasformare l'una nell'altra (55). 60

L'adscriptio al censo stabilita da Diocleziana non implicava il carattere perpetuo del vincolo, perché le operazioni si ripetevano ciascun lustro e nulla impediva che si procedesse agli aggiornamenti necessari⁽⁵⁸⁾. Se la categoria degli adscripti coloni era la più importante, il carattere del vincolo ad un fondo determinato non era una necessaria conseguenza del regime fiscale, ma dello stato di colono. Tale vincolo deve essere stato introdotto nel periodo tra la riforma fiscale e la costituzione di Costantino del 332, nella quale si presuppone l'esistenza di un colonus iuris alieni. Il vincolo fiscale si trasformò dunque ben presto in un vincolo di dipendenza dal proprietario della terra nella quale il colono era stato censito e conseguentemente in un vincolo con la terra. Con ragione il SEECK ha scritto che i coloni erano adscripti censu non alla terra, ma poi ha tratto la conclusione che nella sostanza era la medesima cosa, perché l'adscriptio censu era relativa alle persone che stavano sulla terra. Ma non si tien conto in tal modo del fatto che il censo veniva ripetuto ogni cinque anni e quindi il vincolo per sua natura non poteva essere perpetuo. Se lo divenne fu perché ragioni diverse da quelle fiscali indussero a questa sostanziale modifica del rapporto. Tali ragioni consistevano nell'interesse ad assicurare la coltivazione delle terre mediante il vincolo obbligatorio dei coloni con esse. Perciò si poteva essere adscriptus tributario nomine, ma anche semplicemente vincolato nomine colonorum, come dice la costituzione di Valentiniano, la quale dunque dimostra che esisteva la figura del colonus iuris alieni, come già risultava dalla costituzione di Costantino. Vi era una lex a maioribus constituta e la logica, oltre che le espressioni del testo in cui è menzionata, indurrebbero a ritenere che essa fosse diversa da quella del 332. Rimane peraltro un dubbio, perché non si riesce a comprendere il motivo della mancanza nelle fonti, nei codici in ispecie, che hanno tante leggi sui coloni, proprio di quella fondamentale⁽⁵⁹⁾. 62

Il regime del colonato dipendeva da decisioni delle autorità imperiali, come è dimostrato dalla sua estensione in talune province, Palestina, Illirico, Tracia, Egitto. ^{Dove tale regime esisteva} Vi era anche un potere dei privati, i quali nel contrarre un affitto potevano stabilire che il fittavolo divenisse un colono vincolato. Per questo, trattandosi di un mutamento nello stato delle persone, le leggi imponevano una qualche forma di solennità e pubblicità dell'atto⁽⁶⁰⁾. La ragione dell'istituzione è chiara. Il

~~il~~ il proprietario terriero era posto in grado di procurarsi un sottoposto, la cui condizione era analoga a quella del servo, senza doverla acquistare sul mercato e senza sopportare il danno del suo logoramento fisico, ma anzi ricevendo come corrispettivo della terra un affitto. Per di più il proprietario non era costretto a mantenere quella vigilanza indispensabile per il buon funzionamento del lavoro schiavistico. Egli doveva solo assicurarsi che il colono restasse sul fondo e per tale scopo non di rado sarà ricorso anche a garanzie di terzi, come dimostrano largamente i documenti del VI secolo per l'Egitto (64).

La tendenza della legislazione rivolta a tutelare l'interesse del fisco, quello della produzione agricola e dei proprietari fu quindi nel senso di equiparare nello stesso stato di coloni vincolati alla terra, le diverse categorie che si erano formate, delle quali vi è una eloquente prova nella diversità della terminologia (65). Così, ad esempio, a proposito degli inquilini una costituzione di Arcadio ed Onorio del 400 diretta al pp. Galliarum afferma che sebbene vi sia distinzione nel nome non vi è quasi -paene- diversità nello stato giuridico tra essi ed i coloni originales (66). E dove non vi era una diretta responsabilità del contadino per l'imposta, in quanto l'obbligo di pagarla ricadeva sul proprietario, si ricorreva alla figura dell'origo, che un tempo serviva a stabilire il luogo di origine di una persona per gli obblighi municipali (67). Le finalità economico-sociali inducevano la legislazione ad uniformare il regime giuridico, in modo da avere una ^{crescente} ~~grande~~ diffusione del colonato, come vincolo alla terra, senza peraltro renderlo obbligatorio dovunque e per qualsiasi contratto di fitto, in modo da lasciare una qualche autonomia alla contrattazione libera.

12
17.

Le considerazioni che precedono ci autorizzano ad una conclusione. Il colonato non era un'istituzione universale per l'agricoltura, né possiamo dire con certezza quale fosse la sua consistenza. Ma esso era derivato da una necessità; senza un vincolo permanente sarebbe stato difficile assicurare la coltivazione in molti luoghi e per conseguenza non solo i necessari rifornimenti alimentari, ma anche il gettito delle imposte. Taluni aspetti rimangono oscuri e lo saranno ancora finché non si potrà disporre di nuovi documenti. Tra di essi colpisce il fatto che nelle fonti imperiali non si parli mai di una rescissione del contratto, se il colono non adempiva ai suoi obblighi, non pagava il canone pattuito o fissato dalla legge, non coltivava bene la terra; invecchiava e non aveva figli o discendenti per sostituirlo. E' difficile credere che in tali eventualità od in altre, che si possono immaginare, il proprietario non avesse alcun mezzo per liberarsi di un colono inadempiente o negligente o malato ed inutile. Ma se si suppone che tali mezzi esistessero, allora il vincolo cessava di essere perpetuo ed il sistema ne risultava profondamente alterato. Dall'altra parte se la produttività della terra diminuiva o per cattiva cultura o per esaurimento naturale o per continue annate cattive o per altro, come si poteva pensare di tenere il colono legato ad una terra, che non gli dava il necessario per vivere? La stessa esistenza di larghe zone di agri deserti dimostra che parecchie terre dovevano essere abbandonate. Ma anche da un altro lato il regime appare, se lo si assume in modo rigido, come impraticabile. Poiché il vincolo era ereditario e si è già visto quanta attenzione viene dedicata allo stato dei figli, allora esso funziona solo in casi di stagnazione o decadenza demografica, vale a dire solo se il numero dei figli basta appena a sostituire i morti od i vecchi.

B Ma dove le nascite superano i vuoti e quindi la famiglia cresce nella sua consistenza, che senso aveva legare al fondo forze di lavoro in eccedenza? Non si poteva costringere una famiglia divenuta più numerosa a continuare a vivere su di una terra divenuta del tutto insufficiente. La legislazione imperiale, come la conosciamo dai Codici teodosiani

agri

no e giustiniano, sembra insensibile a questi problemi. Ma il contrasto con le fonti dei giuristi classici raccolte nel Digesto appare stridente. Non solo il colonato vi è del tutto ignorato, anche sotto forma di interpolazione nei testi, ma tutta la disciplina dei rapporti interni fra proprietario e conduttore, più volte chiamato colono, sta in primo piano. Gli obblighi reciproci sono disciplinati con cura e questo non si può spiegare con una sorta di inerzia mentale dei compilatori, i quali avrebbero trascurato lo stato delle cose del loro tempo. Il Weber ^{pensa che} spiega la mancanza di trattazione del tema ^{deriva} dal carattere amministrativo del colonato e ^{da} una probabile oscillazione della pratica (65). Ma nell'istituto concorrevano norme amministrative e rapporti di diritto privato. Alcuni

degli obblighi previsti dalle fonti per l'affitto erano tra
l'altro molto pertinenti alla struttura del colonato, come quel-
li concernenti l'obbligo della buona coltivazione del fondo
con le sanzioni in caso di inadempimento, che giungevano fino
alla risoluzione del contratto ed all'espulsione del fittua-
rio⁽⁶⁶⁾. Così anche venivano previsti i danni derivanti da
forza maggiore⁽⁶⁷⁾ ³⁰ ^{ed il caso} ~~e questo~~ in un'epoca di invasioni e di-
sordine doveva essere un tema di grande attualità. Tutto que-
sto scompare nella disciplina del colonato, mentre nel titolo del
Codice giustiniano concernente la locazione-conduzione⁽⁶⁸⁾ ⁷¹ ⁶⁵
la disciplina è frammentaria, sebbene sia previsto il caso di
forza maggiore e di incursioni di briganti⁽⁶⁹⁾. Per di più la
sola costituzione di età tarda concernente i fondi rustici è
di Diocleziano⁽⁷⁰⁾; le successive non si occupano di questo.
Senza dubbio le fonti classiche del Digesto presuppongono l'e-
sistenza di contratti di locazione, nella quale le parti erano
libere, potevano non rinnovare il contratto alla scadenza o
rescinderlo prima in caso di inadempimento degli obblighi. Que-
sto era il contrario di un vincolo permanente come nel colona-

14 18. Ma se le norme della locatio-conductio non erano appli-
cabili al colonato, questo vuol dire che i casi più inquietanti
da noi rilevati non avevano alcuna possibilità giuridica di
soluzione. Rimane tuttavia il grande interrogativo; come si sta-
biliva se un contratto di fitto dava luogo ad una conduzione
libera o ad un rapporto di colonato? E quale era il valore
economico sociale di una legislazione che prevedeva tipi tanto
diversi di conduzione della terra?

Tutto questo rimane dubbio ed oscuro, né possiamo avventurare
ipotesi; ^{E tuttavia} ~~ma~~ a me appare plausibile che il vincolo dei colo-
ni non fosse considerato tanto rigido da impedire qualsiasi
mutamento, anche se giustificato da esigenze della produzione
agricola.

~~agricola~~. In fin dei conti il vero interessato alla conservazione del vincolo era il proprietario, mentre lo Stato poteva in molti modi assicurarsi l'esazione dell'imposta. Era perciò il proprietario che prendeva l'iniziativa di ricercare il colono fuggitivo e lo avrà fatto solo se gli conveniva. D'altra parte egli avrà espulso il colono dalla terra, se non era soddisfatto del suo comportamento, o se questi non adempiva ai suoi obblighi. E' vero che le leggi sembrano vietare l'espulsione del colono, ma nella pratica chi avrebbe intrapreso un giudizio per farsi riassumere? Così bisogna supporre che la vita reale fosse diversa da come appare dalla legislazione. Le descrizioni idilliache del colonato, come ancora una volta quelle del *Fustel de COULANGES* e di tanti altri, secondo le quali il vincolo era addirittura una garanzia di stabilità per il colono, non tengono alcun conto della disuguaglianza sociale delle parti e perciò delle conseguenze che da essa inevitabilmente derivavano. Era certo più facile ~~che~~ al proprietario riacciuffare il colono allontanatosi dal fondo, anziché a quest'ultimo di farsi riprendere.

15 In contrasto con le descrizioni idilliache dei moderni stanno i dati delle fonti storiche dalle quali risulta uno stato permanente di inquietudine nelle campagne, che si accentuava in periodi di maggiori difficoltà. Abbiamo già detto come il brigantaggio si diffondesse e ricordato le rivolte in Gallia ed altrove. Qui anzi esse risalivano alla fine del III secolo ed anche prima, se si accetta la tesi del *[THOMPSON]* e di altri, che

~~che~~ considera ~~come~~ movimenti agrari anche i casi di Firmino Materno e di Bulla, quindi come precursori dei *Bacaudae*.

Allorché si aggiunsero alle condizioni economiche già precarie le invasioni e l'insediamento dei barbari, i quali pretesero

la spartizione delle proprietà maggiori nelle province occidentali ed in Italia ⁴³ ~~(46)~~, allora tutto divenne più difficile.

Se prima il reddito della terra non bastava per il canone dovuto al proprietario e la sopravvivenza del colono, nel quadro naturalmente di un reddito globale, cosa sarà avvenuto allorché

esso doveva essere diviso anche con i nuovi padroni ? Quei fenomeni di spopolamento e di carestie tipici dell'alto medioevo non possono non ricondursi allo stato delle campagne in questi secoli della transizione dal mondo antico al feudalesimo.

Per questo è difficile immaginare una continuità tra un'epoca e l'altra. Se la schiavitù sopravvive e perfino in taluni momenti tende ad accrescersi e se le forme di lavoro vincolato alla terra si ritrovano nel IX-X secolo, tutto però era ora diverso ed il moto storico era nel senso di confondere in un indistinto stato di servitù le varie forme di dipendenza ereditate dal mondo romano-germanico. Il colonato, come vincolo del colono alla terra, era finito. Esso non poteva sopravvivere in mancanza di un'autorità, come quella imperiale, che fosse in grado di far rispettare la legge. La disgregazione del potere ed il disordine sociale, oltre che ragioni economiche, lo rendevano anacronistico. Ma quali erano le altre forme di dipendenza ? Lo stato delle fonti, l'imprecisione terminologica, la varietà della terminologia rendono questo tema ancora più oscuro di come non sia la storia del colonato nell'età romana. Così tra gli storici contemporanei si trovano opinioni diverse sul carattere e sulla cronologia della servitù, fino alla tesi del Bloch, che nega l'esistenza della servitù della gleba, sia per la sostanza che per la terminologia nell'alto Medioevo. Si aggiunga che l'ordinamento non era uniforme per tutte le provincie occidentali; nella stessa Gallia si distinguono tipi diversi nel Nord e nel Sud e non si può generalizzare alcun tipo di dipendenza. Tuttavia un'idea mi sembra indubbia. Senza l'esistenza di un'autorità, che fosse in grado di perseguire il colono fuggitivo, colui che aveva abbandonato la terra di origine è difficile immaginare un vincolo con un fondo determinato. Perciò il vincolo personale, quello del servus de corpore sembra più intonato con lo stato generale della società e del potere politico della servitù della gleba. Tuttavia la tesi della continuità del colonato romano, con un successivo ampliamento ha

autorevoli

sostenitori (74). Caratteristico delle difficoltà di una ricostruzione è il fatto che un ~~potere~~

↓
autore

16

Salvioli ha modificato nel corso del tempo le sue opinioni, ha alquanto sfumato la determinazione della data in cui il processo ebbe a compiersi, sostituendo al IX secolo un indistinto riferimento al periodo successivo alle invasioni e soprattutto ha omesso le parole "una classe che noi diciamo servi di gleba", rivelatrici del fatto che le fonti dell'epoca non conoscevano l'uso di tale terminologia. Per quanto riguarda la Francia il Bloch ha fornito una esauriente documentazione sull'inesistenza della categoria nei documenti dell'epoca ed ha attribuito la paternità della denominazione ad Irnerio⁽⁷⁶⁾, dal quale sarebbe poi trasmigrata in altri autori. Per quanto riguarda l'Italia la stessa grande varietà delle denominazioni dimostra l'inesistenza di una categoria unitaria. Il legame con la terra era stato cancellato ancora ^{devenne} alla fine del VI secolo. Gregorio Magno nella sua opera di riordinamento delle proprietà della Chiesa riafferma la norma della legislazione imperiale, che vincolava i figli dei coloni al fondo e vieta il loro patrimonio fuori della massa, cui lege et conditione legati sunt (77). Vediamo che era già sorto l'uso, tipicamente medioevale, di subordinate il permesso per i matrimoni al pagamento di una tassa alla Chiesa, che appunto Gregorio limita a non più di un solido (78). Anche nei secoli successivi si rilevano tracce dell'antica condizione, come risulta dai numerosi documenti nei quali si trasferiscono fondi talvolta assieme ai coloni altre senza di essi (79). Una sistemazione giuridica è peraltro pressochè impossibile, perchè i termini sono molto vari e non disponiamo di fonti che abbiano un minimo di quella precisione tipica della giurisprudenza romana o anche della più ridondante, enfatica e meno rigorosa e limpida sistematica delle scuole tarde e della cancelleria imperiale romano-bizantina. Comunque nemmeno nei documenti italiani ^{dell'epoca} si trova l'espressione di servitù della gleba, almeno per quel che ci è dato di conoscere, né l'espressione è ancora molto diffusa dopo che Irnerio l'aveva usata. Infatti la ^{stessa} Glossa accursiana nel commento alla legge 1 D. 1. 1. 5 ripete la critica all'insufficienza della summa divisio tra liberi e servi, adduce fra gli esempi il caso degli adscripticii, ma per essi dice semplicemente non differunt a

(non)

a servis in eo, quod possunt vendi, ut servi cum gleba tantum.

7 qui

Ma non è nostro intento di ricostruire per l'Italia la storia dell'espressione, come ha fatto il Bloch. Importante è invece ai nostri fini la questione di sostanza, se cioè si possa configurare lo stesso sviluppo, che il Bloch ha affermato per la Francia, vale a dire una netta distinzione fra la servitù antica e quella dell'alto Medioevo, ~~vale a dire~~ tra il legame con la terra ed il vincolo puramente personale con il signore, il servo cioè de terra e quello de corpore. A me non sembra di fronte ai documenti pervenutici, che la distinzione rigida si possa sostenere. Dove esisteva un potere qualsiasi, come ad esempio quello della Chiesa, l'antico vincolo romano del colonato poteva essere sopravvissuto e così ci spieghiamo perché vi siano testimonianze di esso in documenti relativi a proprietà della Chiesa. Dove invece il potere si era dissolto ed in suo luogo si era venuto formando un'istituzione di tipo feudale il vincolo con la terra aveva ceduto di fronte a quello tipico del feudo. E' dunque improprio parlare di una rigida distinzione.

17

V80

11. Anche per altri versi la continuità è difficile da provare. Essi concernono l'organizzazione produttiva della grande tenuta e la prestazione di giornate di lavoro da parte dei contadini, coloni o servi, cui veniva affittato un podere nell'ambito della stessa. Le nostre fonti di informazione sono ora abbondanti, anche se la maggior parte riguarda beni della Chiesa o del regno. La D6EHAERD ha affermato che nessun testo permette di precisare l'entità delle prestazioni di lavoro prima dell'VIII secolo (81). In realtà il primo documento è quello relativo ai beni della Chiesa ravennate intorno alla metà del VI secolo, nel quale si attestano opere settimanali (82). Questa è la prima apparizione di consistenti opere prestate da coloni e villici, ben diverse da quelle del tutto complementari dei saltus africani del II secolo. Che il sistema fosse in uno stadio originario è dimostrato dal fatto, che non per tutti i beni della stessa Chiesa si impiegano opere dei coloni (83). Diversamente appare lo stato delle cose nell'VIII-X secolo. Qui le leggi ed i documenti ~~della Chiesa~~ provano la diffusa esistenza di un regime agrario, nel quale era abbastanza consueta l'esistenza di tenute con una parte dominicale e molti mansi con servi o coloni, tenuti a prestazioni di lavoro ~~in essa~~ ^{in essa} (84). E' vero che per lo più i documenti riguardano beni della Chiesa e quindi appartengono ad un'organizzazione probabilmente diversa da quella dei signori privati, ma non vi è dubbio che il regime agrario di tali beni costituiva uno sviluppo di quel

(84)

18
 primi germi rivelatici dai documenti ravennati. E' chiaro che si era compiuto un grande mutamento di ordine qualitativo. In luogo della tenuta razionale modellata sull'esempio della villa romana nacque un regime agrario, nel quale le stesse persone, fossero liberi o servi, coltivavano insieme il fondo ad esse concesso e quello del padrone, spesso diviso anch'esso in parti limitate, per consentirne la coltivazione da parte di un solo colono. Poiché non era possibile che questi attendesse contemporaneamente alla coltivazione del proprio fondo e di quello del padrone, soprattutto nei periodi di maggior lavoro, come aratura e raccolto, allora bisognava creare le premesse per la duplice cura e queste consistevano in un rapporto più o meno equilibrato tra il *manso* del signore e quello del contadino. Le soluzioni non erano uniformi e talvolta accadeva che il *manso* o i *mansi* del contadino fossero molto estesi e limitati gli obblighi di lavoro per il fondo del proprietario (85). Caratteristica la divisione tra *mansi servili* e *mansi ingenuilli*, la cui diversità non consiste nella persona del titolare della concessione, ma nella quantità delle opere dovute, maggiore nei primi, un chiaro residuo dell'economia a schiavi. Interessante è il fatto che molte volte nei documenti non appare nemmeno il termine *colonus*, come ad esempio nei numerosi inventari lorenensi studiati dal PERRIN, nei quali le obbligazioni dei dipendenti sono chiamate con il termine *servitium*, *servire* etc. Quel che emerge è un regime agrario, nel quale il rapporto tra signore e dipendente si configurava più come di tipo demaniale, donde anche il nome di *census*, che di legame con la terra.

La prestazione delle opere poteva quindi divenire una parte integrante del corrispettivo dovuto dal contadino, se non addirittura l'intero corrispettivo, il che allentava il vincolo con la terra, tipico del colonato romano. La diversità del regime politico ed economico del Medioevo rispetto all'età romana non giova alla tesi della continuità.

Pensare che l'antico colonato sia risorto intorno al mille in una indistinta servitù della gleba, nella quale, a giudizio di molti, sarebbero confluite le varie categorie di dipendenti, è idea molto ardita. Chi scrive non ha la competenza necessaria per affrontare il problema, ma non può non rilevare la varietà persistente della terminologia sulle varie forme di servaggio e la confusione esistente nelle fonti.

Questa uniforme categoria di servizi della gleba è piuttosto il prodotto di una storiografia influenzata dalle idee di Voltaire, di Montesquieu, dell'Enciclopedia e delle *doléances* della rivoluzione. Così si è in qualche modo oscurata la complessità del processo storico e la diversità delle forme dipendenti rispetto all'antico colonato.

Francesco Dex Martine

alla nota 1

~~100 200~~
The Romans

ed. P. A. Brunt,

22

"Il Jemeppe" di
dall'antichità al
Medioevo in Occi-
dente",

S. Calderone, Circumcelliones, PP. 1967, 194 ss.; A.H.M. Jones, Were ancient Heresies National or Social Movements in Disguise? ~~Fora in Ancient Economy~~, Blackwell Oxford 1974, 324, studio dedi-
cato principalmente ai Donatisti. Nega per la Spagna il carattere
sociale ai Bagaudae Al. Sanchez Alborno, in Settimane di Studio
del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto ~~1962~~,
437; diversamente M. Pastor, Consideraciones sobre el caracter social
del movimiento bagaudico en la Galia y Hispania a fines del Impe-
rio Romano, Memorias de Historia Antigua, ~~1978~~, 1978. Per
ultimo D. Lassandro, Le rivolte bagaudiche nelle fonti tardo romane
e medievali: Aspetti e problemi, Invisitata Lucerna, Riv. Ist. Latino
Università Bari, 3-4, 1981-1982, 57 ss. (con Appendice di testi pre-
sentati diversamente dalla raccolta del B. Kzuth, ivi citata); L. Cracco
Ruggini, Bagaudi e Santi Innocenti: un'avventura fra demonizzazione
e martirio, Tria Corda, Scritti in onore di A. Momigliano, Como 1983,
121 ss. Sui movimenti antiromani R. MacMullen, Enemies of Roman Order,
Treason, Unrest and Alienation in the Empire, Harvard Univ. Mass.
1966.

19

(1) Vedi su tali movimenti (SIRAGO, Galla Placidia e la trasformazione politica dell'Occidente, Louvain 1961, 369 ss.; PARETI, Storia di Roma, VI, 16, 137 etc.; MUSSET, Les invasions. Les vagues germaniques, Paris 1969, 226 ss.; THOMPSON, The Settlement of the Barbarians in Southern Gaul, JRS 1956, 69 ss.; Peasants Revolts in Late Roman Gaul and Spain, Past & Present 1952, 11 ss.; anche in traduzione tedesca in SCHNEIDER (ed.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1981

(29 ss.) Vedi anche per quanto riguarda i sovietici SEYFARTH, Neue sowjetische Beiträge zu einigen Problemen der alten Geschichte. Das Problem der Bagaudae und die Frage der freien Lohnarbeit in neuen Lichte, Berlin 1960; ENGELMANN, Zur Bewegung der Bagaudae im römischen Gallien, "Festschrift Spromberg", Berlin 1956, 273 ss.; DMITREV, Il movimento dei Bagaudae, VDI 1949, 101 ss. (in russo); KORSUNSKIJ, Il movimento dei Bagaudae, VDI 1957, 71 ss. (in russo); sui Circumcelliones, oltre le storie sull'Africa, SAUMAGNE, ouvriers agricoles ou rōdeurs de celliers? Les circumcelliones d'Afrique, Annales HE. 1934, 331 ss.; BUTNER-WERNER, Circumcelliones und Adamites, Berlin 1959.

20

(2) Ad es. Maometto e Carlo Magno (trad. it.), Bari 1980, 61 ss.

(3) Salv. de gub. Dei, VI, 24-26.

(4) Paneg. Mamert. 10 (II), 4, 3; XI (II), 5, 3; Incerti VII (VI), 8, 3.

(5) Hydat. Chron. Min. 27, 158.

art. 6 (5b) Sulla tendenziosità delle fonti e sui loro silenzi, acute osservazioni in THOMPSON, op. cit. n. 1, in SCHNEIDER, 30 s.

7 (6) Paneg. 10 (II), 4, 3.

8 (7) 9 IX, 20, 3 (IX, 13, 3).

9 (8) 39, 17 e 19; cfr. Zonar. XII, 31.

10 (9) Paul. Pell. eucharist. 333v ss.

11 (10) Const. v. Germani (éd. Borius), Paris 1965. Sul Querolus MAZ-ZARINO, Note di storia economica tardoromana, Economia e Storia, 1966, 461 ss.

12 (11) Paneg. XI (II), 5, 3; X (XI), 4, 2.

13 (12) Les réalités de l'esclavage d'après le Dōgeste, Paris 1981.

14 (13) "L'Epitome Gai", Milano 1937, 135 ss.

15 (14) CTh. IX, 12, 1 (319), che ritiene non punibile la morte del servo provocata da correzioni corporali, mentre punisce quella voluta; IX, 12, 2 (326), in cui si afferma lo stesso principio, ma si vieta la ricerca della volontà omicida. Al contrario l'Interpretatio (Per. IX, 9, 1) afferma che vi è omicidio se occidere voluisse convincitur. Più nettamente l'Epitome Gai III, 1 vieta al dominus il diritto di uccidere il servo e giustifica la morte solo se essa sia avvenuta fortuitamente (casu) nel corso di correzioni. Il servo colpevole di un delitto capitale deve essere condannato dai giudici pubblici competenti.

16 (15) Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, Die Wahrheit, 1896, 59 ss., ora in Storia economica e sociale dell'antichità (trad. it. Roma 1981, 381 ss.). Pur muovendo dalle considerazioni del Weber giunge a conclusioni diverse il MAZZARINO, La fine del mondo antico, Milano 1959, 146 ss. Sulle lassite

17 (16) Chron. Gall. in Chronica Min. I, 660, 117 omnia paene Galliarum servitia in Bacaudam conspiravere, con riferimento all'vicende del 435 ed all'opera di Tibattone: SIRAGO, Galla Placi-

Vh6,

& P 1,

V.S.

V.D.P.

V.A.R.

VTh. 16.

art.

Brev. 9

I.M. 11

dia, cit.

21

18

(17) Zur Geschichte der agrarischen Entwicklung Roms unter den Kaisern, oder die Adscripticii, Inquilinen und Colonen, Jahrbuch.f.Natöekon. 1864, 206 ss. (trad.it. Bibl. St. Econ. II, 2, 470 ss.)

(18) Col. I, 7; Plin. ep. III, 19; IX, 37. Sui testi giuridici v. nota seg. Critiche all'interpretazione del Rodbertus in CLAUSING, The Roman Colölate, New York 1925, rist. Roma 1965, 114 ss. etc.;

vedi ora G. GILIBERTI, Servus quasi colonus, Napoli 1981, 23

20

(19) D. XV, 3, 16 (Alf. 2 dig.); XL, 7, 14, pr. (Alf. 4 dig.); XXXIII, 7, 12, 3 (Ulp. 20 ad Sab.); XXXIII, 7, 20, 1 (Scaev. 3 resp.); XXXIII, 7, 18, 4 (Paul. 2 ad Vit.); C. I, 14, 5 (Gord. 243); C. I, 16, 18 (Dio et Max. 293). Testimonianze epigrafiche: Inscr. It. XI, 592; ILS, 7455; 7455a; CIL, I, 7957; IX, 3675; 7674; VI, 19276; V, 8190.

21

(20) Così in Paul. Sent. II, 6, 48, dove le parole vel colonus sono probabilmente un'aggiunta postclassica: da ult. GILIBERTI, Servus quasi colonus, 146 ss. Diversamente SEGRE, Studio sull'origine e sullo sviluppo del colonato romano, ora in Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica, Torino 1974, 369, il quale respinge la tesi critica per ragioni di ordine generale, ma intende il vel come un velut o quasi, dunque un actor quasi colonus.

22

(21) Ed. Theod. 21; 84; 97; 98; 104; 109; 121; 122; 148. Lex Rom. Burg. 6, 2 12, 2; 14, 4; 37, 6; 46, 2

23

(22) Cth 5, 17, 1 (Brev. V, 9, 1). Un'esatta interpretazione di lugam meditantur, nel senso di attuazione o tentativo di fuga e non di semplice intenzione è in SANTILLI, Appunti sull'origine del colonato, Studi Senesi, 1975, 145.

24

(23) C. XI, 53, 1, 1. Pene corporali: C. VII, 24, 1, 1 (530-534) = XI, 48, 24, 1; Nov. XII, 17.

26

(25) Fonti in Storia economica, II, 415; KASER, Römische Privatrecht, I, 101. di Roma antica, Firenze 1978,

25

(24) Nov. Val. XXXI, 6. Interpr.; C. XI, 69, 1 (Zeno).

27

(26) C. XI, 32, 29.

28

(27) C. XI, 68, 4 (367).

28

(28) C. XI, 68, 1, pr. -1.

29

(29) Nov. Val. XXXI, 6 (451).

30

(30) creati sunt vel creantur nel testo; si potrebbero anche intendere nel senso di nati, ma nello stesso testo di usa il termini editi, cioè partoriti.

31

32

(31) C. XI, 68, 21 del 530; v. anche 24 pr.

33

(32) Nov. Iust. LIV, pr. -1.

34

(33) Nov. Iust. CLXII, 2 d'1 539.

35

(34) Edictum de adscripticiis et colonis del 540.

36

(35) Fonti in KASER, Römisches Privatrecht, II, 101 n. 36, il quale pensa ad una distinzione fra Ovest ed Est, seguendo la tesi del PALLASSE. Quanto alla c. di Costantino sugli schiavi, C. I, 25, 1 del 325, vedi PUGLISI, Servi, coloni, veterani e la terra in alcune costituzioni di Costantino, Labeo 1977, 306 ss.

V23,

A.

2237

Disco 127

27

IV, 1190037

(36) Fonti in SEEGK, Colonatus, PW. IV, 507; KASER, Röm. Privatrecht, II, 100 n. 42.

38(37) V. ad es. XI, 48, 11 del 396 e C. Th. V, 18, 1, 2 del 419 etc.

38(38) Più marcatamente Salv. de gub. dei V, 8, 9, 38-45; meno Aug. de civ. dei X, 1, 2 e Isid. etym. XI, 48, 12 e 14.

40(39) Ep. I, 19, 2: e tributario plebeiam potius incipiat habere personam quam colonariam.

41(40) Salv. cit. a n. 39 e Ioann. Chrisset. hom. in Matth. LXI, 3.

42(41) Vedi la discussione su questo problema in Storia economica, II, 398 ss.

43(42) Vedile esposte in JONES, The Later Roman Empire, Oxford 1964, trad. it. Milano 1981 (dalla quale cit. III, 1193 ss.; in sintesi la mia Storia economica, II, 397 ss.

44(43) Prove in Jones, Il tardo impero romano, II, 1236 ss.

45(44) Esempi di tali trasformazioni in Storia economica, II, 514 ss.

46(45) Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961; rist. 1979.

47(46) Prove in VARNHEIM, The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire, Oxford 1972, 144 ss.; JONES, Il tardo impero romano, III, 1209 ss.

48(47) FUSTEL DE COULANGES, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, Paris 1885, 45 ss.; Il potere presso i Romani (1886), Die römische tr. it. Bibl. St. Ec. II, 1, 747 ss.; WEBER, Marxgeschichte, Stuttgart 1891, rist. Amsterdam 1962, 195 ss. trad. it. Bibl. St. Ec. II, 2, 644 ss.; CRACCO RUGGINI, Economia e società nell'Italia annona, Milano 1961, 406 ss.; Esperienze economiche e sociali nel mondo romano, Nuove questioni di storia antica, Milano 1969, 781; JONES, Il tardo impero romano, III, 1228; DOEHAERD, Le Haut Moyen Age occidentale: économie et société, Paris 1971; tr. d. it. col titolo Economia e società dell'alto medioevo, Bari 1981, 78 e 311 n. 3.

49(48) de re rust. II, 12, 1. Il calcolo sarebbe diverso e le giornate raddoppierebbero, se si prendesse come riferimento l'iscrizione di Gars Mezuar, proveniente da località vicina, con un reclamo analogo di coloni. In essa si ha la cifra IIII invece di binas. Il testo è molto lacunoso e perciò non riportato in varie edizioni di fonti. Su di esso da ult. KOLENDO, Le colonat en Afrique sous l'Haut-Empire, Paris 1976, 69 s.; Le problème du développement du colonat en Afrique romain: sous le Haut-Empire, in Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques, Colloque international de Besançon 1974, Paris 1979, 406, 408. Si limitava ad una breve menzione FLACH, Inchriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika, Chiron, 1978, 441.

23

50(49) D. 19, 1, 49, pr. Che in D. 19, 2, 9, 3 si parli di una lex locationis non prova l'esistenza del regime predetto. Il termine colonia in D. 19, 2, 24, 4 non significa, come vuole il Weber, una comunità, ma un potere condotto da coloni. Il fatto che vi sia un conductor con la sua famiglia di schiavi, D. 19, 2, 11, pr. ovvero un procurator il quale fa un contratto con il colono, D. 20, 1, 21, non prova assolutamente nulla. La deduzione che al colono è concessa solo una parte del fondo è arbitraria. Il caso di D. 20, 1, 32 prova esattamente il contrario e cioè che una parte dei fondi praedia al plurale del debitore era gestita sine colonis mediante un actor con servi assegnatigli, i quali rientravano nel pegno se erano stati addetti in modo permanente. In D. 32, 78, 3 vi è una formula di stale, come è confermato dal ritrovarla in 101, 1, 1 (ipotesi è quella di un legato di debiti di coloni e di servi che si trovino eventualmente sul fondo al momento della morte, ma questo non implica che coloni e schiavi coesistessero nella stessa forma di coltivazione. In D. 33, 2, 91, pr. effettivamente si parla di reliqua actorum et

colonorum assieme, ma non risulta che il legato concernesse un unico fondo, anzi il testo parla di praedia al plurale. D. 7, 8, 10, 4 può intendersi nel senso che la famiglia sia portata sul fondo dal colono o come ipotesi alternativa di gestione diretta da parte del dominus. Vari altri testi citati dal Weber provano l'esistenza di fittavoli liberi; più importanti sono quelli relativi alle obbligazioni dei coloni, sul che torneremo più oltre. Il passo di Columella (de re rust. 1, 7) non significa che le opere riguardano il fondo gestito direttamente, ma che il proprietario deve esigerle con più cura delle mercedi sempre per i fondi dati in fitto, essendo maggiore il suo interesse alla buona coltivazione. Che questo si ponesse tra gli obblighi principali del fittavolo è provato dalle fonti, che lo stesso Weber cita e che esamineremo innanzi.

P. Ital.

51 (50) Rap. It. 3. q. cit.

52 (51) Per l'Egitto, da cui abbiamo la maggior parte dei documenti, JONES, Tardo impero romano, III, 1240 n. 90; per l'Italia CRACCO RUGGINI, Italia annonaria, 248 ss.; sui prezzi delle terre ivi, 497 ss.

53 (52) Questo è il caso della posizione di STALIN sul carattere rivoluzionario del passaggio dalla schiavitù al colonato, che influenzò a suo tempo la storiografia sovietica.

54 (51 e) MOMMSEN, Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I., Gesamm. Schriften, III, 182 s.

55 (52) E. XI, 48, 13, pr. (400).

56 (53) C. XI, 48, 6.

57 (54) Così invece JONES, Tardo impero romano, III, 1230; per Marciano (Acta Conc. Oec. 1, 1, 353 - 17) con il termine greco; nel Codice prima menzione in C. I, 12, 6, 9 (Leo a. 466). C. I Germanianus ricorre come pp. Galliarum in E. XI 32, 29 (Ott. 365); C. Th. VII, 7, 9 (apr. 366 a Reims). Vi è anche un Germanianus comes sacr. larg. per la prima volta in CTA 3, 15, 20 (19 maggio 366), ma il SEECK, PW. VII, 1251 dubita dell'esattezza della data, perché il suo predecessore Florentius è ancora in carica nel XV kal. oct. (secondo ed. 17 sett.). In ogni caso non si può trattare della stessa persona, perché la carica di praefectus praetorio era più elevata e non poteva precedere quella di comes sacr. larg., sebbene non vi sia una rigida gerarchia della carriera.

58 Il testo è però ritenuto interpolato da EISENBACH citato alla n. 60, perché adscripticius sarebbe un termine coniato dai compilatori i quali avrebbero così tradotto il termine greco usato nella costituzione di Anastasio, mentre nel Teodosiano esso non ricorre. Anche VEDDOMINICIS, I coloni "adscripticii" nella legislazione di Giustiniano ora in Scritti romanistici, Padova 1970, 12 n. 4 ritiene il testo interpolato, perché in altri documenti dello stesso imperatore si trova colonos vel inquilinos. Non si comprende perché i compilatori avessero allora interpolato solo questo testo.

58 (55) Fonti in JONES, Tardo impero romano, III, 1234 e nella mia Storia economica, II, 414 s. La maggior parte dei documenti proviene dall'Egitto.

59 (56) E. XI, 53, 1, 1.

60 (57) Sopra n. 19. Il FUSTEL, Podere, VII 12 n. 1 svaluta il testo di Sidonio.

2. ca

3. ca

4. ca

5. eth

6. RE 7, 10

24

7. M.

8. Cost. Just. II

29-
op. cit.

3

2

61 (58) Il JONES, Il tardo impero romano, III, 1228; II, 669 sostiene che di fatto il censimento non veniva ripetuto e si mantenevano i dati precedenti. Ma le prove addotte non confermano in realtà tale opinione, bensì la prassi del fisco di modificar il meno possibile l'entità dell'imposizione e la valutazione delle terre e dei beni imponibili. Sui metodi del fisco e sulle modalità della riscossione, vedi la mia Storia della costituzione romana. Per un'ampio esame dei dati risultanti dalle registrazioni del censo vedi lo stesso JONES, Census records of the Later Roman Empire, JRS, 1953, 49 ss., ora in The Roman Economy, Oxford 1974, 238 ss.

7 423 ss.

V. Nijel 1975²

H C3

H C. St. Tuvulescu

62 (54) Il XI, 51, 1 di Teodosio. Senza dubbio le parole della costituzione fanno pensare ad una legge generale, che ha disciplinato la codizione del colono. Vedi in tal senso Pompeius Über die lex a maioribus constituta, RIDA 1967, 429 ss.

(S. 3, 14)

63 (50) In Nov. Theod. XXXI, 5 è prescritta una dichiarazione di residenza da parte del sottoposto: advenae plerumque tenues abiectione fortunae. La sola scrittura privata non è sufficiente per dar vita allo stato di colono, ma occorre l'adscriptio al censo o un altro modo legittimo per XXXI, 48, 22, pr. (Just. a. 531). Nel § 2 si parla della depositio inter acta.

25 64 (60)

Un esempio è in P. Oxy. 7, 135 = FIRA II, 29 n. 13, in questo contratto tuttavia non sembra che si possa individuare un atto di riduzione in colono di un libero, ma della concessione di un fondo ad un contadino già adscriptus (ἐναπόγραπτος) nel territorio appartenente allo stesso proprietario.

Leh, ora D.

H Athenaeum 67,

65 (62) Sulla varietà della terminologia EISBACH, Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Terminologie, Bonn 1977. Questa dissertazione presenta alcune forzature delle fonti, già rilevata da LO CASCIO, Athen. 1979, 496 ss., ma non si limita, come il titolo farebbe intendere, ad una semplice indagine sulla terminologia, bensì affronta i temi di sostanza della storia del colonato. E' da segnalare anche lo studio del POLARA, Inquilini qui praediis adhaerent, BIDR 1969, 139 ss., dedicato all'esame dei problemi nascenti dal testo di Marciano in D. 30, 112, pr., con la ragionevole tesi che le parole sine praediis quibus adhaerent siano un glossema postclassico (partic. p. 161 s.). Ma tutti sono d'accordo nel riferire il testo ai coloni, vari studiosi pensano che si tratti di servi; da ult. LAPICKI, La transformation de la nature juridique du colonat romain, in

572,

V B.

11 Studi Volterra, III, 370.

C3 41,

66 (63) D. 48, 13.

Milano 1971

H Nijel 1973², 3

67 (64) Fonti e bibl. in DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, 290 s. Per il tardo impero SAUMAGNE, Du rôle de l'originaire et du census dans la formation du colonat romain, Byzantion 14, 1937, 487 ss. Responsabilità del proprietario CT 41, 1, 14.

H D

U B. W.

68 (65) Agrargeschichte, 259; trad. it. 687.

69 (66) D. 2, 54, 1; cfr. D. 2, 3; obbligo fondamentale in D. 2, 2, 3; 25, 3; Paul. sent. 2, 18, 1. Da ult. FRIER, Landlords and Tenants in imperial Rome, Princeton 1980, 75; il libro è dedicato alla locazione dei fondi urbani.

70 (67) D. 2, 15, 2.

ed aestimatio di un legato
nulla

71 (68) D. 65, 8 e 12.

72 (69) D. 65, 27.

D C3 4,

D C3 4,

87
a n. 74:

Q, Bruxelles
Ai nostri giorni P. Collinet, Le colonat dans l'empire romain, in Le Servage, Recueil de la Société J. Bodin, 1959, 116 ss. ridimensiona la tesi del Fustel de Coulanges e sostiene che i servi della gleba derivavano dagli schiavi, non dai coloni. Aderisce M. Pallasse, ivi 128 con altre citazioni. Per l'allentamento del vincolo con la terra vedi già F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, 1, Città di Castello 1907, 68 ed i documenti ivi citati. Ancor meno il vincolo esiste in Spagna nell'alto Medioevo, secondo le mie opinioni nello scritto che appare negli "Studi in onore di A. D'Orsi".

54, (Bong)
Per una critica all'idea di una società immobile già A. H. M. Jones, "The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century" (ed. A. Momigliano), London-Oxford, 1963, 34 s. Principalmente R. MacMullen, Social Mobility and Theodosian Code, JRS 1964, 49 ss. (trad. tedesca in H. Scheider, Sozial und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1981, 155 ss). Il rilievo che la ripetizione delle leggi prova la loro inosservanza è indubbio e fatto da molti, compreso chi scrive.

a n. 79:

V 2
inoltre R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, 1968², trad. it. Bologna 1971, M, 316 ss. Va anche ricordato il libro di G. Luzzatto citato alla nt. 85.

✓ The Social Background of the Struggle between Paganism and Christianity, in

73 (70) Chron. Min. I, 660 (a. 442), Alani, quibus terrae Galliae ul-
terioris cum incolis dividendis a patricio Aetio traditae fue-
rant, resistentes armis subiungunt et expulsis dominis terrae
possessionem vi adipiscuntur; ibid. a. 440 deserta Valentianae
urbis rura Alanis, quibus Sambida praeerat, partienda traduntur;
II, 232 (a. 456) eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt
terrasque cum Gallis senatoribus diviserunt. Il modo consueto
era quello dell'hospitalitas. Su questo e sulle ragioni che
avrebbero indotto ad accettare l'insediamento dei barbari e
cioè il terrore dei Baccaudae v. THOMPSON, scr. cit., JRS. 1956, 69 s.

74 (71) il più illustre sostenitore di questa tesi è il FUSTEL
de COULANGES, Le colonat romain, in Recherches sur quelques
problèmes d'histoire, 2a ed. Paris 1894, ristampa Bruxelles 1964.

1 ss. In quest'opera fondamentale, come del resto in altri
scritti del FUSTEL spesso l'immaginazione sostituisce le prove

26 75 (72) Storia del diritto italiano, 8a ed. Torino 1921, 308 e 319
diversamente in altre edizioni, ad es. la 3a (1899), 278 e 292.

26 (73) Servo della gleba (1921) in La servitù nella società me-
dioevale, part. 278.

77 (74) Ep. 10, 28.

Italia summana, cit.

78 (75), ~~ibid.~~ I, 42.

79 (76) Fonti citate in PERTILE, Storia del diritto italiano, 2a
ed. Torino 1894, III, 36 ss.; 40 ss.; un'ampia raccolta di font
in CRACCO RUGGINI, Economia e società, vol. 7, indice p. 657; un'
esposizione aggiornata in DOEHAERD, Economia e società, 101 ss.
cit.

7 sotto la
voce coloni.

80 (76 b) Ep. 9, 49, 7, pr. -1 (369) addotto per dimostrare che un
praedium era considerato un tutto unico e quindi comprensivo
di parti affidate a coloni, non può assolutamente essere inter-
pretato in questo modo. La norma si riferisce ad un caso di
proscriptio bonorum, cioè di confisca dei beni per effetto di
delitto, e non ad un singolo fondo; esso dice testualmente: bo-
norum eius indago diligentissime celebretur.

81 (77) Economia e società, 314 n. 119.

P. Ital. 82 (78) Ep. 1, 3.

83 (79) Vedi l'elenco dei canoni nella seconda parte del docu-
mento cit.

84 (80) Lex Baiuw. (MGH VI), I, 13: andecenas legitimas, hoc est per-
tica 10 pedes habentem, 4 perticas in transverso, 40 in longo arare
seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. Aⁱ tremisse
unusquisque accola ad duo modia sationis excollegere seminare
colligere et recondere debent et vineas plantare, fodere, propa-
nare, praecidere, vindemiare. Reddant fasces de lino, de apibus 10
vasa, pullos 4, ova 15 reddant. Parafretos donent, aut ipsi vadant
ubi eis inunctum fuerit. Angarias cum carra faciant, usque 50 leuas
amplius non minentur. -L'esemplare B5 aggiunge debet prato arper-
to uno claudere secare collegere et trahere; il B' ha fenum invece
di uno.

VA.

B.H. Stlicher
Van Bath

F.M.

La maggior parte dei documenti provengono dagli inventari dei ~~monasteri~~ ~~e dei~~ monasteri, fra i quali sono famosi quelli dei Polittici di S. Germano e S. Remi, degli ultimi anni del regno di Carlo Magno: il primo, non anteriore a Carlo il Calvo il secondo, sotto l'episcopato di Hincmar. Si possono ricordare altri, come quello di S. Bertin; vari documenti per la Lorena sono pubblicati nell'ampia e bella ricerca del PERRIN, Recherches sur la Seigneurie Rurale en Lorraine, Paris 1935, ristampa Genève; per la Borgogna DELEAGE, La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du onzième siècle, Mâcon 1941. Altre cit. in BLICHER-VAN BATH, Storia agraria dell'Europa occidentale, trad. it. Torino 1972, 57 ss.; DOEHARD, op. cit. 121 ss. etc.; CRACCO RUGGINI, Economia e società cit. a n. 76. Vanno anche ricordati testamenti e formulari. In tutta questa ampia documentazione non vi sono prove dirette del vincolo del colono alla terra. Qualche prova si ha nei Capitolari: capit. missor. a. 803, c. 10, I, p. 115; Karoli M. cap. (803-813) c. 4 I, p. 143. Per una descrizione della tenuta signorile v. fra tutti BLOCH, I caratteri originali della storia rurale francese, trad. it. Torino 1973, 77 ss.

85 (81) Prove in FUSTEL DE COULANGES, Recherches, 171 e 177. Una grande quantità di giornate di lavoro, 60.000 all'anno, è stata calcolata da G. LUZZATTO, Mutamenti nell'economia agraria italiana dalla caduta dei Carolingi al principio del secolo XI, Settimane di Studio Spoleto, II, 1955, 217, per l'Abbazia di Brescia nel 906.

2 Spoleto

in "I problemi comuni
dell'Europa post-comunistica"

e già I servi delle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX-X, Pisa 1910, 28 e 71.

→ del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo,

MARZO / GIOVEDÌ 12

s. Innocenzo papa

Aggiungere citazione di
Foster in merito - perché
non pubblicato quando
l'articolo è stato scritto -

STUDI
IN ONORE DI S. CALDERONE

Messina, data del timbro postale

Caro ed illustre Collega,

con l'anno acc. 1984-85 il Collega Salvatore Calderone sarà collocato nella posizione di fuori ruolo.

Un gruppo di amici e discepoli dell'illustre studioso, che fanno parte delle tre Università nelle quali egli ha svolto il suo alto magistero (Università di Catania, Napoli, Messina) reputano che sia doveroso offrirgli, in questa ricorrenza, una raccolta di Studi sulla tarda antichità.

Le rivolghiamo l'invito a partecipare a quest'iniziativa, che intende onorare un appassionato docente e uno studioso, che ha consegnato contributi decisivi agli studi di storia antica, con un Suo saggio, che rientri nell'ambito del tema fissato. Le chiediamo anche cortesemente di non superare le 20 cartelle e di rispettare il termine per la consegna (entro il 31 marzo 1984).

Per ragioni organizzative, La preghiamo di voler comunicare, con cortese sollecitudine, alla Redazione la Sua adesione e il titolo, anche provvisorio, del Suo contributo.

Con i più cari saluti,

Il comitato promotore

G. Giarrizzo
G. Manganaro
M. Mazza
S. Pricoco

R. Casavola
S. D'Elia
A. Garzya

S. Consolo Langher
S. Costanza
G. Resta
G. Sfameni Gasparro

Comitato organizzativo:

G. Resta, S. Consolo Langher, M. Mazza,
I. Bitto C. Molé
M. Caltabiano A. Pinzone
L. De Salvo A. M. Prestianni

Marzo Mazza

Istituto di Storia antica - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università
98100 Messina (Italia)
Tel. (090) 771523

II, 31, 429 Aufstieg u. Niederg.
arche in Virgils



UNIVERSITA' DI MESSINA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
ISTITUTO DI STORIA ANTICA

STUDI
IN ONORE DI S.CALDERONE

Messina, data del timbro postale

Caro Collega,

La ringraziamo per la Sua gradita adesione agli Studi sulla Tarda Antichità in onore del Prof. Salvatore Calderone.

Nel pregarLa ancora di voler rispettare il termine fissato al 31 marzo 1984, La invitiamo a seguire le norme accluse per la redazione delle note.

Cordiali saluti

Il Comitato organizzativo

L. Courtois Laupher

Istituto di Storia antica - Facoltà di Lettere e Filosofia -
Università

98100 MESSINA (Italia)

Tel. (090) 771523

di circumcelliones

Jones Were ancient heresies national
or social movements in disguise?

in The Roman Economy 324 - (studia
dedicata ai movimenti reticoli, Donatusi
etc)

Bacaudae 326

Phac Mullen Peasants during
the Principate ANRW 4, 1953

Rayn - Wild and cultivated



Plauts: A Note on Peasants
Economy of Roman Italy
JRS 1945, 32

Garnsey (ed.) How Slave Labour in
the Greco-Roman World - Camb. Philol. Soc. vol. 6 1980

Napoli, 22 febbraio 1985

Napoli 22 febbraio 1985

Questo foglio

27

Ma aut some de problemele relate
ai contactului dintre il principat
e in Maximilian Peasants, during the
Principate, ANR II, 1,253 m.

Enemies of the Roman Order,
Treason, Unrest and Absorption in
the Empire Cambridge Mass. 1966

~~Logia~~
Social Mobility and the Theodosian
Code JRS 1964 49 ss.
(prod. det. in Schneider 155 m.)

Contro lo schiavo delle frontiere del
la civiltà sociale Jones - est. de
Maximilian 155 - I. era che la
rispettazione delle leggi più che una
era osservata
P. A. 159 e n. 1-2 adduce vari esempi di
funzione provenienti da condizioni molto diverse
a alle corvée.
la realtà più che le leggi una erano
osservate - forte osservate - la donna era più
fornita che parte - per i collegati.



lie intesa del Minc Mulien
 ma il intento di avere reso
 più evidente il contrasto tra la
 scelta sociale con cui ed il
 quadro che risulta dalla legisla-
 zione -

alla Nota 81:

e già I servi delle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX-X, Pisa 1910, 28 e 71.

all'ultimo rigo dire Abbazia di S. Giulia di Brescia

ho un

A. Santilli Studi Senesi LXXXVI (II Serie XXIV) 1975 pc. 2

R. Sochaers

D. Eilach (von Eischach)

B. Lapicki

B.H. Stlicher

Th. Butner - E. Werner

S. Engelmann

D. Flach

consegnare a n. 1 Seyfarth

Eisbach (Hiss. Bonn
1977)

an hypothesis interpretative
gr. rilevata da Lo Cascio
Atti. 1979, 495 ss.

secondo tale rec. E. sostiene che
adscriptivus è un Kunstwort
comico del comp. Traduzione
di termine greco (Anastasio)

De Martino
Francesco
ha sostenuto le derivazioni
più antiche, le sole attestate
nel Teod. di origini e
censura adscriptus. Interpret.
nei testi precedenti - Equipara-
zione N stato con senso

Domanda in duplice
 richiesta motivata
 nel corpo formale -

BKL 1911 02 895 de 21,2

30
 15
 4500

4.5 =

Notione della tar di Grey
 appiunta da Mezza 320
 secondo cui P Bud 37 e B60
 1365 dimostrano che l'aureo
 nell'età N Piniano e dell'epoca
 degli Antichi in una era
 soprattutto crispe al
 contenuto metallico, il valore
 intrinseco corrisponde
 quasi totalmente al normale
 (3-4% uiso o 9-18%
 uiso) -

dursi nella condizione di colono vincolato alla terra. Nel concedere in affitto i loro fondi i proprietari non sempre si fidavano, ma esigevano garanzie da parte di terzi per l'abbandono della terra e la fuga del colono, come risulta ampiamente dai documenti egiziani del VI secolo (58). In tali casi doveva trattarsi però di contadini non proprietari, ma non poverissimi, se essi possedevano bestiame e riuscivano a trovare un fideiussore. Se gli adscripticii erano un'ampia categoria vincolata alla terra in quanto iscritti nelle liste del censo con un fondo determinato, i tributarii erano anch'essi persone tenute al pagamento dell'imposta, sia reale, che personale. L'autonomia del vincolo dal tributo si manifesta chiaramente in quei testi, nei quali si afferma l'esistenza del vincolo indipendentemente dal tributo, il che vuol dire che potevano esservi coloni sui quali gravava l'imposta, ma anche coloni non tenuti ad essa e tuttavia vincolati al fondo (59). Perciò la categoria dei tributarii non può essere considerata in contrapposizione a quella degli adscripticii.

Un altro modo di vincolare i coloni alla terra era quello desunto dall'origo, che un tempo serviva per stabilire il luogo di origine di una persona ai fini degli obblighi municipali (60) ed ora divenne un vero e proprio vincolo. Esso aveva importanza per quei contadini, che non erano tenuti direttamente a pagare l'imposta, in quanto l'obbligo ricadeva sul proprietario della terra (61). In tal caso non essendovi l'adscriptio come fonte del vincolo si faceva valere appunto l'origo, donde la categoria degli originales. Che essi si distinguessero perciò dagli adscripticii in rapporto alla causa giuridica del vincolo non è dubbio, anche se le conseguenze giuridiche non erano diverse per lo stato della persona.

Il discorso sugli inquilini è più complesso, in quanto le fonti distinguono inquilini e coloni/originales (62). Ma una costituzione di Arcadio ed Onorio del 400 diretta al pp. Galliarum afferma che sebbene vi sia distinzione nel nome non vi è quasi (paene) diversità nella condizione e nel rivendicare l'origine. La sfumatura registrata nel testo può derivare da incertezza del

LUNEDI 10 NOVEMBRE

104

s. Leone Magno

U.L. Bloch Lavoro e
tecnica nel Medioevo

Loppsch Economia naturale
e econ. monetaria Firenze 57

Relaz. X Congr. Int. - la storia
Finale 1955 - Storia del Medioevo

White Tecnica e Società
nel Medioevo Milano 57

Pizzani Storia econ. e sociale

APPUNTAMENTI

7

del M. l. e. e. v. o.

15

Milano 67

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

più per uomini long
unmolested ritenuti
Cth XI, 1, 14 e 7

C. XI, 426, 2 (Sist. Vol. Theod.
382) ridarsue in colonato perpetuo
del merid. calato -

Bruce W. Frier Landlords and
Tenants in Imperial Rome
(Princeton Un. Press 1980)

* Privileg rec. a Eibach IRS.
1979, 19631.

Eibach Untersuchungen zum
spätantiken Kolonat u. der Kaiserl.
Gesetzgebung. --- (Terminologie)

Plach ~~habe~~ Inschriften unter
Chiron 1978, 461 n.

lex a. man. ~~und~~ DM 187 n. 45

~~Costantini per l'unità della
penisola dgl. schiav. Pugh &
Raker 1977 -~~

~~[osservare di diverse principie
per i fogli del colono]~~

cui inducono a qualche approfondimento ulteriore sul colonato. E' noto che le fonti ci danno varie categorie: adscripticii, originari, tributari, inquilini, casarii. La diversità terminologica implica una diversità sostanziale, almeno per quanto riguarda il carattere originario del vincolo. Qualche testo rileva la distinzione, ma tende a considerarla senza valore sostanziale, perché tutto viene poi ricondotto alla nozione generale di colono (50). Gli adscripticii sono gli iscritti nelle liste del censo per il pagamento delle imposte introdotte con la riforma di Diocleziano, che aveva come base una unità fiscale determinata, iugum e caput. A tale onere erano soggetti non solo i proprietari della terra, ma anche tutte le persone che si trovavano su di essa o nella famiglia del coltivatore o come forze di lavoro, quindi anche i fittavoli. Se però si accetta questa nozione e si ritiene che in essa rientrassero gli adscripticii non vi è più posto per i fittavoli liberi, non vincolati alla terra, mentre la loro esistenza è sicura (51). Evidentemente, vi è una differenza sostanziale tra adscripticii e adscripticii coloni, come del resto esiste tra il vincolo tributario e quello del colono, esplicitamente documentata nella costituzione di Valentiniano del 371 (52). Diversamente Sidonio sembra considerare il vincolo tributario inerente alla condizione di colono, cui si contrappone quella plebea. Forse il riferimento è da intendere nel senso che il peso dell'onere fiscale diveniva quello puramente personale della capitatio plebeia, che esisteva in Gallia. Il Jones ha rilevato che la cancelleria imperiale in oriente preferiva accentuare l'elemento dell'iscrizione al censo con il termine adscripticius ed afferma che esso non fu mai usato in Occidente. Ma vi è una costituzione di Valentiniano del 366 in cui questa parola ricorre (53). ^{La legge} non ha l'indicazione del luogo in cui fu emanata, né contiene la data. Ma poiché ^{essa} ~~la legge~~ era diretta a Germanianus praefectus praetorio Galliarum e questo personaggio si trova in altri testi dell'anno 366 è giustamente attribuita la legge stessa al 366, anno in cui Valentiniano risiedeva in Gallia, a Remis (Reims). Vi è quindi una prova certa che il termine venne usato per la prima volta in Occidente e non dall'imperatore Marciano (54).

lod. Euricannum • CEB

collatis x Ed. Theod x fig 805

Kaym Vet x LA e SE x

Interp. Paul. I Th x P.S. xx

Ulp Ep. ** LRB xx

misile mole mure

Nov. Vol. 30, 6 donne libere che uniscono e
sogliono una unione che serve a colui, divieto di
allontanarsi da voi. Figli si era, se non si è stato
un precedente denunciato, si uniscono nella unione
di colui presso chi fanno procreare. Dopo la
denuncia tutti ritengono che siano serviti secondo
sue distanze. ~~la denuncia si opera~~
affrontando la legge. Il nuovo
ordinamento, quindi (cioè i figli) le critiche
sui libri.

CTH 3X4, 19, 1

40 anni

fed in the evening

22 Sp. 1000 11. 1000 11.

• ~~Se~~ tutti alla volta e
ogni aspetto della sua guerra

X 6, #48, 13 m. Acrodactylus -

des tén. 2. 1/2 in. 1/2 in.

regiment

1. Qualificação e colar - se não
 houver é uma cratzeira

二

Senato della Repubblica - Archivio Storico

X 32 29 riguarda gli insigniti nostre
 Valent. e Vol. ^{romani}

XI, 68, 4 (Vol et Vol.)
 restituta.
 367

- condicione madre
 (coloniis auxiliisque
vostis)

XI, 48, 16 probabile interp. N subolem
 in luogo di originem che w è nel
 consop. testo see Th. V, 18, 1, 4

XI, 68, 1 (denu - dicitur 2 prae. servi arb.)
 pr. matrimonio colono o colone ad un Territorio
 figli coloni romani -

§ 1 adscripticiis vel servis mone an
 colone o auxilia dominica o viceressa
 se conferano lo ius legum veterum

Nov. Inst. 54 pr
 luy Vol 30, 6

Istituzioni sui coloni

CTh V, 17, 2 (386) Gratianus Valent. Theod. - Costantinopoli -

C I, 12, 6, 9 (466) Leo Costantinopoli

I, 3, 36, pr (484) Zeno Costant. =

XI, 48, 19 Anastasio

VIII, 51, 3, pr. (529) Justin.

XI, 48 (47), 23, pr.; 4:5^m (531-34)

const. de adscriptis. et col. 540 (CIC UE 776-796)

C III, 38, 11 Const. 334 (interp. cf. CTh II, 25, 1)

VIII, 51 (52) 1 (224) interp.

tutte le istituzioni dove si menzionano adscripti o

annunziati a Costantinopoli o da Justiniano.

adscripti cum

manum & servs barbari in CTh XIII, 4, 4 (374) Val. Valer.

Grat. Treviri - ad Milonem viz. Africae -

est (St. Ec. II, 413)

CTh X, 20, 17 (427) Constant. Theod. et Valent.
colonus adscriptus

C XI 51 (50) 1 Valent. Theod. Arc. coloni della Palestina
estimantur ad eos del' incol.

Gallie - CTh. XI, 1, 26 (399) Arc. et Hon.
certis plebis numeris adscriptus praedi -

pan. V (VIII) 6, 1; 11-12

fid. Apoll XIII, 20 -

distinctione tra ingratum e colonus
 c. XI, 48, 13 (400) Arc. et Hon -
 indiscreta per emendici (SE V, 413)
 su ingratum SCR V, 185 e h. h. - part. Seck

Conc. Hips (a. 619) Maur. X, 355 ss.
 c. 3 re colonis (cf. Bz. Th. V, 10, 1 ?) de Wz.
 Th. III, CCCIX

servus aut colonus ET 21, 2 104, 1-3 146 Dominus
 84, 1 109 1, 2 tota colonus
 97, 2 121, 1-2
 98, 1 128, 1
 148, 1

LRB VI, 2, 1-2 servum aut colonum alienum
 pign - vivis al CTh de pignoriis
 et colonis, ingratum et servis - (notandum
 de uno si i. pignori) - ad Florentiam
 comitem secus. long. (chi era?)

XII, 2 servus aut colonus

XIV, 4 servis aut colonis nihil iuris in contractibus
 esse permissum

XXVII, 6, 2 matrimonium per liberos e colonis o servi

XLVI, 2-2 liberi

ingratum coll. 12, 7, 3 (ingratum n. m. con)

12, 7, 9

LRB. VI, 12 at. (i. l. rubrica de Th.)

ingratum et servis

Il tema della fine del mondo antico continua ad essere fra i più suggestivi della storiografia e la disputa intorno alle cause di essa è lungi dall'esaurirsi, anzi diviene più intensa, intessendosi con quella intorno al carattere rivoluzionario della transizione al Medioevo. Su di esso influiscono certo le tendenze ideologiche degli studiosi, ma la questione non è una semplice controversia tra correnti tradizionali ed i fautori del materialismo storico. Si tratta in realtà di una grande questione storica, perché in essa vi è una complessità di fattori, che rendono ardua la ricerca e la espongono al rischio di unilateralità nell'interpretazione delle grandiose vicende di un'epoca, in cui insieme alla trasformazione e dissoluzione degli antichi rapporti economico-sociali, vennero dissolvendosi gli antichi valori etici e culturali, religiosi e filosofici e le stesse caratteristiche etniche delle province dell'impero si modificarono per effetto delle invasioni dei barbari. Racchiudere questo straordinario processo in una formula, in uno schema sarebbe il contrario di una ricerca storica degna di questo nome. Io non intendo di riprendere in esame tutto l'insieme dei problemi tante volte dibattuti, ma solo di soffermarmi su taluni aspetti economico-sociali del periodo di transizione. In particolare occorre stabilire se i primi germi della feudalità si siano formati già nel tardo impero, come si potrebbe pensare considerando il colonato come il precedente della servitù della gleba ovvero i grandi e sempre più autonomi possedimenti dei signori, lontani dal potere centrale, come il primo passo verso la creazione del feudo. Ha pesato negativamente sul problema la divisione di campo, la separazione tra romanisti e medioevalisti, il che ovviamente non va inteso in modo assoluto. Ma non vi è stata quella profonda penetrazione della ricerca nei suoi campi di studio, che avrebbe permesso di spingere il nostro sguardo più profondamente nelle strutture economico-sociali del periodo di transizione. Transizione e non rottura rivoluzionaria, sebbene non manchino movimenti, ai quali è difficile di negare il carattere rivoluzionario,

come quello dei Bagaudae in Gallia, ^{e poi in Spagna} che avevano formato un esercito, per battere il quale Diocleziano dovette inviare Massimiano. Ma il movimento non fu distrutto e rimase attivo fino al V secolo con tale forza da poter costituire una sorta di comunità autonoma a lato di quelle germaniche. Fu solo dopo la vittoria dei Goti inviati da Aetius nel 454 che il loro ricordo scomparve dalle fonti, sebbene non si possa esser certi che essi abbiano cessato di esistere(1). Che la base della Bagauda fosse di carattere sociale è attestato dalle fonti; la versione tendenziosa che essi fossero semplici latrones non è riuscita a cancellare il ricordo che il grosso era formato da contadini - rustici, agrestes(2). La lunga durata del fenomeno prova che non si trattò di una momentanea fiammata, di un'esplosione di collera per i patimenti ed i soprusi, ma di qualcosa di più consistente e quasi di organico della società provinciale in Occidente. Anche i loro rapporti con i barbari meritano attenzione, come diremo tra breve. Vi era una sostanziale diversità con le rivolte servili dell'età repubblicana, che non riuscivano a trasformarsi in moti permanenti e si esaurivano nei conflitti armati con le truppe romane. Certo una ragione della diversità consiste nel fatto che le invasioni e la crisi permanente del potere imperiale aveva indebolito la forza dello Stato, ma non era solo questa. L'insurrezione contadina aveva caratteristiche proprie e mirava ad un nuovo ordine sociale e politico. Se i bersagli della lotta erano il fisco ed i giudici(3), questo non toglie l'aspetto sociale, perché il fisco schiacciava le campagne con il peso intollerabile della iugatio e della caputatio, che in modo indiretto operavano come un freno alla stessa produttività della terra. Dall'altro lato i giudici erano gli strumenti di un potere oppressivo e del diritto dei proprietari fondiari nei confronti dei loro coloni.

Le invasioni barbariche non furono di per sé una rivoluzione,⁽⁴⁾ come sosteneva lo Stutz(4), ma allentando la forza dell'impero resero più agevole l'insurrezione delle masse, tanto è vero che i moti sociali non furono circoscritti alla Gallia, ma si manifestarono in Bretagna, in Spagna, in Africa, praticamente in tutte le province occidentali. Il Sirago ci ha dato una descrizione

Pam. XIII, 1 5, 3

exacerbata oculis probris
vni vis puerilis

Interviuo Bayandiese rebellioni

Pam. IX (IV) 4, 1 -

X (II) 4, 2 pro viri temperum
leben

Int. IX, 20, 3 (o IX, 13, 3) rusticam
H. l. 39 At 19 maris agrestium et
Pam. XII, 31 lotronum

Pam. X (II) 4, 3 rusticus vastato